

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VICENZA**

RACCOLTA DEGLI USI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE

1 9 9 0

La Giunta camerale, con provvedimento n. 196 del 5/4/1993, ha approvato il presente aggiornamento della Raccolta provinciale degli usi. La parte di Raccolta non riportata nel presente aggiornamento rimane in vigore immutata rispetto al testo approvato con la precedente revisione dell'anno 1985.

PRESENTAZIONE

In conformità alle norme contenute nel T.U. 20.9.1934 n. 2011 e secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con le circolari n. 1695/C del 2.7.1964 e n. 3217/C del 3.7.1990, la Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza ha approvato, con delibera n. 196 del 5.4.1993, il presente Aggiornamento della "Raccolta Provinciale degli Usi".

Il testo definitivo dell'Aggiornamento, che integra o sostituisce in alcune parti la Raccolta Provinciale degli Usi del 1985, è stato approvato dall'apposita Commissione Provinciale nella riunione del 1° Febbraio 1993 sulla base di accurati accertamenti ai quali hanno collaborato i nove Comitati Tecnici appositamente costituiti.

Con l'occasione vengono pubblicati anche il nuovo testo degli Incoterms (Regole Internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali), il Regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale e lo Statuto ed il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Vicenza.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla stesura dell'aggiornamento per il loro diligente impegno ed in particolare al dr. Fernando Canilli ed al dr. Bruno Meneghello, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente della Commissione provinciale, che hanno coordinato ed indirizzato il lavoro di revisione.

Aprile 1993

IL SEGRETARIO GENERALE
Gianfranco Carmignato

IL PRESIDENTE
Danilo Longhi

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
VICENZA

Delibera n. 196 del 5 Aprile 1993

**OGGETTO: Approvazione definitiva dell'aggiornamento della
Raccolta degli usi - anno 1990**

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTI gli artt. 32 e da 34 a 40 del T.U. 20 settembre 1934, n. 2011, che attribuiscono alle Camere di Commercio il compito di rilevare ed accertare gli usi esistenti nelle rispettive province;

VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con circolare n. 3217/C del 3 luglio 1990, circa le operazioni di revisione quinquennale degli usi;

VISTE le deliberazioni n. 68 dell'11 febbraio 1991, relativa alla nomina della Commissione Provinciale, e n. 13 del 14 gennaio 1992, relativa alla nomina dei Comitati Tecnici incaricati dell'esame, della revisione e dell'accertamento degli usi per i vari settori merceologici e per le diverse attività;

TENUTO CONTO che in tutte le operazioni sono state osservate le prescritte modalità;

ESAMINATO lo schema definitivo dell'aggiornamento della Raccolta provinciale degli usi - Anno 1990 - formato dalla Commissione provinciale;

D E L I B E R A

ad unanimità:

- 1°) di approvare l'aggiornamento della Raccolta provinciale degli usi della Provincia di Vicenza - Anno 1990;
- 2°) di autorizzare, secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 20 delle «Norme organiche», la stampa e la diffusione della Raccolta sopra citata;
- 3°) di esprimere vivi ringraziamenti al Presidente della Commissione provinciale dr. Fernando Canilli, al Vice Presidente dr. Bruno Meneghello, a tutti i componenti della Commissione medesima e dei Comitati Tecnici appositamente costituiti e di rivolgere un plauso al Segretario della Commissione dr. Corrado Magliocco.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPITOLO 1

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

a) Bovini da vita, da latte, da macello

1. BOVINI DA VITA E DA LATTE

Art. 64 - *Conclusiono del contratto.* — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

La conclusione del contratto viene usualmente confermata con la tradizionale stretta di mano.

Art. 65 - *Forma del contratto.* — I contratti sono verbali e talvolta scritti.

Art. 66 - *Clausole speciali.* — I contratti vengono conclusi con «garanzia generica», con «garanzia convenzionale» e «senza garanzia».

La garanzia generica è la più consueta; con essa il venditore garantisce l'animale «sano e da galantuomo», cioè senza alcun difetto occulto.

La garanzia convenzionale è applicata quasi esclusivamente per i cavalli e si riferisce solamente ai difetti elencati nell'articolo 68 «azione redibitoria».

La clausola «senza garanzia», detta anche «per la cavezza», esonera il venditore da qualsiasi responsabilità.

Il venditore ha però sempre l'obbligo di denunciare all'acquirente eventuali «vizi d'animo» dell'animale contrattato.

Se una vacca è stata garantita gravida o gestante e si constata che non è tale, il compratore può ottenere la risoluzione del contratto. Se nel contratto viene indicata l'epoca nella quale la vacca si sgraverà, è tollerato il ritardo di un mese; trascorso questo termine il compratore ha diritto ad una riduzione di prezzo, in ragione del maggior ritardo, o al pagamento del mantenimento a decorrere dal trentesimo giorno.

Il toro che viene venduto per la riproduzione si intende garantito per la fecondità.

Gli animali lattanti sono esclusi da garanzia.

Quasi sempre la stipulazione viene accompagnata da un versamento a titolo di caparra e principio di pagamento.

Il saldo avviene al momento della consegna dell'animale se venduto senza garanzia (per la cavezza) e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi. Il pagamento non esclude la garanzia (').

Art. 67 - *Unità base di contrattazione.* — Il bestiame si contratta a paia o a capo; a vista o a peso.

Art. 68 - *Azione redibitoria.* — Il venditore è tenuto alla garanzia per i seguenti vizi redibitori purché denunciati entro i termini appresso indicati, che decorrono dal giorno della consegna:

- Tosse cronica, lesioni di organi e visceri da corpo estraneo gg. 40
- Lesioni cardiache (pericardite traumatica, miocardite parenchimatosa o vacca badana o «patire il caldo» senza segni esteriori) gg. 8
- Lesioni croniche dell'apparato genito-urinario (nefrite, metrite, acrobustite) gg. 40

(') «Dopo i otto giorni o bestia o schei».

| | |
|--|--------|
| — Doglia vecchia e zoppicature croniche intermittenti | gg. 40 |
| — Coliche intermittenti, gastroenterite cronica, lesioni viscerali da corpo estraneo | gg. 40 |
| — Prolasso della vagina e dell'utero («mostrar la mare») | gg. 28 |
| — Prolasso del retto, emorroidi con noduli | gg. 8 |
| — Vizio di popparsi, perdere il latte, non lasciarsi mungere, lingua serpentina, mangiar l'acqua | gg. 8 |
| — Crampo intermittente (arpeggiamento, biro, falciare) | gg. 8 |
| — Actinomicosi incipiente della lingua («mal di rospo») | gg. 8 |
| — Vizi d'animo (cozzare, recalcitrare, rustichezza nel lasciarsi aggogare, scappare dal giogo) | gg. 8 |
| — Epilessia, vertigini (mal caduco, brutto male, capostorno, cenurosi cerebrale) | gg. 40 |
| — Calcoli urinari o mal della pria | gg. 40 |
| — Mastite cronica (documentata dal veterinario): | |
| - per le bovine lattonzole | gg. 8 |
| - per le bovine gravide compravendute asciutte sino a gg. 8 dopo il parto. | |

Art. 69 - *Denuncia, risoluzione e rescissione del contratto.* — Per i casi di cui all'art. 68 la denuncia può essere scritta o verbale; normalmente viene presentato il certificato del veterinario. Si usa però anche il sistema di denuncia verbale fatta a tramite del mediatore o direttamente dal compratore in presenza di due testimoni senza esibizione del certificato del veterinario.

In caso di vertenza e durante le trattative per il suo componimento, l'animale rimane presso il compratore, che lo fa visitare da un veterinario di sua fiducia.

Fallite dette trattative, l'animale viene ricoverato in una stalla di terzi.

Se il venditore, ricevuta regolare denuncia, non riconosce il vizio o difetto, incarica un veterinario di sua fiducia di visitare l'animale.

Se il veterinario del venditore conviene con quello del compratore sull'esistenza del vizio, si fa luogo ad una riduzione del

prezzo in base al risultato della eventuale stima, oppure alla risoluzione del contratto e alla rifusione delle spese inerenti.

Se i due veterinari non si trovano d'accordo, le parti interessate ne nominano un terzo, quale arbitro.

Dell'eventuale effettuazione della stima viene incaricato lo stesso mediatore, il quale non ha diritto ad alcun compenso per tale sua prestazione.

Le malattie classificate contagiose ai sensi di legge, e cioè soggette a denuncia, ponendo fuori commercio gli animali infetti, rendono nullo il contratto, sempre che la malattia esistesse nel momento della consegna, anche se allo stato incubativo. Al riguardo faranno testo le certificazioni o le attestazioni rilasciate dal servizio veterinario pubblico competente per territorio (ULSS).

Le malattie dovute al trasporto non comportano responsabilità per il venditore.

Art. 70 - *Mediazione*. — La provvigione è dovuta da entrambe le parti in misura eguale in base alle tariffe che seguono e viene corrisposta nel momento in cui è o dovrebbe essere ultimato il pagamento dell'animale:

- tori da riproduzione: 2% per parte;
- buoi da lavoro, vacche da latte, giovenche e vitelli da allevamento: 1% per parte.

Nelle contrattazioni fra commercianti di bovini da vita, da latte e da macello la provvigione è pagata dal solo venditore.

La provvigione spetta anche se il contratto non va a buon fine.

2. BOVINI DA MACELLO

Art. 71 - *Conclusioni del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

La conclusione del contratto viene usualmente confermata con la tradizionale stretta di mano.

Art. 72 - *Forma del contratto*. — I contratti sono verbali e talvolta scritti.

Art. 73 - *Clausole speciali.* — Le contrattazioni possono avvenire a peso vivo, a peso morto, oppure «ad occhio».

Art. 74 - *Specie di vendita.* — A PESO VIVO: la vendita a peso vivo può essere effettuata in allevamento oppure al mercato. Il peso viene rilevato al momento della consegna degli animali. Viene riconosciuto un calo peso che può variare dallo zero al 7% a seconda della struttura corporea dell'animale, e a seconda che l'animale sia a digiuno o no. Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente.

A PESO MORTO: la vendita a peso morto viene stabilita presso il venditore e viene effettuata rilevando il peso delle due mezzene al termine della macellazione (esclusa pelle, testa, gambe e visceri). Viene riconosciuto un calo peso massimo del 2%. Il venditore assiste alla macellazione completa dei capi. Le spese di trasporto e macellazione sono a carico dell'acquirente.

Ad OCCHIO: la vendita «ad occhio» viene effettuata senza conoscerne il peso ma a valore generale dell'animale. Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente.

Art. 75 - *Consegna.* — La consegna si effettua sul luogo di vendita, salvo che, con speciali patti, venga fissata in altra località (macello, scalo ferroviario, stalla del compratore, mercato, ecc.).

La consegna può avvenire entro 10 gg. di tempo, se la vendita è stata effettuata ad occhio.

Art. 76 - *Obblighi di garanzia del venditore.* — Col termine «sano» il venditore garantisce che, a macellazione avvenuta, le carni ed i visceri dell'animale verranno ammessi, dall'ispezione sanitaria, al libero consumo.

Sia che la contrattazione venga effettuata «ad occhio», «a peso vivo» o «a peso morto» («a peso carne»), la garanzia di «sano» è automaticamente inclusa. La garanzia dura per il tempo normalmente necessario alla macellazione e non ha efficacia nel caso in cui la mancata ammissione al libero consumo delle carni dipenda da malattie la cui responsabilità ricada sul compratore (maltrattamenti, ecc.).

In caso di contestazione la garanzia ha efficacia solo se l'animale è riconoscibile attraverso la pelle, sia pure parzialmente attaccata al corpo (pelle addosso) oppure con opportuni segni di riconoscimento concordati fra le parti contraenti.

Il venditore è responsabile di eventuali danni che l'animale, riscontrato affetto da «vizi d'animo», può arrecare alle persone, se di tali vizi non ha avvertito il compratore.

Art. 77 - Dazi e diritti doganali. — Il dazio è a carico del compratore.

Art. 78 - Mediazione. — La provvigione è dovuta da entrambe le parti in misura eguale, in base alle tariffe che seguono, e viene corrisposta nel momento in cui viene o dovrebbe essere ultimato il pagamento dell'animale:

— tori, buoi, vacche, giovenche e vitelli da macello: dallo 0,2 all'1% per parte.

Nelle contrattazioni fra commercianti di bovini da vita, da latte e da macello, la provvigione è pagata dal solo venditore.

La provvigione spetta anche se il contratto non va a buon fine.

3. LATTE

Art. 79 - *Forma del contratto.* — I contratti tra produttori e latterie vengono conclusi verbalmente o per iscritto.

Art. 80 - *Durata dei contratti.* — I contratti tendenzialmente durano un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre e in qualche caso dal 1° ottobre al 30 settembre.

Art. 81 - *Sospensione del contratto.* — Durante l'alpeggio delle bovine lattifere l'esecuzione del contratto resta sospesa.

Art. 82 - *Oggetto del contratto.* — Se la quantità non viene fissata, s'intende che il produttore deve consegnare tutta la produzione, eccettuati il fabbisogno della propria famiglia, quello delle famiglie dei dipendenti e quello per il mantenimento dei vitelli nati in stalla e acquistati per la rimonta.

Art. 83 - *Luogo di consegna.* — Il latte viene consegnato alla stalla.

Art. 84 - *Verifica della qualità.* — Il compratore verifica la qualità del latte che deve essere fresco, appena munto e non colostrale al momento della consegna; da tale momento cessa ogni responsabilità del venditore.

Art. 85 - *Prova di stalla.* — La prova di stalla consiste nella mungitura di tutte le mucche e nel prelievo di un campione del latte così ottenuto. Tale prova dovrà essere effettuata entro 72 ore dal prelievo del latte contestato e in corrispondente mungitura.

b) Equini

1. EQUINI DA VITA

Art. 86 - *Conclusione del contratto.* — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

La conclusione del contratto usualmente viene confermata con la tradizionale stretta di mano.

Art. 87 - *Forma del contratto.* — Il contratto è verbale e talvolta scritto.

Art. 88 - *Clausole speciali.* — I contratti vengono conclusi con «garanzia generica», con «garanzia convenzionale» e «senza garanzia».

La «garanzia generica» è la più consueta; con essa il venditore garantisce l'animale «sano e da galantuomo», cioè senza alcun difetto occulto.

La garanzia convenzionale si riferisce solamente ai difetti elencati nell'art. 93 «azione redibitoria».

La clausola «senza garanzia», detta anche «per la cavezza», esonera il venditore da qualsiasi responsabilità.

Il venditore ha però sempre l'obbligo di denunciare all'acquirente eventuali «vizi d'animo» dell'animale contrattato.

Quasi sempre la stipulazione viene accompagnata da un versamento a titolo di caparra e principio di pagamento, nella misura non inferiore al 10% del prezzo.

Il saldo avviene nel momento della consegna dell'animale se venduto senza garanzia e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi ⁽²⁾.

Il pagamento non esclude la garanzia.

Art. 89 - *Unità base di contrattazione.* — Gli animali si contrattano a paia o a capo; a vista o a peso.

I cavalli da pariglia si contrattano a paia.

(²) «Dopo i otto giorni o bestia o schei».

Art. 90 - *Consegna*. — La consegna si effettua sul luogo di vendita, salvo che, con speciali patti, venga fissata in altra località (macello, scalo ferroviario, stalla del compratore, mercato, ecc.).

Fintanto che gli animali rimangono nella stalla del venditore, questi è responsabile; quando gli animali vengono portati dalla stalla al camion di carico, la responsabilità è del compratore; il venditore dà l'assistenza necessaria per il carico.

Art. 91 - *Pagamento*. — In caso di versamento a titolo di caparra e principio di pagamento, il saldo viene corrisposto al momento della consegna dell'animale se esso è stato venduto senza garanzia e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi ⁽¹⁾.

Art. 92 - *Obblighi di garanzia del venditore*. — Il venditore è responsabile di eventuali danni che l'animale, riscontrato affetto da «vizi d'animo», può arrecare alle persone, se di tali vizi non ha avvertito il compratore.

Art. 93 - *Azione redibitoria*. — Il venditore è tenuto alla garanzia, per i seguenti vizi redibitori purché denunciati entro i termini appresso indicati che decorrono dal giorno della consegna:

- Vizi d'animo (mordere, tirar calci, scappare, ombrare) gg. 8
- Mania periodica (rustichezza, «restio») gg. 40
- Ticchio o tiro nelle sue diverse forme gg. 8
- Doglia vecchia, zoppicatura cronica intermittente gg. 40
- Bolsaggine, corneggio, sibilo, rantolo gg. 40
- Criptorchidia (cavallo balotin) gg. 8
- Amaurosi (gotta serena o cecità senza segni esteriori, oftalmite periodica "luna") gg. 40
- Epilessia (mal caduco) vertigini e balordone gg. 40
- Coliche intermittenti gg. 40

Art. 94 - *Denuncia, risoluzione e rescissione del contratto*. — Per i casi di cui all'art. 93 la denuncia può essere scritta o verbale; normalmente viene presentato il certificato del veterinario. Si usa però anche il sistema di denuncia verbale fatta a tramite del media-

⁽¹⁾ «Dopo i otto giorni o bestia o schei».

tore o direttamente dal compratore in presenza di due testimoni senza esibizione del certificato.

In caso di vertenza e durante le trattative per il suo componimento, l'animale rimane presso il compratore, che lo fa visitare da un veterinario di sua fiducia.

Fallite dette trattative, l'animale viene ricoverato in una stalla di terzi.

Se il venditore, ricevuta regolare denuncia, non riconosce il vizio o difetto, incarica un veterinario di sua fiducia di visitare l'animale.

Se il veterinario del venditore conviene con quello del compratore sull'esistenza del vizio, si fa luogo ad una riduzione del prezzo in base al risultato della eventuale stima, oppure alla risoluzione del contratto e alla rifusione delle spese inerenti.

Se i due veterinari non si trovano d'accordo, le parti interessate nominano un terzo, quale arbitro.

Dell'eventuale effettuazione della stima viene incaricato lo stesso mediatore, il quale non ha diritto ad alcuno compenso per tale sua prestazione.

Le malattie classificate contagiose ai sensi di legge, e cioè soggette a denuncia, ponendo fuori commercio gli animali infetti, rendono nullo il contratto, sempre che la malattia esistesse nel momento della consegna, anche se allo stato incubativo. Al riguardo faranno testo le certificazioni o le attestazioni rilasciate dal servizio veterinario pubblico competente per territorio (ULSS).

Art. 95 - *Mediazione*. — La provvigione è dovuta da entrambe le parti in misura eguale, in base alle tariffe che seguono, e viene corrisposta nel momento in cui viene o dovrebbe essere ultimato il pagamento dell'animale:

- cavalli, asini e muli da lavoro: 2% per parte;
- cavalli da corsa (trotto e galoppo): 5% per parte.

La provvigione spetta anche se il contratto non va a buon fine.

2. EQUINI DA MACELLO

Art. 96 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

La conclusione del contratto viene usualmente confermata con la tradizionale stretta di mano.

Art. 97 - *Forma del contratto.* — Il contratto è verbale.

Art. 98 - *Clausole speciali.* — La contrattazione può avvenire a peso vivo, a peso morto, oppure «ad occhio».

Il compratore corrisponde, per ogni capo, un compenso a colui che l'ha fino allora governato.

Quasi sempre la stipulazione viene accompagnata da un versamento a titolo di caparra e principio di pagamento. Il saldo avviene al momento della consegna dell'animale se venduto senza garanzia e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi (4).

Le spese di macellazione sono a carico del compratore.

Art. 99 - *Specie di vendita.* — Il peso degli animali venduti a peso vivo sul mercato, viene stabilito al momento del contratto. Il venditore assiste alla macellazione completa, per i capi morti.

Se la vendita viene effettuata a peso vivo gli animali vengono pesati a digiuno (cioè 12 ore dopo l'ultimo pasto) e viene calcolata una detrazione, che è del 2% del peso.

Se la vendita viene effettuata «a peso morto» si pesano i quattro quarti (esclusa pelle, testa, gambe e visceri), se la pesatura viene effettuata nella giornata stessa della macellazione, durante l'orario di apertura del macello, si applica una tara di un chilogrammo per ogni quarto.

Art. 100 - *Unità base di contrattazione.* — L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

Art. 101 - *Consegna.* — La consegna si effettua sul luogo di vendita, salvo che, con speciali patti, venga fissata in altra località (macello, scalo ferroviario, stalla del compratore, mercato, ecc.).

Fintanto che gli animali rimangono nella stalla del venditore, questi è responsabile; quando gli animali vengono portati dalla stalla al camion di carico, la responsabilità è del compratore; il venditore dà l'assistenza necessaria per il carico.

(4) «Dopo i otto giorni o bestia o schei».

Art. 102 - *Pagamento*. — In caso di versamento a titolo di caparra e principio di pagamento, il saldo viene corrisposto al momento della consegna dell'animale, se esso è stato venduto senza garanzia e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi ⁽³⁾.

Art. 103 - *Obblighi di garanzia del venditore*. — Col termine «sano» il venditore garantisce che, a macellazione avvenuta, le carni ed i visceri dell'animale verranno ammessi, dall'ispezione sanitaria, al libero consumo.

Sia che la contrattazione venga effettuata «ad occhio», «a peso vivo» o «a peso morto» («a peso carne»), la garanzia di «sano» è automaticamente inclusa. La garanzia dura per il tempo normalmente necessario alla macellazione e non ha efficacia nel caso in cui la mancata ammissione al libero consumo delle carni dipenda da malattie la cui responsabilità ricada sul compratore (maltrattamenti, ecc.).

In caso di contestazione la garanzia ha efficacia solo se l'animale è riconoscibile attraverso la pelle, sia pure parzialmente attaccata al corpo («pelle addosso») oppure con opportuni segni di riconoscimento concordati fra le parti contraenti.

Il venditore è responsabile di eventuali danni che l'animale, riscontrato affetto da «vizi d'animo», può arrecare alle persone, se di tali vizi non ha avvertito il compratore.

Art. 104 - *Mediazione*. — La provvigione è dovuta da entrambe le parti in misura eguale, in base alle tariffe che seguono, e viene corrisposta nel momento in cui viene o dovrebbe essere ultimato il pagamento dell'animale:

— cavalli, asini e muli da macello: 2% per parte.

c) **Sulni**

Art. 105 - *Conclusioni del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

⁽³⁾ «Dopo i otto giorni o bestia o schei».

La conclusione del contratto viene usualmente confermata con la tradizionale stretta di mano.

Art. 106 - *Forma del contratto*. — Il contratto è verbale e talvolta scritto.

Art. 107 - *Clausole speciali*. — La contrattazione può avvenire a peso vivo o a peso morto.

Quasi sempre la stipulazione viene accompagnata da un versamento a titolo di caparra e principio di pagamento. Il saldo avviene al momento della consegna dell'animale se venduto senza garanzia e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi (6).

Le spese di macellazione sono a carico del compratore.

Art. 108 - *Specie di vendita*. — Il peso degli animali, venduti a peso vivo sul mercato, viene stabilito al momento del contratto.

Se la vendita viene effettuata a «peso vivo», gli animali vengono pesati a digiuno (cioè 12 ore dopo l'ultimo pasto). Per quelli da Kg. 100 ed oltre si detraggono 6 Kg. per capo se dopo mangiato.

Se la vendita viene effettuata a «peso morto», sono pesate le due metà, con testa e zampe e senza visceri.

Art. 109 - *Unità base di contrattazione*. — L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

Art. 110 - *Consegna*. — La consegna si effettua sul luogo di vendita, salvo che, con speciali patti, venga fissata in altra località (macello, scalo ferroviario, stalla del compratore, mercato, ecc.).

Fintanto che gli animali rimangono nella stalla del venditore, questi ne è responsabile; quando vengono portati dalla stalla al camion di carico, la responsabilità è del compratore; il venditore dà l'assistenza necessaria per il carico.

(6) «Dopo i otto giorni o bestia o schei».

Art. 111- *Pagamento*. — In caso di un versamento a titolo di caparra e principio di pagamento, il saldo viene corrisposto al momento della consegna dell'animale, se esso è stato venduto senza garanzia e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi (1).

Art. 112- *Obblighi di garanzia del venditore*. — Col termine «sano» il venditore garantisce che, a macellazione avvenuta, le carni ed i visceri dell'animale verranno ammessi, dall'ispezione sanitaria, al libero consumo.

Se la contrattazione viene effettuata a «peso vivo», la garanzia di «sano» deve essere convenuta fra le parti.

Se la contrattazione avviene a «peso morto» (a «peso carne») la garanzia di sano è automaticamente inclusa. La garanzia dura per il tempo normalmente necessario alla macellazione e non ha efficacia nel caso in cui la mancata ammissione al libero consumo delle carni dipenda da malattie, la cui responsabilità ricada sul compratore (maltrattamenti, ecc.).

In caso di contestazione la garanzia ha efficacia solo se l'animale è riconoscibile attraverso il timbro apposto sulla pelle dei capi grossi, sia pure parzialmente attaccata al corpo («pelle addosso»).

Il venditore è responsabile di eventuali danni che l'animale, riscontrato affetto da «vizi d'animo», può arrecare alle persone, se di tali vizi non ha avvertito il compratore.

Per i lattonzoli, da 15 giorni in avanti, vige la garanzia da afta, peste suina, ecc., da parte del venditore, all'atto della consegna.

Art. 113- *Azione reitoria per vizi occulti*. — Il venditore è tenuto alla garanzia per il vizio redibitorio della criptorchidia (testicolo interno), purché denunciato entro 150 gg. dalla consegna.

Art. 114- *Denuncia, risoluzione e rescissione del contratto*. — La denuncia può essere scritta o verbale; normalmente viene presentato il certificato del veterinario. Si usa però anche il sistema di denuncia verbale fatta a tramite del mediatore o direttamente

(1) «Dopo i otto giorni o bestia o schei».

dal compratore in presenza di due testimoni senza esibizione del certificato.

In caso di vertenza e durante le trattative per il suo componenti, l'animale rimane presso il compratore, che lo fa visitare da un veterinario di sua fiducia.

Fallite dette trattative, l'animale viene ricoverato in una stalla di terzi.

Se il venditore, ricevuta regolare denuncia, non riconosce il vizio o difetto, incarica un veterinario di sua fiducia di visitare l'animale.

Se il veterinario del venditore conviene con quello del compratore sulla esistenza del vizio, si fa luogo ad una riduzione di prezzo in base al risultato della eventuale stima, oppure alla risoluzione del contratto e alla rifusione delle spese inerenti.

Se i due veterinari non si trovano d'accordo, le parti interessate ne nominano un terzo, quale arbitro.

Della eventuale effettuazione della stima viene incaricato lo stesso mediatore, il quale non ha diritto ad alcuno compenso per tale sua prestazione.

Le malattie classificate contagiose ai sensi di legge, e cioè soggette a denuncia ponendo fuori commercio gli animali infetti, rendono nullo il contratto, sempre che la malattia esistesse nel momento della consegna, anche se allo stato incubativo; al riguardo faranno testo le certificazioni o le attestazioni rilasciate dal servizio veterinario pubblico competente per territorio (ULSS).

Art. 115 - *Mediazione*. — La provvigione è dovuta da entrambe le parti in misura eguale, in base alle tariffe che seguono, e viene corrisposta nel momento in cui è o dovrebbe essere ultimato il pagamento dell'animale:

- suini lattonzoli: 1% per parte;
- suini da macello: 0,50% per parte.

d) Ovini e Caprini

Art. 116 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

La conclusione del contratto viene usualmente confermata con la tradizionale stretta di mano.

Art. 117 - *Clausole speciali*. — La contrattazione può avvenire a peso vivo, o a peso morto, o a vista.

Il compratore corrisponde, a capo, un compenso a colui che l'ha fino allora governato.

Quasi sempre la stipulazione viene accompagnata da un versamento a titolo di caparra e principio di pagamento. Il saldo avviene al momento della consegna dell'animale se venduto senza garanzia e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi^(*).

Le spese di macellazione sono a carico del compratore.

Art. 118 - *Specie di vendita*. — Il peso degli animali, venduti a peso vivo sul mercato, viene stabilito al momento del contratto.

Il venditore assiste alla macellazione completa, per i capi morti.

Se la vendita viene effettuata a «peso vivo», gli animali vengono pesati a digiuno (cioè 12 ore dopo l'ultimo pasto) e viene calcolata una detrazione, che è del 2% del peso.

Art. 119 - *Unità base di contrattazione*. — L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

Art. 120 - *Consegna*. — La consegna si effettua sul luogo di vendita, salvo che, con speciali patti, venga fissata in altra località (macello, scalo ferroviario, stalla del compratore, mercato, ecc.).

Fintanto che gli animali rimangono nella stalla del venditore, questi ne è responsabile; quando gli animali vengono portati dalla stalla al camion di carico, la responsabilità è del compratore; il venditore dà l'assistenza necessaria per il carico.

Art. 121 - *Pagamento*. — In caso di un versamento a titolo di caparra e principio di pagamento, il saldo viene corrisposto al momento della consegna dell'animale se esso è stato venduto senza garanzia e, in ogni altro caso, non oltre gli otto giorni successivi^(*).

Art. 122 - *Obblighi di garanzia del venditore*. — Col termine «sano» il venditore garantisce che, a macellazione avvenuta, le carni

(*) «Dopo i otto giorni o bestia o schei».

ed i visceri dell'animale verranno ammessi, dall'ispezione sanitaria, al libero consumo.

Se la contrattazione viene effettuata «a peso vivo», la garanzia di «sano» deve essere convenuta fra le parti.

Se la contrattazione avviene a «peso morto (a «peso carne») la garanzia di «sano» è automaticamente inclusa. La garanzia dura per il tempo normalmente necessario alla macellazione e non ha efficacia nel caso in cui la mancata ammissione al libero consumo delle carni dipenda da malattie, la cui responsabilità ricada sul compratore (maltrattamenti, ecc.).

In caso di contestazione la garanzia ha efficacia solo se l'animale è riconoscibile attraverso la pelle, sia pure parzialmente attaccata al corpo («pelle addosso»).

Il venditore è responsabile di eventuali danni che l'animale, riscontrato affetto da «vizi d'animo», può arrecare alle persone, se di tali vizi non ha avvertito il compratore.

Art. 123 - *Azione redibitoria per vizi occulti.* — Il venditore è tenuto alla garanzia per i seguenti vizi redibitori denunciati entro i termini appresso indicati, che decorrono dal giorno della consegna:

| | | |
|---|-----------|-----------|
| — Strongilosi bronchiale (bronchite verminosa) | . . . | giorni 15 |
| — Cachessia acquosa, marciume, verme del fegato | . . . | » 15 |
| — Piroplasmosi, itterizia | | » 15 |
| — Vaiolo ovino (schiavina) | | » 15 |
| — Cenurosi cerebrale (capostorno) | | » 15 |

Art. 124 - *Denuncia, risoluzione e rescissione del contratto.* — Per i casi di cui all'art. 123 (fatto eccezione per il vaiolo ovino-schiavina) la denuncia può essere scritta o verbale; normalmente viene presentato il certificato del veterinario. Si usa però anche il sistema di denuncia verbale fatta a tramite del mediatore o direttamente dal compratore in presenza di due testimoni senza esibizione del certificato.

In caso di vertenza e durante le trattative per il suo componimento, l'animale rimane presso il compratore, che lo fa visitare da un veterinario di sua fiducia.

Fallite dette trattative, l'animale viene ricoverato in una stalla di terzi.

Se il venditore, ricevuta regolare denuncia, non riconosce il vizio o difetto, incarica un veterinario di sua fiducia di visitare l'animale.

Se il veterinario del venditore conviene con quello del compratore sull'esistenza del vizio, si fa luogo ad una riduzione del prezzo in base al risultato della eventuale stima, oppure alla risoluzione del contratto e alla rifusione delle spese inerenti.

Se i due veterinari non si trovano d'accordo, le parti interessate ne nominano un terzo, quale arbitro.

Della eventuale effettuazione della stima viene incaricato lo stesso mediatore, il quale non ha diritto ad alcun compenso per tale sua prestazione.

Le malattie classificate contagiose ai sensi di legge, e cioè soggette a denuncia, ponendo fuori commercio gli animali infetti, rendono nullo il contratto, sempre che la malattia esistesse nel momento della consegna, anche se allo stato incubativo; al riguardo faranno testo le certificazioni o le attestazioni rilasciate dal servizio veterinario pubblico competente per territorio (ULSS).

Art. 125 - *Mediazione*. — La provvigione è dovuta da entrambe le parti nella misura del 2%, e viene corrisposta nel momento in cui è o dovrebbe essere ultimato il pagamento dell'animale.

e) Animali da cortile

1. POLLAME (VIVO E MORTO)

Art. 126 - *Ordinazione*. — L'ordinazione avviene verbalmente.

Art. 127 - *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 128 - *Forma del contratto*. — I contratti normalmente si concludono a voce, nel mercato fra grossisti e produttori con versamento talvolta di caparra. Nei mercati della provincia si contrattano, generalmente, gli animali vivi.

Art. 129 - *Unità base di contrattazione.* — Nelle contrattazioni l'unità base è il chilogrammo a peso netto da ogni tara.

Il pollame «vivo» viene venduto in base alla pezzatura media stabilita da entrambe le parti e quello «morto» «spennato ed eviscerato» oppure a «busto», o «sezionato».

Art. 130 - *Requisiti della merce.* — Le contrattazioni si riferiscono sempre a capi sani, ben nutriti, a «gozzo vuoto» e bene inpeninati.

Art. 131 - *Imballaggio.* — L'imballaggio è costituito di solito da cassette in plastica o cartone; per il pollame vivo il compratore porta il suo imballaggio sempre di plastica.

Art. 132 - *Consegna.* — La consegna del pollame vivo avviene presso l'azienda del venditore; quella del pollame morto franco magazzino del compratore.

Art. 133 - *Consegna ripartita.* — Per grosse partite il ritiro della merce può avvenire in più riprese, però entro la settimana definita contrattualmente come quella di consegna della merce.

Art. 134 - *Verifica della merce.* — La verifica della merce viene effettuata sul luogo e all'atto della consegna.

Art. 135 - *Pagamento.* — Il pagamento si intende a contanti, salvo pattuizioni diverse. Trattandosi, però, di grosse partite, il pagamento può essere eseguito nel giorno di mercato successivo a quello della contrattazione, entro otto giorni dall'acquisto della merce, computando in tale termine anche il giorno della contrattazione.

Art. 136 - *Reclami.* — Se la merce non corrisponde ai requisiti dichiarati dal venditore, il compratore deve contestare la partita subito all'atto del ritiro della merce, all'atto del ricevimento per il pollame morto.

2. PULCINI DI 1° GIORNO

Art. 137 - *Forma del contratto.* — I contratti vengono conclusi in genere per iscritto, specie se la esecuzione è ripartita nel tempo.

Art. 138 - *Unità base di contrattazione.* — I pulcini si contrattano a numero.

Art. 139 - *Consegna.* — La merce si intende contrattata franco domicilio compratore, salvo diversa pattuizione.

Salvo esplicita deroga, nessuna tolleranza è ammessa sul termine pattuito.

Art. 140 - *Imballaggio.* — L'imballaggio, di solito, scatola in cartone da 50 o 100 pulcini, è fornito dal venditore ed è considerato «a perdere».

Art. 141 - *Verifica della merce.* — La verifica della merce in qualità e quantità si fa a domicilio dell'acquirente, all'atto del ricevimento.

Art. 142 - *Garanzie sanitarie.* — I pulcini si intendono esenti da malattie contagiose delle quali è obbligatoria la denuncia ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie.

I pulcini destinati alla riproduzione o alla produzione di uova da consumo vengono consegnati dal venditore, salvo accordi in contrario, vaccinati contro la malattia di Marek.

Ove tuttavia la malattia abbia egualmente a manifestarsi, di norma all'allevatore è riconosciuto un parziale risarcimento del danno nell'entità che si definisce di solito amichevolmente fra le parti.

Art. 143 - *Pagamento.* — Per i pulcini da carne il pagamento si effettua di solito a fine ciclo, ovvero dopo circa 60-70 gg. Per le femmine per uova da consumo il pagamento è definito in sede di accordo di compravendita.

Art. 144 - *Tolleranza sessaggio.* — Per le femmine da uova, sia da consumo che da riproduzione, vendute sessate, è ammessa una tolleranza di errori di sessaggio del 2%. Gli eventuali errori di sessaggio vanno denunciati entro otto giorni dalla scoperta.

3. UOVA DA CONSUMO

Art. 145 - *Conclusione del contratto.* — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 146- *Forma del contratto.* — Le contrattazioni, di regola, avvengono verbalmente o, trattandosi di grosse partite, per iscritto.

Art. 147- *Clausole speciali.* — Nella prima incetta (merce in natura) le contrattazioni si fanno senza distinzione di qualità, per uova di produzione locale, fresche della settimana, come vengono fornite dai produttori, cioè non scelte.

Restano a carico del venditore le uova guaste, puntate, nere, covate e rotte in partenza.

Nelle contrattazioni in cui alla quantità pattuita si fa seguire la parola «circa» è ammessa una differenza, in più o in meno, del 5% sulla quantità convenuta.

Art. 148- *Unità base di contrattazione.* — Le contrattazioni avvengono oltre che a numero anche a peso.

Art. 149- *Imballaggio.* — L'imballaggio (cassa) viene, di solito, fornito dal compratore. Ogni cassa contiene 360 uova, divise in strati composti da 12 contenitori da 30 uova cadauno più due contenitori ad uso protezione, considerati tutti a perdere.

Art. 150- *Consegna.* — Il termine di consegna viene fissato di comune accordo fra le parti.

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore.

Art. 151- *Pagamento.* — Il prezzo è pattuito, generalmente, ad un tanto per uovo, franco magazzino venditore.

Per le piccole partite, qualora non siano state pattuite speciali condizioni, il pagamento s'intende a contanti; trattandosi di grosse partite, esso può seguire nel giorno di mercato successivo a quello della contrattazione, o comunque, entro otto giorni dall'acquisto della merce, computando in tale termine il giorno della contrattazione, previo talvolta adeguato acconto alla consegna della merce.

Art. 152- *Reclami.* — I reclami per la qualità, freschezza e peso, come pure quelli per i difetti o vizi o per le uova mancanti, devono essere fatti entro le 24 ore dal ricevimento della merce, non computando in tale termine i giorni festivi.

4. UOVA DA COVA

Art. 153- *Conclusione del contratto.* — Il contratto si perfe-

zione nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 154 - *Forma del contratto.* — Per piccole partite in consegna singola la forma della contrattazione è verbale. Per grosse partite, di norma con consegne ripartite in un lasso di tempo variabile da 2-4 settimane a 6-8 mesi, la forma è scritta.

Art. 155 - *Clausole speciali.* — La contrattazione indica la razza o incrocio delle galline produttrici, il peso minimo e massimo delle singole uova espresso in grammi (gr. 52-70) con esclusione di quelle malformate, doppie, con macchie di sangue e con guscio rotto o incrinato.

Art. 156 - *Garanzie di fecondità.* — Il contratto specifica la garanzia di fecondità delle uova in termini percentuali su ogni partita consegnata, escludendosi di norma dal computo le uova a «germe morto». Le modalità di controllo della infedeltà eccedente quella tollerata vengono stabilite di comune accordo. Di norma le uova infedeli vengono tenute a disposizione del venditore per il controllo per 48-72 ore dal momento della comunicazione telegrafica al venditore della riscontrata eccedenza. Le uova infedeli eccedenti la percentuale tollerata vengono rimborsate al loro prezzo pieno dal venditore al compratore.

Art. 157 - *Unità base di contrattazione.* — Le uova da cova vengono contrattate a numero.

Art. 158 - *Imballaggio.* — L'imballaggio viene di solito fornito dal venditore e si tratta di norma di cartoni da 360 uova, contenente 12 vassoi da 30 uova cadauno, considerati a perdere.

Art. 159 - *Pagamento.* — Il prezzo è pattuito un tanto per uovo, franco magazzino del venditore o franco destino.

Il pagamento avviene di norma a 20-30 giorni dalla data di consegna.

Art. 160 - *Reclami.* — I reclami, esclusi quelli per infedeltà, relativi a qualità, freschezza, peso, difetti o vizi o per uova mancanti devono essere fatti entro le 24 ore dal ricevimento della merce, non computando in tale termine i giorni festivi.

CAPITOLO 2

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

a) Frumento (1)

Art. 161 - *Norma generale.* — Quando, nelle disposizioni che seguono, non è fatta espressa dichiarazione in contrario, si intende che gli usi di cui al presente capitolo valgono, oltre che per i cereali (grano, granone, riso, avena, segala, orzo) anche per i legumi secchi.

Art. 162 - *Ordinazione.* — Le ordinazioni avvengono verbalmente o per iscritto.

Art. 163 - *Conclusioni del contratto.* — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 164 - *Forma del contratto.* — I contratti sono verbali o scritti.

Il compratore ritira il campione e, quando si tratta di quantità rilevanti, viene redatto uno stabilito, firmato dal mediatore e generalmente dai contraenti.

In mancanza dello stabilito, e per piccoli quantitativi, vengono segnati, sull'involucro di carta contenente il campione, il prezzo, la quantità e la data di consegna; spesso dentro l'involucro contenente il campione viene posto un foglietto con l'annotazione delle particolari clausole convenute.

Art. 165 - *Clausole speciali.* — La clausola «salvo visita» viene raramente usata; se è convenuta, si fissa, d'accordo, il periodo entro il quale la visita deve avvenire.

Art. 166 - *Specie di vendita.* - *Contratti su campione, su denominazione e su caratteristiche.* — I contratti vengono conclusi in base a campioni reali, ai quali la merce deve corrispondere completa-

(1) Gli usi riportati si riferiscono anche al granoturco, al riso, ai cereali minori e ai legumi secchi.

mente; i campioni, salvo contrario desiderio delle parti, non si suggellano.

I contratti vengono anche conclusi su denominazione; in tal caso la merce deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura, avuto riguardo, a seconda della provenienza, alla buona media dell'annata ed al tempo e luogo di consegna.

Nei contratti conclusi su caratteristiche vengono indicati: peso specifico, quantità massima di corpi estranei e umidità. Qualora le parti si accordino per abbuoni, la misura degli stessi è quella indicata nei contratti-tipo.

Quando le vendite si effettuano su campione reale o su campione tipo, il campione di vendita viene usualmente diviso fra il mediatore ed il compratore. La parte in mano del mediatore farà fede in caso di contestazione. Se il venditore lascia il campione in mano del compratore, senza procedere al preventivo suggellamento, non avrà diritto di sollevare alcuna contestazione sulla autenticità del medesimo.

Art. 167 - *Unità base di contrattazione.* — La merce viene contrattata a peso; l'unità base di contrattazione è il quintale netto da tara.

Art. 168 - *Consegna.* — La consegna può essere «immediata», «pronta», «differita» entro un periodo prefissato, oppure «ripartita» nel corso di più periodi di tempo successivi.

Nel silenzio del contratto la consegna s'intende «pronta».

I termini di consegna, stabiliti nel contratto, valgono anche come termini di ritiro.

I termini di consegna o ritiro sono improrogabili.

In caso di mancata consegna o ritiro della merce nel termine stabilito dal contratto, la parte adempiente può chiedere la risoluzione del contratto.

La consegna può essere convenuta «franco partenza», o «franco arrivo»; nel primo caso la merce deve essere data «franco carro o camion o vagone partenza», nel secondo caso la merce deve essere data «franco carro o camion a domicilio del compratore» o «franco stazione arrivo».

In tutti i casi il compratore deve prendere in consegna la merce già spedita e conservarla diligentemente nei suoi magazzini anche

se ritenga di aver diritto di rifiutarla.

Nel silenzio del contratto si intende che la consegna deve avvenire «franco partenza».

Con le clausole «in carro», «in camion», «sul posto», si intende che la consegna deve avvenire presso il magazzino del venditore, il quale deve portare la merce sul carro o sul camion del compratore, che curerà la spedizione del carico. Qualora la merce venga venduta alla rinfusa da piccole aziende e per modesti quantitativi, il compratore è tenuto al carico della merce con la propria attrezzatura.

Con la clausola «in stazione» s'intende che il venditore deve portare là merce alla prossima stazione a lato del vagone ferroviario.

Con la clausola «sul vagone» s'intende che il venditore deve curare il carico della merce sul vagone.

Nelle vendite con una delle clausole «in carro», «in camion», «in stazione» o «sul posto», qualora la merce non venga venduta alla rinfusa, il venditore è tenuto ad insaccare la merce ed a legare i colli fornendo i relativi legacci.

Art. 169 - *Tolleranza*. — Se la quantità viene indicata con la formula «circa» è ammessa una differenza del 5% in più o in meno con pagamento del quantitativo effettivamente consegnato.

Quando la quantità non è seguita dalla formula «circa», è sottintesa una tolleranza sul peso del 2% con pagamento del quantitativo effettivamente consegnato ⁽²⁾.

Art. 170 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce*. — La pesatura si effettua nel luogo di consegna. Salvo patto contrario, le pesature compiute dietro richiesta, dal vettore ferroviario, vincolano il compratore.

Art. 171 - *Pagamento*. — Il pagamento è a pronto (entro otto giorni dal ricevimento della merce), salvo altre condizioni previste dal contratto.

⁽²⁾ Si riporta, di seguito, il testo dell'accordo fra le categorie economiche interessate sul contratto tipo per la commercializzazione del granoturco a stagione da essicare, intervenuto nel corso del 1978 e di cui la Camera di Commercio di Vicenza ha preso atto, e che è adottato con carattere di uniformità dagli operatori della Sala Borsa di Vicenza:

Art. 172 - *Mediazione*. — La provvigione è corrisposta dopo l'esecuzione del contratto e va pagata da entrambe le parti, in base alle seguenti tariffe:

— frumento:

- nelle contrattazioni fra commercianti e industriali L. 75 al q.le per parte;
- nelle contrattazioni fra agricoltori e commercianti o industriali L. 200 il q.le da parte del venditore e L. 100 al q.le da parte del compratore;

— granoturco:

- nelle contrattazioni fra commercianti e industriali L. 50 al q.le per parte;

«Per la commercializzazione del granoturco a stagione da essicare si considerano le seguenti detrazioni in peso per quintale di granoturco verde e le seguenti tolleranze:

| Umidità | DETRAZIONI IN KG. PER Q.LE DI GRANOTURCO VERDE | | |
|---------|--|---|--------|
| | per acqua contenuta | per spese di essicazione e perdite di lavorazione | Totale |
| 25% | — | — | — |
| 26% | 1,31 | 0,19 | 1,50 |
| 27% | 2,62 | 0,38 | 3,00 |
| 28% | 3,93 | 1,07 | 5,00 |
| 29% | 5,24 | 1,78 | 7,00 |
| 30% | 6,55 | 2,45 | 9,00 |
| 31% | 7,86 | 3,64 | 11,50 |
| 32% | 9,17 | 4,83 | 14,00 |
| 33% | 10,48 | 6,52 | 17,00 |

- per le frazioni di punto le detrazioni di cui sopra sono fatte in proporzione;
- per umidità superiore al 33% il compratore ha diritto di rifiutare il granoturco;
- per umidità inferiore bonifico dell'1% per ogni 1% o frazione in proporzione;
- Tolleranze ammesse:
 - rotture sino al 4% tollerato senza detrazioni, da 4,01% o frazione abbuono proporzionale dello 0,50%;
 - impurità farinose sino al 2% tollerate senza detrazioni, da 2,01% a 3% o frazione, abbuono proporzionale dello 0,50%;
 - corpi estranei sino all'1% tollerati senza detrazione, da 1,01% a 2% o frazione, abbuono proporzionale dell'1%;
 - chicchi germinati sino all'1% tollerati senza detrazioni, da 1,01% a 2% o frazione, abbuono proporzionale dell'1%.

Per le differenze eccedenti le parti si accorderanno valutando caso per caso.

— Umidità certificata da laboratorio autorizzato».

- nelle contrattazioni fra agricoltori e commercianti o industriali L. 200 al q.le da parte del venditore e L. 75 al q.le da parte del compratore;
- granoturco in pannocchie: L. 150 al q.le per parte;
- fagioli: 2% per parte;
- avena, segala e orzo: L. 75 al q.le per parte.

b) Granoturco

(Vedere nota 1 a pag. 23)

c) Riso

(Vedere nota 1 a pag. 23)

d) Cereali minori (segala, orzo, avena, ecc.)

(Vedere nota 1 a pag. 23)

e) Patate

(Vedere nota 3 a pag. 27)

f) Ortaggi ⁽³⁾

Art. 173 - *Ordinazione e prenotazione.* — Le ordinazioni avvengono verbalmente nel mercato e verbalmente o per iscritto nel luogo di produzione. Spesso la merce viene prenotata.

Art. 174 - *Conclusione del contratto.* — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 175 - *Forma del contratto.* — I contratti fra produttori e commercianti, conclusi nel luogo di produzione, si fanno per iscritto o verbalmente.

(3) Gli usi riportati si riferiscono anche alle patate, alla frutta fresca, agli agrumi e alla frutta secca.

I contratti fra produttori e commercianti o fra commercianti, conclusi nel mercato, si fanno verbalmente; se interviene il commissionario, questi annota la vendita su un apposito registro.

Art. 176 - *Clausole speciali*. — Se il contratto viene concluso presso il produttore e la consegna non è immediata, viene versata una caparra.

Art. 177 - *Specie di vendita*. — La vendita alla produzione avviene su campione.

Art. 178 - *Unità base di contrattazione*. — La merce viene contrattata a peso, fuorché i carciofi, che si contrattano a numero, ed i rapanelli, che si contrattano a mazzetti.

Art. 179 - *Requisiti della merce*. — La merce deve essere matura, sana, fresca, pulita, atta all'alimentazione umana.

Art. 180 - *Consegna*. — La merce viene consegnata nel mercato o nel luogo di produzione.

La consegna viene effettuata subito per le vendite concluse nel mercato.

Nei contratti fra produttori e commercianti per la consegna della merce nel luogo di produzione, il termine di consegna viene sempre regolato dagli accordi all'atto della stipulazione. La consegna ha luogo a maturazione del frutto.

Art. 181 - *Consegna ripartita*. — Allorché si acquista alla produzione e per grossi quantitativi viene convenuta la consegna ripartita.

Art. 182 - *Verifica della merce*. — La merce viene verificata al momento della conclusione del contratto nel luogo di vendita; per quanto concerne la merce contrattata nel mercato durante l'orario di vendita.

Art. 183 - *Tolleranza*. — La clausola «circa», riferita alla quantità della merce, ammette una differenza in più o in meno fino al 5% per la frutta e una differenza in più o in meno fino al 10% per la verdura e gli ortaggi, con pagamento del quantitativo effettivamente consegnato.

Nelle contrattazioni nel mercato non è ammessa alcuna diffe-

renza per calo; nelle contrattazioni nel luogo di produzione la percentuale di calo viene stabilita all'atto del contratto.

Art. 184 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce.* — Le spese di trasporto dal luogo di produzione, accessibile ad autocarro, sono a carico del compratore.

Le spese di pesatura sono a carico del venditore.

Art. 185 - *Pagamento.* — Il pagamento si effettua all'atto della consegna della merce, salvo diversi accordi fra le parti.

Art. 186 - *Reclami.* — Se la merce non corrisponde a quella pattuita si fa luogo ad adeguamento del prezzo oppure a rifiuto della stessa.

Il componimento delle controversie viene tentato in primo tempo dal mediatore o dal commissionario. Le decisioni sulle controversie sorte nei mercati all'ingrosso vengono prese dalle Direzioni dei medesimi. Le controversie devono essere proposte alle Direzioni prima del «prelievo» della merce in contestazione.

Art. 187 - *Usi tecnici relativi alle singole merci.* — Sui singoli colli vengono apposte le indicazioni di varietà, provenienza e classificazione della merce, secondo le norme nazionali e comunitarie.

Art. 188 - *Mediazione.* — La provvigione viene corrisposta dai contraenti all'atto del pagamento della merce, nella misura dell'1% per parte.

Il compenso di commissione è a carico del contraente che ha dato l'ordine di vendere o di comprare; nel caso di commissione di vendita, il commissionario trattiene il compenso sul prezzo incassato; nel caso di commissione di compera il compenso viene aggiunto al costo della merce. Ai commissionari dei Mercati all'ingrosso della provincia spetta una provvigione da concordarsi fra le parti e che, in ogni caso, non può superare il 10% del prezzo di vendita.

g) Uva e mosto

Art. 189 - *Conclusione del contratto.* — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 190 - *Forma del contratto.* — Le contrattazioni all'ingrosso avvengono per iscritto su stabilito e verbalmente, anche con l'intervento del mediatore.

Art. 191 - *Clausole speciali.* — Se viene convenuta la clausola «salvo visita», questa sospende il perfezionamento del contratto, fino alla conferma del compratore.

La caparra viene data nella misura minima del 10% del valore presunto della merce contrattata.

Art. 192 - *Specie di vendita.* — Le contrattazioni avvengono per merce «vista e piaciuta» e riferita a peso; oppure per merce «vista e piaciuta» a peso e a gradazione zuccherina e analizzata all'atto della consegna, col mostimetro-BABO, munito di termometro.

Art. 193 - *Unità base di contrattazione.* — Nelle contrattazioni l'unità base è il quintale.

Art. 194 - *Requisiti della merce.* — Con la espressione «nostrana» si indica l'uva di produzione locale, anche di più qualità, fuorché il clinton ed altri ibridi.

Art. 195 - *Consegna.* — Con la clausola «consegna immediata» si intende che la merce deve essere consegnata al massimo entro 3-4 giorni dalla conclusione del contratto.

Con la clausola «consegna pronta» s'intende che la consegna deve essere effettuata entro un termine massimo di quindici giorni, in relazione alla entità della partita.

Nelle consegne a termine fisso non è ammessa alcuna proroga del termine di consegna.

La consegna si effettua secondo gli accordi intervenuti tra i contraenti.

Art. 196 - *Verifica della merce.* — La verifica avviene all'atto della consegna.

Art. 197 - *Tolleranza.* — Se nell'indicazione della quantità è stata usata la parola «circa», è ammessa una differenza in più o in meno fino al 15%.

Art. 198 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce.* —

Per merce «franco arrivo» il trasporto è a carico del venditore; per merce «franco partenza» il trasporto è a carico del compratore.

La merce viene pesata alla pesa più prossima detraendo la tara reale.

Art. 199 - *Pagamento*. — Il pagamento si effettua al domicilio del venditore al momento della consegna della merce.

Art. 200 - *Obblighi di garanzia del venditore*. — La garanzia del venditore viene a cessare con il mancato ritiro nel termine stabilito.

Art. 201 - *Reclami*. — Il reclamo va fatto al momento della consegna della merce.

Art. 202 - *Arbitrato*. — In caso di controversie generalmente il mediatore funge da amichevole compositore.

Art. 203 - *Mediazione*. — La provvigione viene corrisposta, dopo che la merce è stata consegnata e pagata, in base alle seguenti tariffe:

- uva comune da vino: L. 300 al q.le per parte;
- uve di particolare pregio per vini da bottiglia (uve di collina o leggermente appassite destinate alla produzione di recioto, torcolato e vin santo, ecc.): L. 800 al q.le per parte.

h) Oliva

(nessun uso accertato)

i) Agrumi

(Vedere nota 3 a pag. 27)

l) Frutta fresca

(Vedere nota 3 a pag. 27)

m) Frutta secca

(Vedere nota 3 a pag. 27)

n) Erbe, Sementi e Foraggi

1. ERBE

(nessun uso accertato)

2. SEMENTI

Art. 204 - *Ordinazione*. — Le ordinazioni avvengono verbalmente o per iscritto.

Art. 205 - *Conclusioni del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 206 - *Forma del contratto*. — I contratti sono verbali o scritti.

Il compratore ritira il campione e, quando si tratta di quantità rilevanti, viene redatto uno stabilito, firmato dal mediatore e generalmente dai contraenti.

In mancanza dello stabilito, e per piccoli quantitativi, vengono segnati, sull'involucro di carta contenente il campione, il prezzo, la quantità e la data di consegna; spesso dentro l'involucro contenente il campione viene posto un foglietto con l'annotazione delle particolari clausole convenute.

Art. 207 - *Clausole speciali*. — La clausola «salvo visita» viene raramente usata; se è convenuta, si fissa d'accordo, il periodo entro il quale la visita deve avvenire. Il compratore procede alla visita della merce in monte ed esprime verbalmente o per iscritto il suo gradimento, ritirandone il campione e dichiarandosi soddisfatto con la formula «visitato e piaciuto».

La formula «visitato e piaciuto» rende definitivo il contratto.

Art. 208 - *Specie di vendita*. - *Contratti su campione, su denominazione e su caratteristiche*. — I contratti vengono conclusi in base a campioni reali, ai quali la merce deve corrispondere completamente; i campioni, salvo contrario desiderio delle parti, non si suggellano.

I contratti vengono anche conclusi su denominazione; in tal caso la merce deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura, ed al tempo e luogo di consegna.

Quando le vendite si effettuano su campione reale o su campione tipo, il campione di vendita viene usualmente diviso fra il

mediatore ed il compratore. La parte in mano del mediatore farà fede in caso di contestazione. Se il venditore lascia il campione in mano del compratore, senza procedere al preventivo suggellamento, non avrà diritto di sollevare alcuna contestazione sulla autenticità del medesimo.

Art. 209 - *Unità base di contrattazione.* — La merce in natura viene contrattata a peso; l'unità base di contrattazione è il quintale netto da tara.

Art. 210 - *Consegna.* — La consegna può essere «immediata», «pronta», «differita» entro un periodo prefissato, oppure «ripartita» nel corso di più periodi di tempo successivi.

Nel silenzio del contratto la consegna s'intende «pronta».

Se le tele vengono fornite dal venditore, la consegna «immediata» deve essere eseguita entro tre giorni e la consegna «pronta» entro otto giorni lavorativi a partire dal giorno successivo a quello della data del contratto.

Nel caso che le tele vengano fornite dal compratore, le stesse dovranno essere fatte pervenire in tempo utile, affinché possano essere rispettati i termini di consegna; due giorni non festivi se trattasi di consegna «immediata» e cinque giorni se trattasi di consegna «pronta». Quando le tele non arrivino in tempo utile il venditore può dare corso alla spedizione in sacchi propri da fatturare al prezzo della giornata.

I termini di consegna, stabiliti nel contratto, valgono anche come termini di ritiro.

I termini di consegna o ritiro sono improrogabili.

In caso di mancata consegna o ritiro della merce nel termine stabilito dal contratto o ai sensi dei commi 3° e 4° del presente articolo, la parte adempiente può chiedere la risoluzione del contratto.

La consegna può essere convenuta «franco partenza», o «franco arrivo»; nel primo caso la merce deve essere data «franco carro o camion o vagone partenza», nel secondo caso la merce deve essere data «franco carro o camion a domicilio del compratore» o «franco stazione arrivo».

In tutti i casi il compratore deve prendere in consegna la merce già spedita e conservarla diligentemente nei suoi magazzini anche se ritenga di aver diritto di rifiutarla.

Nel silenzio del contratto si intende che la consegna deve avvenire «franco partenza».

Con le clausole «in carro», «in camion», «sul posto», si intende che la consegna deve avvenire presso il magazzino del venditore, il quale deve portare la merce sul carro o sul camion del compratore, che curerà la spedizione del carico.

Con la clausola «in stazione» s'intende che il venditore deve portare la merce alla prossima stazione a lato del vagone ferroviario.

Con la clausola «sul vagone» s'intende che il venditore deve curare il carico della merce sul vagone.

Nelle vendite con una delle clausole «in carro», «in camion», «in stazione» o «sul posto», il venditore è tenuto ad insaccare la merce ed a legare i colli fornendo i relativi legacci.

Art. 211 - *Tolleranza*. — Se la quantità viene indicata con la formula «circa» è ammessa una differenza del 5%, in più o in meno con pagamento del quantitativo effettivamente consegnato.

Quando la quantità non è seguita dalla formula «circa», è sottintesa una tolleranza sul peso del 2% con pagamento del quantitativo effettivamente consegnato.

Art. 212 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce*. — La pesatura si effettua nel luogo di consegna. Salvo patto contrario, le pesature compiute dietro richiesta, dal vettore ferroviario, vincolano il compratore.

Art. 213 - *Pagamento*. — Il pagamento viene effettuato per contanti integralmente al ricevimento della merce oppure con acconto (salvo conguaglio) in misura approssimativa a presentazione della ricevuta di spedizione.

Art. 214 - *Mediazione*. — La provvigione è corrisposta dopo l'esecuzione del contratto e va pagata in base alle seguenti tariffe:

- grano da semina in natura:
 - nelle contrattazioni fra agricoltori e selezionatori L. 250 al q.le da entrambe le parti;
- frumento selezionato:
 - nelle contrattazioni da selezionatore ad agricoltore L. 500 al q.le (da parte del selezionatore);
 - nelle contrattazioni fra commercianti L. 150 al q.le da entrambe le parti;
- avena, segala e orzo certificati: L. 250 al q.le per parte;
- leguminose da prato certificate: L. 10.000 al q.le per parte per il trifoglio ladino; L. 5.000 al q.le per parte per le altre specie;
- leguminose foraggere (dolico, fava, pisello, ecc.): L. 2.500 al q.le per parte;
- graminacee certificate: L. 1.500 al q.le per parte.

3. FORAGGI

Art. 215 - *Ordinazione*. — L'ordinazione avviene verbalmente o per iscritto.

Art. 216 - *Conclusioni del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 217 - *Forma del contratto*. — I contratti di compravendita di foraggi vengono conclusi verbalmente, trattandosi di piccole partite, e per iscritto, trattandosi di partite di una certa importanza.

I contratti scritti si stendono su stabilito in duplice copia.
La merce viene visitata prima della conclusione del contratto.

Art. 218 - *Clausole speciali*. — La caparra è corrisposta in misura pari al 10% del valore della merce contrattata.

Art. 219 - *Unità base di contrattazione*. — L'unità base di contrattazione è il quintale.

Art. 220 - *Requisiti della merce.* — Le qualità vengono designate nei modi seguenti:

- per il fieno: maggengo, agostano, terzuolo, quartirolo, di prato irriguo e di prato asciutto;
- per l'erba medica: 1°, 2°, 3°, 4° e 5° taglio;
- per il trifoglio pratense: 1°, 2° e 3° taglio;
- per la paglia pressata: paglia di grano, segala, orzo, avena, ecc.

Art. 221 - *Imballaggio.* — Per la paglia ed il fieno pressati dal produttore, l'imballaggio è costituito da filo di ferro o spago e la vendita è fatta a peso lordo (tara per merce).

Art. 222 - *Consegna.* — La consegna avviene sul luogo dove la merce fu visitata.

Nel silenzio del contratto, s'intende che la consegna deve essere pronta.

La clausola «consegna pronta» significa che il compratore deve ritirare la merce entro otto giorni.

Nelle consegne «differite», sia a termine fisso che ripartite, la tolleranza per la consegna è di quindici giorni.

Se la consegna è stata fissata al fienile del venditore ed il compratore non si presenti a ritirare la merce nel giorno stabilito o alla scadenza del termine di tolleranza, il venditore può chiedere o la risoluzione o la esecuzione coattiva del contratto.

Uguale diritto spetta al compratore in caso di mancata consegna, nel termine convenuto da parte del venditore.

Se la merce viene rivenduta prima della consegna, il venditore è sempre tenuto a consegnare la merce all'ultimo acquirente, ma la consegna si intende sempre fatta per ordine e conto del primo compratore.

Art. 223 - *Tolleranza.* — Se la quantità viene indicata con la clausola «circa», è ammessa una differenza del 10% in più o in meno con pagamento del quantitativo effettivamente consegnato.

Art. 224 - *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce.* —

La pesatura si effettua nel luogo di consegna o sulla pesa pubblica più vicina. Nel secondo caso le spese di pesatura vengono sostenute o dal venditore o dall'acquirente o da entrambi in parti uguali, a seconda della località in cui avviene la contrattazione (4).

Art. 225 - *Pagamento*. — Nel silenzio del contratto, il pagamento, per la vendita a pronta consegna, s'intende alla consegna della merce.

Art. 226 - *Risoluzione e rescissione del contratto*. — La merce contrattata deve corrispondere a quella visitata; in caso di difformità il contratto può essere risolto.

Art. 227 - *Arbitrato*. — Ove sorga una controversia, interviene, in un primo tempo, il mediatore per un amichevole componimento.

Se questo non viene raggiunto, le parti nominano ciascuna un arbitro; qualora i due arbitri non si trovino d'accordo, essi procedono alla nomina di un perito competente.

Art. 228 - *Mediazione*. — La provvigione viene corrisposta quando la merce è pagata; essa è a carico di entrambi i contraenti e viene corrisposta sulla base delle seguenti tariffe:

— fieno: 2% per parte; paglia: 3% per parte.

o) Fiori e piante ornamentali
(nessun uso accertato)

p) Piante da vivaio e da trapianto
(nessun uso accertato)

q) Piante officinali e coloniali
(nessun uso accertato)

r) Droghe e spezie
(nessun uso accertato)

(4) Manca un uso uniforme per tutta la Provincia.

CAPITOLO 6

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

f) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie

1. Prosciutti

Art. 229 - *Classificazione*. — Per prosciutti si intendono le coscie di suino rifilate, salate e stagionate per almeno 7 mesi se di peso inferiore a kg. 7 e di almeno 9 mesi se di peso superiore.

Per prosciutti tipici «Veneto - Berico Euganeo» si intendono quelli marchiati dal Consorzio di Tutela, prodotti secondo quanto previsto dalla legge 4/11/1981 n. 628 e regolamento di esecuzione con D.P.R. 17/12/1988, n. 130.

Art. 230 - *Controllo della merce al ritiro*. — Dopo che il compratore ha visitato, «puntato» con apposito ago e ritirato la merce, non ha più diritto di fare alcun reclamo, salvo casi di vizi occulti da denunciarsi entro il termine di giorni 60 e salvo che non siano state osservate durante la lavorazione le norme di legge riguardanti l'impiego degli additivi permessi, con esclusione di quelli non ammessi dalle norme in vigore.

Art. 231 - *Apposizione del contrassegno*. — L'apposizione del contrassegno dell'acquirente (bollo a fuoco, timbro o piombino) serve ad individuare i prosciutti compravenduti, oppure i pezzi dai quali saranno scelti quelli acquistati.

Art. 232 - *Acquisto di partite a termine*. — Nelle compravendite di prosciutti in corso di stagionatura e per consegna dilazionata, il compratore, qualora constati, nei prosciutti contrassegnati, uno scarto per difetti superiore al 25% circa, ha diritto alla risoluzione del contratto, senza obbligo per le parti di risarcire il danno.

Art. 233 - *Scarto*. — Per «scarti» si intendono i prosciutti che, all'esame dell'ago sonda, emanano cattivi odori o che presentano rigonfiamenti provocati da fermentazione, oltre a macchie o esteso reticolo venoso sulla cotenna.

Pertanto, la dicitura contrattuale «sani d'ago ed esenti da altri difetti» indica i prosciutti immuni dai difetti sopra descritti, nonché da vizi occulti, ossa rotte con presenza di macchie conseguenti ad estese emorragie nelle fasce muscolari.

Art. 234 - *Tariffe di mediazione*. — Prosciutti affidati a balia L. 50 il kg. da parte dello stagionatore.

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

a) Legno comune

1. Legname di conifere e di latifoglie ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Art. 407 - *Ordinazione e prenotazione.* — Le ordinazioni avvengono sia verbalmente che per iscritto.

Art. 408 - *Conclusioni del contratto.* — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 409 - *Forma del contratto.* — La compravendita di legname si stipula per iscritto, allorché si tratta di grosse partite. Per l'acquisto di piccole partite da magazzino il contratto è verbale.

Art. 410 - *Unità base di contrattazione.* — La quantità è indicata a metro cubo.

Per legname lavorato, come le tavole piallate e le perline, la unità di misura può essere il metro quadrato lordo.

Il legname duro o da ebanisteria è pagato a quintale od a metro cubo, secondo gli accordi o la varietà del legname.

Art. 411 - *Modo di misurazione.* — I tondoni da sega ed i travi tondi da armatura e da costruzione si misurano a metà della loro lunghezza.

Per le tavole vigono gli usi di Belluno.

Le travature asciate «uso Trieste» si misurano al piede.

Le travature «uso Fiume» devono essere parallele e devono essere tollerati tutti e quattro gli smussi.

⁽¹⁾ Con esclusione del legname di essenze tropicali per cui vedasi punto 2, a pag. 42.

⁽²⁾ Per il legname rozzo vengono osservati, per quanto applicabili, gli usi riportati in questo capitolo.

Le travature segate possono essere a spigolo vivo o a mezzo spigolo (spigolo commerciale).

Lo spigolo delle travi a spigolo vivo non deve presentare smusso su alcun lato.

Il tavolame di legname duro non refilato si misura a metà della lunghezza, calcolando la larghezza a metà smusso oppure a smussi alternati, la lunghezza viene considerata al mezzo dm. inferiore.

Gli eventuali reclami devono essere proposti entro otto giorni dal ricevimento della merce.

Art. 412 - *Requisiti della merce.* — Particolarmente per il tavolame di abete e di larice, si indicano diverse qualità e provenienze.

Il tavolame di abete di produzione nazionale si classifica di qualità 1^a, 2^a, 2^a andante, 3^a, 4^a e «tombante» (corrispondente all'assortimento «monte» degli usi di Belluno) che comprende le prime quattro qualità, escludendo l'ultima e le sottomisure.

Il tavolame di larice si classifica di qualità 1^a, 2^a, 3^a 4^a e «tombante» (corrispondente all'assortimento «monte» degli usi di Belluno) che comprende le tre prime qualità, escludendo l'ultima e le sottomisure.

Al minuto le singole qualità vengono ben distinte seguendo gli usi di Belluno.

Il legname di provenienza estera si intende «parallelo», mentre quello di produzione nazionale normalmente «conico», ma può essere anche parallelo.

Art. 413 - *Consegna.* — Nelle contrattazioni si stabiliscono il termine ed il luogo di consegna: franco confine, franco partenza, franco destino e franco magazzino.

Art. 414 - *Pagamento.* — Nel silenzio del contratto il pagamento avviene in contanti alla consegna; nel caso di consegne ripartite, a ciascuna consegna.

Art. 415 - *Difetti ed adulterazioni della merce.* — Il venditore non risponde dei difetti non apparenti, che non facciano variare la classe della qualità.

Art. 416 - *Dazi e diritti doganali.* — Se si tratta di partite pro-

venienti dall'estero, normalmente queste vengono vendute franco confine nazionalizzate; se è stata convenuta la clausola «franco destino» il porto ferroviario è pagato dall'acquirente, che se ne rivale poi sul venditore.

Art. 417- *Mediazione*. — La provvigione è corrisposta da ambo le parti nella misura del 2%.

2. Legname di essenze tropicali ⁽³⁾

Art. 418- *Ordinazione e prenotazione*. — Le ordinazioni avvengono sia verbalmente che per iscritto.

Art. 419- *Conclusione del contratto*. — Il contratto si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione incondizionata della controparte.

Art. 420- *Forma del contratto*. — La compravendita di legname si stipula per iscritto, allorché si tratta di grosse partite. Per l'acquisto di piccole partite da magazzino, il contratto è verbale.

⁽³⁾ *Segati refilati di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali.*

Gli usi che seguono si riferiscono a segati di comune produzione in Italia.

Si tratta di segati ricavati da tronchi di essenze tropicali e la loro caratteristica distintiva è quella di avere entrambi i bordi delle tavole «refilati», e cioè a spigoli vivi.

A seconda del reciproco andamento dei bordi delle tavole, questi segati si dividono nelle seguenti categorie:

- parallelo effettivo;
- parallelo all'occhio;
- conico.

Gli usi vengono basati sui segati paralleli effettivi essendo questi di normale produzione in tutti i paesi d'origine.

Apposite appendici considereranno le caratteristiche delle altre voci.

I segati refilati possono essere ricavati sia per completamento della lavorazione dei segati non refilati sia per diversa lavorazione mediante preventiva squadratura dei tronchi e successiva riduzione in tavole.

Lo scopo per cui si producono tali segati è quello di consentire il massimo utilizzo del materiale mediante la riduzione massima della presenza di parti inutilizzabili e mediante l'ottenimento di una forma geometrica regolare.

Segati-semirefilati di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali.

Gli usi che seguono si riferiscono ad un particolare tipo di segati di larga produzione in Italia.

Si tratta di segati ricavati da tronchi di essenze tropicali e la loro caratteristica distintiva è quella di avere uno dei bordi delle tavole «refilato», cioè a spigoli vivi,

Art. 421 - *Clausole speciali.* — La caparra non è usata. Se, per accordo delle parti, è versata caparra, e trattasi di grosse partite, la stessa viene imputata proporzionalmente al valore di ciascuna consegna.

Nelle contrattazioni di legnami, che debbono essere espressamente segati a misure speciali, il compratore, se richiesto, è tenuto a versare un anticipo a titolo di garanzia.

Art. 422 - *Unità base di contrattazione.* — La quantità è indicata a metro cubo.

Per il legname lavorato, come le tavole piallate e le perline, l'unità di misura può essere il metro quadrato.

Il legname di essenze tropicali è pagato a quintale od a metro cubo, secondo gli accordi o la varietà del legname.

Art. 423 - *Modo di misurazione.*

Tronchi interi di essenze tropicali

— *Lunghezza:* viene rilevata di cm. 10 in cm. 10 con arrotondamento ai dieci centimetri inferiori quando non vengono raggiunti i 10 cm. pieni.

mentre l'altro conserva e segue, totalmente o parzialmente, l'originaria superficie esterna del tronco da cui deriva.

Per cui, essendo solo per «metà» refilati, essi hanno assunto la denominazione commerciale di «semirefilati».

Si ottengono prevalentemente dalla settura di tronchi precedentemente spaccati per metà, in senso longitudinale, ma anche da successive lavorazioni su tavole non refilate, mediante la refilatura a spigoli vivi di un bordo di esse (e quindi anche con presenza di alburo sui due bordi della tavola) o mediante taglio mediano di esse nel senso della larghezza.

Lo scopo per cui si producono tali segati è quello di limitare o arginare alcuni difetti tipici dei segati non refilati e di offrire all'utilizzatore un filo diritto pressapoco parallelo alla fibra che serve d'aiuto per i successivi tagli nonché una maggiore maneggevolezza, senza peraltro raggiungere i costi del refilato integrale.

Segati in biglie (boules) di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali.

Un tronco si intende segato in boules quando è segato e ricomposto nella sua forma originaria od almeno le tavole di uno stesso tronco sono collocate in modo da essere facilmente identificate.

I tronchi di grosso diametro sono considerati in boules anche se le tavole sono segate a metà larghezza al fine di renderle più maneggevoli. Sono altresì considerati in boules anche i tronchi nelle cui tavole centrali è stato eliminato il cuore guasto.

Scopo principale della vendita in boules infatti è che l'utilizzazione abbia a disposizione una consistente quantità di materiale ricavato dalla stessa pianta e pertanto con le medesime caratteristiche.

Nel caso di un tronco le cui testate risultino tagliate trasversalmente, la misura della lunghezza viene calcolata fra i punti più vicini.

— *Circonferenza*: il criterio base della misurazione di un tronco rimane quello della rilevazione, mediante nastro metrico, della sua circonferenza a metà lunghezza. La circonferenza viene misurata sotto corteccia. Il nastro metrico deve essere teso ad ottenere la massima possibile aderenza alla superficie del pezzo misurato.

— *Abbuoni*: il tronco viene venduto per come appare nella sua esteriorità. Gli eventuali difetti riscontrabili esternamente non influiscono sulla sua misurazione — che è sempre totale —, bensì soltanto sulla sua classificazione di qualità e, di conseguenza, sulla patteggiatura del relativo prezzo.

Il criterio di misura prescinde dai termini della qualità. Nessun tipo di abbuono è previsto, salvo precisi accordi tra le parti in relazione alla classificazione che al tronco stesso viene attribuita (cioè nel caso che la concessione di un determinato abbuono valga a far rientrare il tronco stesso in una classifica superiore, in quanto il difetto possa considerarsi eliminato).

Segati semirefilati di produzione nazionale e ricavati da tronchi di essenze tropicali

— *Lunghezza*: calcolata al mezzo decimetro pieno inferiore.

— *Larghezza*: calcolata dividendo per due la somma delle larghezze delle due facce, arrotondando al cm. pieno, secondo il criterio qui esemplificato:

| | | |
|----------------------|------|------------------|
| media risultante cm. | 24,1 | |
| | 24,2 | |
| | 24,3 | calcolare cm. 24 |
| | 24,4 | |
| | 24,5 | |
| | 24,6 | |
| | 24,7 | calcolare cm. 25 |
| | 24,8 | |
| | 24,9 | |

Il rilievo delle larghezze deve avvenire a metà della lunghezza della tavola. In presenza di tavole particolarmente malformate sul bordo non refilato è ammessa la media delle misure rilevate ad $1/3$ e $2/3$ della lunghezza.

In presenza di ragionevoli lotti con spessore e lunghezza costanti la misura può essere rilevata anche col sistema della cordella metrica, fermo restando il concetto di arrotondamento finale come da tabella che precede.

Segati refilati di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali

— *Lunghezza*: calcolata al mezzo decimetro pieno inferiore.

— *Larghezza*: rilevata in qualsiasi punto della tavola, fatta eccezione per i 20 cm. terminali di ogni testata, arrotondando al cm. pieno secondo il criterio qui esemplificato:

| | | |
|----------------------|------|------------------|
| media risultante cm. | 24,1 | |
| | 24,2 | |
| | 24,3 | calcolare cm. 24 |
| | 24,4 | |
| | 24,5 | |
| | 24,6 | |
| | 24,7 | calcolare cm. 25 |
| | 24,8 | |
| | 24,9 | |

Segati in (boules) di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali

La misurazione va effettuata a metà lunghezza della tavola facendo la media delle due facce o per semplicità misurando sempre interamente da un solo lato uno smusso.

Si precisa che la larghezza viene sempre arrotondata al centimetro pieno, secondo il criterio qui esemplificato:

| | | |
|----------------------|------|------------------|
| media risultante cm. | 24,1 | |
| | 24,2 | |
| | 24,3 | calcolare cm. 24 |
| | 24,4 | |

24,5
24,6
24,7 calcolare cm. 25
24,8
24,9

Art. 424 - *Requisiti della merce.*

Segati semirefilati di produzione nazionale provenienti da tronchi di essenze tropicali

Qualità 1^a - 2^a:

1^a Deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10 x 150 e/o 7,5 x 200.

Detto ricavo deve essere non inferiore al 70% della superficie di ogni tavola.

2^a Deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10 x 100 e/o 6 x 125.

Detto ricavo deve essere non inferiore al 65% della superficie di ogni tavola.

Le percentuali si riferiscono a segati le cui dimensioni rientrano nei dati dimensionali che seguono.

La superficie considerata è quella della faccia più stretta.

Le caratteristiche finali che i pezzi netti ricavati devono avere sono:

- prismatura;
- fibra ragionevolmente diritta nel corpo del pezzo, fatta eccezione per le ondulazioni o sovrapposizioni della fibra che comunque non alterino la resistenza meccanica del pezzo;
- assenza di alborno.

La percentuale di 1^a, considerata sulla totalità della partita, non deve essere inferiore al 40%.

Dimensioni:

- *Lunghezze:*
 - minima m. 2,00
 - media m. 3,50 o meglio
 - misure crescenti di cm. 10 in 10

- *Larghezze:*
minima cm. 15
media cm. 25 o meglio.

La larghezza minima nominale si intende quella della faccia stretta, rilevata a metà lunghezza della tavola.

Per quanto alla larghezza minima effettiva in qualsiasi punto della tavola, è ammesso che sia inferiore (comunque mai inferiore a 12 cm.) purché tale minore larghezza non interessi più di un terzo della lunghezza della tavola.

Spessori

- sono considerati di normale produzione gli spessori da mm. 40 a 80 incluso, con progressione di mm. 5 in 5;
- è ammessa una tolleranza sullo spessore di ± 2 mm.;
- a parte sono da considerarsi i cali naturali per stagionatura.

Caratteristiche di lavorazione

Spessori

Su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anormale, con superficie limitata ad un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a ± 4 mm. sullo spessore nominale.

In caso di deficienze maggiori, per maggiore profondità o maggiore superficie, è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata.

A parte quanto sopra, è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole, purché limitatamente ad una lunghezza di cm. 10 per testata e per una profondità massima di ± 4 mm. sullo spessore nominale.

Su un numero limitato di pezzi (massimo 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a ± 3 mm. sullo spessore nominale.

Spessori inferiori a mm. 40.

Possono essere prodotti a completa somiglianza di quelli di produzione normale.

Per i maggiori costi di produzione che essi comportano, costi dovuti alla minore resa, maggiori costi di segagione o manipolazioni, viene indicata una scala di maggiorazione dei prezzi. Detta scala indica un massimo ed è applicabile prendendo a base il prezzo relativo agli spessori normali (da mm. 40 a 80).

| | |
|-----------------|----------------|
| spessore mm. 20 | massimo 20,00% |
| spessore mm. 25 | massimo 16,00% |
| spessore mm. 30 | massimo 13,00% |
| spessore mm. 35 | massimo 10,00% |

Sugli spessori da mm. 20 - 25 - 30 la tolleranza di spessore è ridotta a ± 1 mm.

Spessori speciali a richiesta

Possono essere prodotti a richiesta del compratore. È prevista in tal caso la riduzione delle percentuali di utilizzo del 1° e del 2° rispettivamente al 60 e 55%.

Intestatura

Tutte le tavole devono essere ragionevolmente intestate.

Difetti

Sono divisi in due categorie a seconda che interessino la totalità della tavola e quando anche la superficie dei pezzi netti a ricavarli (cat. A) oppure le sole parti escluse da quanto prima (cat. B).

Categoria A:

- superficiali fenditure di stagionatura;
- superficiali chiavi e nodi sani;
- venature colorate;
- ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura.

Categoria B:

- spaccature diritte di testata con lunghezza massima pari alla larghezza della tavola;

- fenditure di stagionatura alle testate;
 - presenza di buchi sparsi di tarli sia sull'alburno che sul durame;
 - buchi isolati di vermi sull'alburno;
 - altri difetti dell'alburno come presenza di marcio o cotto, purché il difetto interessi solo 1/3 (in lunghezza) della tavola;
 - presenza di tracce di fenditure e altri difetti di cuore sul bordo rifilato della tavola;
 - presenza su un solo bordo della tavola di troncare trasversali delle fibre (cosiddetti colpi di vento) ma limitati ad una profondità massima del 20% rispetto alla larghezza della tavola.
- La determinazione di detta profondità deve essere fatta a vista su una tavola non piallata.

Alburno

La presenza dell'alburno sui segati semirefilati è ovvia e non costituisce in nessun caso difetto o diminuzione di valore del materiale, tranne i casi previsti nella voce difetti.

Pertanto l'alburno è considerato parte integrale delle tavole a tutti gli effetti.

Tuttavia è necessario che, considerando la faccia minore delle tavole, la fascia di alburno in ogni caso non abbia larghezza media superiore ad un terzo della larghezza di ciascuna tavola considerata.

Segati refilati di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali

Qualità 1^a/2^a.

La percentuale di 1^a, considerata sulla totalità della partita, non deve essere inferiore al 40%.

Qualità 1^a: deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10 x 150 e/o 7,5 x 200. Detto ricavo deve essere non inferiore al 90% della superficie di ogni tavola, con ammessi solo i difetti di cui alla Categoria A.

Qualità 2^a: deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10 x 100 e/o 6 x 125. Detto ricavo deve essere non inferiore all'85% della superficie di ogni tavola, con ammessi solo i difetti di cui alla Categoria A.

Le percentuali si riferiscono a segati le cui dimensioni rientrano nei dati dimensionali che seguono.

Le caratteristiche finali che i pezzi netti ricavati devono avere sono:

- parallelismo effettivo;
- fibra sensibilmente dritta nel corpo del pezzo, tollerate ondulazioni o sovrapposizioni della fibra che comunque non alterino la resistenza meccanica del pezzo.

Dimensioni:

- *Lunghezze:*
minima m. 1,80
media m. 3,00 o meglio
misure crescenti di cm. 10 in 10
- *Larghezze:*
minima cm. 15
media cm. 20 o meglio

Spessori

Sono considerati di normale produzione gli spessori da mm. 40 a 80 incluso, con progressione di mm. 5 in 5.

È ammessa una tolleranza sullo spessore di ± 2 mm.

A parte sono da considerarsi i cali naturali per stagionatura.

Caratteristiche di lavorazione

Spessori

Su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anormale, con superficie limitata ad un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a ± 4 mm. sullo spessore nominale. In caso di deficienze maggiori, per maggiore profondità o maggiore superficie è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata:

- a parte quanto sopra è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole, purché limitatamente ad una lunghezza di cm. 10 per testata e per una profondità massima di ± 4 mm. sullo spessore nominale;

- su un numero limitato di pezzi (massimo 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a ± 3 mm. sullo spessore nominale.

Intestatura

Tutte le tavole devono essere ragionevolmente intestate.

Difetti ammessi

Sono divisi in due categorie a seconda che interessino la totalità della tavola e quindi anche la superficie dei pezzi netti a ricavarci (cat. A) oppure le sole parti della tavola restanti dopo il ricavo dei pezzi netti (cat. B).

Categoria A:

- Superficiali fenditure di stagionatura.
- Superficiali chiavi e nodi sani.
- Venature colorate.
- Ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura.

Categoria B:

- Spaccature diritte di testata con lunghezza massima pari alla larghezza della tavola.
- Fenditure di stagionatura alle testate.
- Presenza di buchi sparsi di tarli sia sull'alburno che sul durame.
- Presenza di tracce di fenditure e altri difetti di cuore su un bordo della tavola.
- Presenza su un solo bordo della tavola di troncature trasversali delle fibre (cosiddetti colpi di vento) ma limitati ad una profondità massima del 15% rispetto alla larghezza della tavola.

La determinazione di detta profondità deve essere fatta a vista su tavola non piallata.

Parallelismo

I due bordi delle tavole devono essere paralleli. È ammessa solo

una lieve conicità dovuta a lavorazione fino ad un massimo dell'1% della larghezza della tavola. Il controllo del parallelismo deve essere effettuato a 20 cm. da ogni testata.

Nei nominati 20 cm. terminali possono esservi imperfezioni di maggiore entità, comunque limitate al 4% della larghezza della tavola.

Refilato parallelo all'occhio

Il parallelismo di questi segati può essere solo apparente e cioè apparire tali solo all'occhio.

In effetti i due bordi delle tavole possono essere non paralleli presentando una conicità fino al 5% della larghezza della tavola.

La conicità va rilevata a 20 cm. da ogni testata.

In considerazione di tale caratteristica la percentuale di ricavo dei pezzi netti è così variata:

1° = 80% invece di 90%

2° = 75% invece di 85%

Refilato conico

Sono segati nei quali la conicità è anche apparente e supera il 5 per cento.

In considerazione di tale caratteristica la percentuale di ricavo dei pezzi netti è così variata:

1° = 70% invece di 80%

2° = 60% invece di 75%

Smusso

Su di un massimo del 20% delle tavole è ammessa la presenza di smusso. Essa può interessare un lato e un bordo delle tavole per una profondità fino ad 1/3 dello spessore delle tavole e per una larghezza massima di 1/5 della lunghezza della tavola stessa.

Alburno

L'alburno è considerato parte integrale delle tavole. Tuttavia è necessario che la fascia di alburno in ogni caso non abbia larghezza media superiore ad 1/3 della larghezza di ciascuna tavola considerata.

Segati in biglie (boules) di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali.

Qualità

In considerazione di questa finalità le boules devono essere di elevata qualità. Pertanto le boules di qualità scadente saranno rinegoziate.

Da quanto suesposto si ricava che non esistendo per le boules possibilità di classificazione, queste devono essere collaudate boule per boule.

Dimensioni tavole

— *Lunghezze:*

minima m. 2,00

media m. 3,50

— *Larghezze:*

minima cm. 20

media cm. 35 o meglio.

La larghezza sopradescritta si intende per boules segate intere. Per le boules con le tavole segate a metà questa scende a:

— *Larghezza:*

minima cm. 15

media cm.25 o più.

Per un terzo delle tavole che compongono la boule è ammessa una larghezza minima inferiore di 5 cm.

Spessori

Sono considerati standard gli spessori da mm. 40 a mm. 80 incluso con progressione di mm. 5 in 5.

È ammessa una tolleranza sullo spessore di ± 2 mm.

A parte sono sempre considerati i cali naturali per stagionatura.

Caratteristiche di lavorazione

Spessori

Su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anormale, con superficie limitata da un massimo di $1/3$ di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a ± 5 mm., sullo spessore nominale. In caso di deficienze maggiori, per maggior profondità o maggiore superficie è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata.

A parte quanto sopra è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole purché limitatamente ad una lunghezza di cm. 15 per testata e per una profondità massima di ± 5 mm. sullo spessore nominale.

Su un numero limitato di pezzi (massimo 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a ± 4 mm. sullo spessore nominale.

Intestatura

È eseguita a facoltà del produttore.

Difetti

È ammessa senza l'obbligo dei benefici la presenza dei seguenti difetti:

- Superficiali fenditure di stagionatura.
- Superficiali chiavi e nodi sani.
- Venature colorate.
- Ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con pianatura.
- Spaccature diritte alle testate con profondità massima pari alla lunghezza della tavola.
- Spaccature alle testate inclinate o parallele alle facce della tavola con lunghezza massima pari a metà larghezza della tavola.
- Presenza di buchi di tarli nell'alburno purché con densità massima di n. 1 buco per m. 1 e purché la larghezza del buco non superi il cm. di diametro.
- Altri difetti dell'alburno come presenza di marcio o cotto, purché il difetto interessi solo $1/3$ (in lunghezza) della tavola.

Sono pure tollerati, ma con l'obbligo di bonificarli interamente i seguenti difetti:

- L'alburno alterato o cotto per oltre un terzo della lunghezza della tavola.
- Le spaccature provocate dai cosiddetti colpi di vento sino alla loro totale eliminazione quando superino in numero di una spaccatura ogni m. 1,50.
- Il cuore molle o marcio.
- Le fenditure laterali quando queste sono presenti almeno ogni 50 cm. e superino 3 cm. di larghezza.

La presenza di nodi comporta un bonifico nella lunghezza di 10 cm. per ogni nodo sulla tavola interessata.

La boule può essere venduta intera, metà o a quarti. In ogni caso le tavole devono essere numerate secondo l'ordine di segazione.

Alburno.

La presenza dell'alburno sui segati in boules è ovvia e non costituisce in nessun caso difetto o diminuzione del valore del materiale, tranne nei casi previsti nella voce difetti.

Pertanto l'alburno è considerato parte integrante delle tavole a tutti gli effetti.

Art. 425 - *Difetti ed alterazioni della merce.* — Il venditore non risponde dei difetti non apparenti.

Tronchi interi di essenze tropicali

a) Rischio inerente all'acquisto del tronco: il tronco viene venduto in quanto tale, indipendentemente dall'utilizzo cui è destinato. Il contenuto interno del tronco rimane a completo ed esclusivo rischio del compratore.

b) Vendita del tronco compresa segazione: anche in questo caso, in cui è il venditore stesso ad effettuare la segazione del tronco, il rischio rimane totalmente a carico del compratore. La segazione è soltanto un servizio aggiuntivo che viene reso in un momento successivo alla vendita del tronco, la quale rimane pertanto soggetta alle regole sopra descritte.

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CAPITOLO 1

USI BANCARI

Art. 696 - *Operazioni di credito documentario.* (artt. 1527, 1530 Cod. Civ.). — Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Codice Civile, alle «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari» accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

Art. 697 - *Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti* (art. 1528 Cod. Civ.). — Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice Civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Aziende di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di credito incaricato durante l'orario di apertura degli sportelli.

Art. 698 - *Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso* (art. 1530 Cod. Civ.). — Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è

fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Art. 699 - *Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione* (art. 1838, comma 2°, Cod. Civ.). — Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto od Aziende di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli. L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Art. 700 - *Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato* (art. 1845 Cod. Civ.). — Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 Codice Civile, il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Art. 701 - *Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere*. — Nel calcolo degli interessi di frazione di anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, a medio e a lungo termine anche in valuta, gli Istituti ed Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Art. 702 - *Chiusura del conto corrente e interesse composto*. — Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

a) *per i conti e depositi non vincolati*, l'interesse semplice maturato annualmente;

b) *per i conti e depositi vincolati*, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;

c) *per i conti correnti*, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L'interesse così portato in conto, produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.

Art. 703 - *Rinnovazione di precedente operazione cambiaria*. — Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 704 - *Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario*. — Le espressioni «fondi a disposizione» o «somme a disposizione» stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Art. 705 - *Accredito in conto «salvo buon fine»*. — L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso.

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del Codice Civile.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

Art. 706 - *Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito* (art. 1856 Cod. Civ.). — Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

Art. 707 - *Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia* (art. 1850 Cod. Civ.). — Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 del Codice Civile, usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

Art. 708 - *Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti* (art. 1283 Cod. Civ.). — Nel caso di mancato pagamento di rate di rimborso di mutui e finanziamenti, estinguibili secondo piani di ammortamento, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute e non pagate.

Art. 709 - *Prestito d'uso*. — Il prestito d'uso dell'oro è il contratto con il quale un soggetto, di solito una Banca, concede in uso ad un altro soggetto (azienda orafa) una certa quantità di metallo prezioso, comunemente oro, affinché questi lo utilizzi liberamente, nell'ambito della sua attività, con l'obbligo di rendere, alla scadenza stabilita, la stessa quantità e qualità del bene ricevuto, nonchè di pagare un corrispettivo per l'utilizzo.

Art. 710 - *Restituzione*. — La restituzione può avvenire anche prima della scadenza prevista comunque con un preavviso di tre mesi.

TITOLO VII

ALTRI USI

CAPITOLO 6

USI ALBERGHIERI

Art. 734 - *Prenotazioni*. — La prenotazione con caparra si considera valida fino alle ore 10.00 del giorno successivo a quello stabilito. Se entro tale periodo il cliente non accede all'albergo o non ne giustifica l'impedimento in base a cause di forza maggiore, la caparra viene incamerata dall'albergatore senza obbligo di trasferire la prenotazione ad altra data successiva.

La prenotazione non garantita da caparra è valida fino alle ore 18.00 del giorno stabilito salvo avviso di arrivo ad ora successiva.

In caso di prenotazioni confermate per iscritto, pure via telex o fax, l'albergatore tiene a disposizione le stesze oltre il limite delle ore 18.00, anche in mancanza di pagamento della caparra, fino al mattino successivo della prima notte prenotata. In caso di mancato arrivo, dopo la prenotazione per iscritto e senza precedenti disdette entro le ore 20.00 del giorno stesso, l'albergatore potrà richiedere il pagamento del solo pernottamento di una notte, dimostrando la mancata utilizzazione.

Art. 735 - *Caparra*. — La caparra viene stabilita in misura non superiore ad un terzo del costo totale relativo alla permanenza fissata dal cliente e comunque non inferiore al costo di pernottamento di una notte.

Art. 736 - *Pensione completa*. — Col termine «pensione completa» si intende l'alloggio e la somministrazione della prima colazione, della seconda colazione e del pranzo serale. Le bevande sono escluse. Per il trattamento di pensione completa è stabilita una tariffa specifica calcolata in modo forfettario, comunque quantificata entro i limiti denunciati.

Art. 737 - *Orario pasti*. — La direzione ha la facoltà di non somministrare pasti fuori orario.

Art. 738 - *Pasti non consumati nel periodo di pensione completa*. — Quando il cliente usufruisce di un periodo più o meno lungo della «pensione completa» l'albergatore è tenuto a fornirgli — in luogo del pasto non consumato in albergo — un cestino contenente quanto necessario ad un pasto, sempre che il cliente richieda detta prestazione alternativa entro la sera precedente il giorno della consumazione del pasto.

Art. 739 - *Rimborso pasti non consumati*. — I pasti non consumati in albergo danno diritto ad un rimborso pari a un terzo del prezzo praticato per pranzo a prezzo fisso, purché sia dato avviso entro le ore otto.

Art. 740 - *Termine di rilascio delle stanze*. — Il rilascio della stanza da parte del cliente, deve avvenire entro le ore 11.00 del giorno della partenza.

Il mancato rispetto del termine dà diritto all'albergatore del prezzo della stanza come fosse stata usufruita per una ulteriore permanenza di una notte.

Art. 741 - *Animali*. — È vietato portare animali in albergo, salvo autorizzazione dell'albergatore.

Art. 742 - *Cose dimenticate*. — In caso di reperimento di oggetti dimenticati dal cliente, l'albergatore può rispedirli al cliente in caso di richiesta facendosi rimborsare le spese sostenute, o tenute a disposizione in deposito, per un anno, un mese e un giorno.

Art. 743 - *Corrispondenza*. — Nel caso di corrispondenza indirizzata al cliente e pervenuta dopo la sua partenza l'albergatore potrà:

- respingerla al mittente;
- rispedirla al cliente;
- riconsegnarla all'ufficio postale.

In nessun caso la corrispondenza potrà essere trattenuta o, tanto meno, distrutta.

CAPITOLO 7

USI PUBBLICITARI

Art. 744 - *Principali forme di pubblicità.* — Le principali forme di pubblicità in uso sono:

- a) Pubblicità «tabellare» (advertising);
- b) Promozioni ed incentivazioni;
- c) Sponsorizzazioni;
- d) Pubblicità diretta;
- e) Pubbliche relazioni;
- f) Fiere e manifestazioni;
- g) Presentazione ed informazione tecnico-scientifica del prodotto o del servizio (merchandising);
- h) Immagine coordinata di azienda (corporate image) o di prodotto (brand image).

Art. 745 - *Autodisciplina.* — Nell'elaborazione dei messaggi pubblicitari, gli operatori si uniformano alle regole dell'Autodisciplina Pubblicitaria e si adeguano alle determinazioni dei suoi Organi (¹).

Art. 746 - *Prestazioni dell'agenzia.* — Sono prestazioni dell'agenzia:

- l'analisi preliminare del mercato e del prodotto su dati forniti dal committente;
- strategia di comunicazione a sè stante;
- la pianificazione dell'investimento pubblicitario (budget) sui mezzi giudicati idonei agli scopi prefissi;
- l'ideazione e la progettazione della comunicazione (testi e visualizzazione dei messaggi);
- le trattative con i fornitori (per l'acquisto di quanto necessario per effettuare la comunicazione pubblicitaria);

(¹) Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), costituito il 27/1/77.

- le trattative con i mezzi (per l'acquisto degli «spazi» pubblicitari destinati a veicolare il messaggio);
- i rapporti con i mezzi per la realizzazione della diffusione (traffico);
- il controllo dell'effettuazione della pubblicità;
- il controllo delle fatturazioni dei mezzi e dei fornitori.

Art. 747 - *Preventiva approvazione dell'utente.* — Tutti gli aspetti di ideazione e progettazione della pubblicità e il preventivo dei costi sono sottoposti alla approvazione dell'utente prima della sua effettuazione.

Art. 748 - *Compenso dell'agenzia.* — Il compenso assume di regola una delle seguenti forme:

a) «a commissione» percentuale su quanto fatturato all'utente da mezzi e fornitori, al netto di I.V.A., per la realizzazione delle azioni pubblicitarie. Tale commissione è del 15% ⁽²⁾ allorché l'agenzia fornisca tutte le prestazioni di cui all'art. 746.

La Commissione viene fatturata dall'agenzia, via via che mezzi e fornitori emettono all'utente le relative fatture. Tale commissione sarà fatturata dall'agenzia all'utente anche nei casi in cui i mezzi non la prevedano o non la riconoscano, nonchè per la produzione.

b) «a fee», cioè a corrispettivo fisso, generalmente corrisposto in quote mensili, dall'utente stesso.

c) «a onorari dei creativi». Gli onorari per i creativi e altri tariffari professionali fanno riferimento alla normativa ed al tariffario AIAP.

Art. 749 - *Prestazioni tecniche e specialistiche.* — Le prestazioni tecniche strettamente inerenti l'approntamento dei materiali (esecutivi, patinate, fotocomposizioni, fotografie, fotolito, traduzioni, adattamenti o riduzioni) e le prestazioni specialistiche (ricerche di mercato espressamente concordate con l'utente, test sul prodotto o sulla distribuzione, attività promozionali e di pubbliche relazioni, di direct marketing, sponsorizzazioni, progettazione di marchi e confezioni, materiali per punto vendita, portfoli, soggetti speciali diversi, dalla campagna ecc.) vengono remunerate a parte dall'utente, previo preventivo.

Sono rimborsate le spese solo se autorizzate.

⁽²⁾ Corrispondente agli Usi internazionali.

Art. 150 - *Gare di committenti privati.* — È uso presso Committenti privati indire gare fra più agenzie o studi allo scopo di scegliere le proposte migliori. Se la gara è ad inviti, è uso fissare un rimborso spese per i partecipanti.

In caso di indizione gare di privati, i materiali e le idee dei partecipanti sono pubblicati solo con il consenso dell'agenzia, salvo diverso patto sottoscritto dai partecipanti stessi. I materiali sono restituiti in buone condizioni ai partecipanti.

Art. 751 - *Ristorno.* — L'agenzia, già retribuita dall'utente a norma dell'art. 748 alla quale i mezzi o i loro concessionari riconoscano una commissione sui corrispettivi loro pagati dall'utente per la diffusione della pubblicità, ristorna, cioè accredita all'utente stesso, le commissioni che abbia ricevuto.

Art. 752 - *Proprietà dei materiali.* — Tutto il materiale creativo ed esecutivo occorrente all'azione pubblicitaria resta di esclusiva proprietà e godimento del «creativo» (agenzia, studio grafico o professionista della comunicazione).

Quanto corrisposto dall'utente infatti remunera la sola attività professionale per il tipo di utilizzo e per il periodo stabilito dalle parti e non la cessione dei diritti di utilizzazione e/o di proprietà dei materiali, salvo espresso patto scritto.

Qualora l'utente intenda utilizzare tale materiale, sia parzialmente, sia dopo lo scioglimento del rapporto, per qualsiasi impiego, dovrà essere stabilito un ulteriore compenso in accordo fra le parti.

Art. 753 - *Prestazioni della casa di produzione.* — Sono prestazioni principali della casa di produzione:

- l'organizzazione della produzione;
- la realizzazione di audiovisivi;
- gli adempimenti tecnici, legali ed amministrativi per la programmazione e la diffusione degli audiovisivi;
- la consegna del materiale ai mezzi (circuiti cinematografici ed emittenti radio televisive).

Art. 754 - *Organizzazione della produzione.* — L'organizzazione della produzione comprende l'acquisizione e la retribuzione delle prestazioni del regista e del personale di ripresa (direttore di fotografia, tecnici vari, ecc.), l'acquisto dei diritti di utilizzazione delle musiche, l'acquisizione e la retribuzione dei vari interpreti.

Il soggetto e la sceneggiatura vengono solitamente forniti alla casa di produzione dall'agenzia di pubblicità del committente.

Art. 755 - *Prestazioni del committente.* — Con il pagamento del corrispettivo, il committente acquisisce i diritti di utilizzazione pubblicitaria degli audiovisivi.

Art. 756 - *Conservazione del materiale.* — La casa di produzione custodisce gratuitamente i negativi e i supporti originali (masters) di audiovisivi per un periodo di almeno tre anni dalla data della prima programmazione.

Art. 757 - *Durata e limiti.* — In difetto di pattuizione circa modalità e limiti di impiego, l'utilizzazione del materiale realizzato con la partecipazione del modello o interprete è estesa ad ogni utilizzazione pubblicitaria possibile.

Art. 758 - *Esclusiva merceologica.* — Il modello o interprete è tenuto a non prestarsi, per la durata dell'utilizzazione prevista, alla pubblicità di prodotti concorrenti.

Art. 759 - *Usi comuni.* — Sono usi comuni nei contratti di diffusione pubblicitaria:

a) l'onere del committente di fornire, nei tempi tecnici necessari al mezzo, il materiale pubblicitario da diffondere;

b) la facoltà del mezzo di rifiutare il materiale fornito dal committente anche in relazione al contenuto;

c) la necessità, di espressa pattuizione, per «posizioni» particolari.

INCOTERMS
REGOLE INTERNAZIONALI PER L'INTERPRETAZIONE
DEI TERMINI COMMERCIALI
(Pubblicati e tradotti a cura della Camera di Commercio
Internazionale)

INTRODUZIONE

Scopo degli Incoterms

1. Gli Incoterms hanno lo scopo di fornire un insieme di regole internazionali, aventi carattere facoltativo, che permettano una precisa interpretazione dei termini commerciali più comunemente usati nella compravendita internazionale. Si evita, così, o quanto meno si riduce considerevolmente, l'incertezza dovuta alle diverse interpretazioni date agli stessi termini nei vari Paesi.

2. Spesso le parti contraenti ignorano le differenze tra gli usi commerciali dei rispettivi Paesi. Ciò può causare malintesi, controversie, liti che comportano perdita di tempo e di denaro. Per porre rimedio a questi problemi la Camera di Commercio Internazionale pubblicò nel 1936 una serie di regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali, note sotto il nome di «Incoterms 1936». Integrazioni e modifiche a questi termini sono state appurate nel 1953, nel 1967, nel 1976, nel 1980 ed ora nel 1990, al fine di rendere tali regole più vicine alle pratiche commerciali internazionali correnti.

Perché i nuovi Incoterms?

3. Una delle principali ragioni di questa nuova revisione degli Incoterms è stato il desiderio di adattare tali termini al crescente utilizzo della trasmissione elettronica dei dati (EDI). La presente versione 1990 degli Incoterms rende possibile la trasmissione elettronica dei dati quando le parti sono tenute a fornire diversi docu-

menti (quali la fattura commerciale, i documenti necessari per lo sdoganamento della merce o i documenti che provino la consegna della merce, come pure i documenti di trasporto). Particolari problemi sorgono quando il venditore deve fornire un documento di trasporto negoziabile, quale la polizza di carico, che è usata frequentemente allo scopo di vendere la merce durante il trasporto. In questi casi è di grande importanza, qualora si faccia ricorso all'EDI, assicurarsi che il compratore abbia la stessa posizione giuridica che egli avrebbe potuto conseguire se avesse ricevuto la polizza di carico dal venditore.

Nuove tecniche di trasporto

4. Un'altra delle ragioni per cui si è proceduto alla revisione degli Incoterms è stato il cambiamento delle tecniche di trasporto, in particolare l'unitizzazione del carico in containers, il trasporto multimodale e il trasporto roll-on/roll-off con veicoli stradali e vagoni ferroviari nel trasporto marittimo a breve distanza. Negli Incoterms 1990, il termine «Franco vettore... luogo convenuto» è stato riformulato per adattarlo a tutti i tipi di trasporto indipendentemente dal modo e dalla combinazione dei differenti modi di trasporto usati. Ne è seguita la soppressione di due dei termini che nella precedente versione degli Incoterms si riferivano a particolari modi di trasporto (FOR/FOT e FOB aeroporto).

MODO DI TRASPORTO E INCOTERM 1990 CORRISPONDENTE

| | | |
|---|------------|--|
| Qualsiasi modo di trasporto compreso quello multimodale | EXW | Franco fabbrica (... luogo convenuto) |
| | FCA | Franco vettore (... luogo convenuto) |
| | CPT | Trasporto pagato fino a (... luogo di destinazione convenuto) |
| | CIP | Trasporto e assicurazione pagati fino a (...luogo di destinazione convenuto) |
| | DAF | Reso frontiera (...luogo convenuto) |
| | DDU | Reso non sdoganato (... luogo di destinazione convenuto) |
| | DDP | Reso sdoganato (... luogo di destinazione convenuto) |
| | | |

| | |
|--|--|
| Trasporto aereo | FCA Franco vettore (... luogo convenuto) |
| Trasporto ferroviario | FCA Franco vettore (... luogo convenuto) |
| Trasporto marittimo e per vie navigabili interne | FAS Franco lungo bordo (porto di imbarco convenuto) FOB Franco a bordo (... porto di imbarco convenuto) CFR Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto) CIF Costo, assicurazione e nolo (... porto di destinazione convenuto) DES Reso ex ship (... porto di destinazione convenuto) DEQ Reso banchina (... porto di destinazione convenuto) |

Nuovo modo di presentazione degli Incoterms

5. In occasione della revisione ad opera del Gruppo di lavoro della CCI, è stato suggerito di presentare i termini commerciali in modo diverso dalle precedenti edizioni per renderne più facile la lettura e la comprensione. I termini sono stati raggruppati in quattro diverse categorie di base designate dalla lettera iniziale delle rispettive sigle (v. tabella che segue): si comincia con l'unico termine secondo il quale il venditore deve mettere a disposizione del compratore la merce presso i propri locali (il *termine-“E”*: EXW); segue il secondo gruppo di termini, in base ai quali il venditore deve consegnare la merce al vettore nominato dal compratore (i *termini-“F”*: FCA, FAS e FOB), si continua con i *termini-“C”* in base ai quali il venditore deve stipulare il contratto di trasporto, ma non sopporta i rischi di perdita o di danni alla merce o le spese addizionali derivanti da fatti avvenuti dopo l'imbarco e la spedizione (CFR, CIF, CPT e CIP); infine vi sono i *termini-“D”* secondo i quali il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi per portare le

merci fino al paese di destinazione (DAF, DES, DEQ, DDU e DDP). Una tavola di questa nuova classificazione si trova di seguito.

INCOTERMS 1990

| | | |
|--|--|--|
| Gruppo E Partenza | EXW | Franco fabbrica |
| Gruppo F Trasporto principale non pagato | FCA FAS FOB | Franco vettore Franco lungo bordo Franco a bordo |
| Gruppo C Trasporto principale pagato | CFR CIF CPT CIP | Costo e nolo Costo, assicurazione, nolo Trasporto pagato fino a... Trasporto e assicurazione pagati fino a... |
| Gruppo D Arrivo | DAF DES DEQ DDU DDP | Reso frontiera Reso ex ship Reso banchina Reso non sdoganato Reso sdoganato |

Inoltre, per tutti questi termini, i rispettivi obblighi delle parti sono stati raggruppati sotto 10 titoli, ciascuno dei quali indica sotto la lettera A la posizione del venditore e sotto la lettera B quella del compratore sullo stesso oggetto. Così, per esempio, se in conformità dell'art. A.3 il venditore deve stipulare e pagare il contratto di trasporto, nell'art. B.3, dove si fa riferimento alla posizione del compratore, sotto il titolo «Contratto di trasporto» si leggerà «Nessun obbligo». Ciò, ovviamente, non significa che il compratore non possa stipulare i contratti necessari per far arrivare la merce nel luogo di destinazione desiderato; egli, semplicemente, non ha alcun obbligo in tal senso nei confronti del venditore. Per quanto concerne la ripartizione tra le parti delle spese relative a dazi, tasse

ed altri oneri ufficiali, come pure delle spese per l'espletamento delle formalità doganali, i termini chiariscono come tali spese si ripartiscano fra le parti sebbene, ovviamente, il venditore possa non aver alcun interesse in ciò che il compratore farà della merce dopo che egli gliel'abbia consegnata.

Altrettanto, in alcuni termini, quali quelli del Gruppo «D», al compratore non interessa sapere in quali spese può incorrere il venditore per portare la merce al luogo di destinazione convenuto.

Usi del porto o di un particolare commercio

6. Dal momento che i termini commerciali devono necessariamente poter essere usati in commerci ed aree geografiche differenti, non è sempre possibile definire con precisione gli obblighi delle parti. In una certa misura è perciò necessario fare riferimento agli usi di quel particolare commercio o luogo o agli usi che le parti stesse possono aver instaurato nelle loro precedenti relazioni (V. l'art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci del 1980). È ovviamente auspicabile che il venditore ed il compratore assumano informazioni su tali usi commerciali al momento della stipula del loro contratto e che, in caso di incertezze, essi chiariscano la loro posizione giuridica inserendo delle clausole adeguate nel contratto stesso. Tali disposizioni particolari, inserite dalle parti nel loro contratto, prevarrebbero, sostituendole o modificandole, sulle corrispettive regole interpretative dei vari Incoterms.

Le opzioni del compratore

7. In certe situazioni può essere impossibile, al momento della conclusione del contratto di vendita, precisare il punto esatto o anche il luogo in cui la merce deve essere consegnata dal venditore al vettore o a destinazione. Per esempio, in quel momento, può essere solo possibile fare riferimento ad una zona o un luogo piuttosto esteso, come un porto di mare, e si può pertanto convenire che il compratore abbia il diritto o il dovere di designare successivamente un punto più preciso in tale zona o luogo. Se il compratore è obbligato a designare il punto preciso e omette di farlo, egli sopporterà i rischi e le spese addizionali derivanti da tale omissione.

Inoltre, il fatto che il compratore non eserciti il suo diritto di indicare il punto della consegna può dare al venditore il diritto di scegliere lui il punto che più gli conviene.

Sdoganamento

8. È consigliabile che lo sdoganamento venga effettuato dalla parte domiciliata nel paese dove tale sdoganamento deve essere eseguito o almeno da qualcuno che agisce per suo conto. Sarà, dunque, l'esportatore che normalmente sdognerà la merce all'esportazione, mentre l'importatore sdognerà la merce all'importazione. Secondo alcuni termini commerciali, tuttavia, il compratore si impegna a sdoganare la merce all'esportazione nel paese del venditore (EXW, FAS) e, in altri termini, il venditore si impegna a sdoganare la merce all'importazione nel paese del compratore (DEQ e DDP). È superfluo dire che in tali casi il compratore ed il venditore, rispettivamente, devono sopportare ogni rischio derivante dal divieto di esportazione e di importazione. Essi devono anche assicurarsi che le autorità consentano che lo sdoganamento sia effettuato da una parte non domiciliata nel paese in questione o da altra persona che agisce per suo conto. Problemi particolari sorgono quando il venditore si impegna a consegnare la merce all'interno del paese del compratore in luoghi che non possono essere raggiunti se la merce non è stata precedentemente sdoganata all'importazione. La consegna in tali luoghi può essere compromessa dal fatto che il compratore non adempie l'obbligo di sdoganamento (V. i commenti al termine DDU qui di seguito).

Può accadere che il compratore voglia prendere in consegna la merce presso i locali del venditore secondo quanto stabilito nel termine EXW o voglia ricevere la merce lungo il bordo della nave, secondo quanto stabilisce il termine FAS, ma voglia che sia il venditore a sdoganare la merce all'esportazione. In questo caso le parole «sdoganato all'esportazione» dovrebbero essere aggiunte al termine commerciale scelto. Viceversa, può accadere che il venditore sia disposto a consegnare la merce secondo il termine DEQ o DDP, ma senza assumere, in tutto o in parte, l'obbligazione del pagamento dei dazi o di altre tasse o oneri ufficiali dovuti a causa dell'importazione della merce; nel caso di non pagamento totale,

le parole «diritti doganali non pagati» dovrebbero essere aggiunte dopo il termine DEQ; se il venditore non vuole pagare determinate imposte od oneri, questi dovrebbero essere esclusi aggiungendo, ad es., «IVA esclusa» dopo DEQ o DDP.

È stato osservato, inoltre, che in molti paesi è difficile per i venditori stranieri non solo ottenere la licenza di importazione, ma anche sgravi dai diritti doganali (detrazione dell'IVA ecc.). Il termine «Reso non sdoganato», risolve tale problema per il venditore.

In certi casi, tuttavia, è il venditore, cui incombe l'obbligo di far trasportare la merce fino ai locali del compratore nel paese di importazione, che desidera espletare le formalità di sdoganamento senza però pagare i diritti doganali. In questo caso è necessario aggiungere al termine DDU una specificazione, per es. «DDU, formalità doganali espletate».

Imballaggio

9. Nella maggior parte dei casi, le parti sanno anticipatamente qual è l'imballaggio idoneo per il trasporto della merce fino a destinazione. Tuttavia, poiché l'obbligo del venditore di imballare la merce può variare a seconda del tipo e della durata del trasporto scelto, si è ritenuto necessario stabilire che il venditore deve imballare la merce in modo idoneo a permetterne il trasporto ma solo se le circostanze relative al trasporto gli sono state rese note prima che il contratto di vendita sia stato concluso (cfr. art. 35.1 e 35.2.b della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci del 1980, che stabiliscono che la merce, incluso l'imballaggio, deve essere «idonea all'uso particolare espressamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze indichino che il compratore non aveva fatto affidamento sulla competenza o sulla valutazione del venditore, o che non era da parte sua ragionevole farlo»).

Ispezione della merce

10. In molti casi il compratore farà bene a prevedere un'ispezione della merce prima o nel momento in cui il venditore la rimette

al vettore (cosiddetta ispezione prima della spedizione o PSI, da «Pre-Shipment Inspection»). Salvo che il contratto stabilisca diversamente, è il compratore che deve sopportare le spese di tale ispezione, eseguita nel suo interesse. Comunque, se l'ispezione viene eseguita perché il venditore deve ottemperare a disposizioni imperative del suo paese relative all'esportazione della merce, le spese di tale ispezione saranno a suo carico.

Franco vettore... (luogo convenuto) (FCA)

11. Come è stato già detto, il termine FCA può essere usato in tutti i casi in cui il venditore adempie il suo obbligo rimettendo la merce ad un vettore designato dal compratore. Si è previsto che questo termine possa essere utilizzato anche per il trasporto marittimo in tutti i casi in cui la merce non può essere caricata sulla nave nel modo tradizionale, cioè facendole oltrepassare la murata della nave. È superfluo osservare che non è appropriato usare il tradizionale termine FOB quando il venditore è tenuto a consegnare la merce presso un terminale di carico prima dell'arrivo della nave, perché in tale caso, egli dovrebbe continuare a sopportare i rischi e le spese senza, però, poter più controllare la merce né dare istruzioni relativamente alla sua custodia.

È il caso di sottolineare che secondo i termini del Gruppo «F», il venditore è tenuto a consegnare la merce per il trasporto conformemente alle istruzioni del compratore poiché è quest'ultimo a dover stipulare il contratto di trasporto e designare il vettore. Non è, perciò, necessario precisare nel termine commerciale il modo nel quale il venditore deve rimettere la merce al vettore.

Ciononostante, vengono fornite indicazioni sulle modalità abituali di consegna per i differenti modi di trasporto al fine di permettere agli operatori commerciali di usare il termine FCA come un termine del Gruppo «F» di applicazione generale.

Allo stesso modo può sembrare superfluo dare una definizione di «vettore» dal momento che spetta al compratore indicare al venditore la persona alla quale consegnare la merce affinché sia trasportata. Tuttavia, poiché il vettore ed il documento di trasporto sono molto importanti per gli operatori commerciali, il preambolo del termine FCA contiene una definizione di «vettore». In questo

contesto è da notare che il termine «vettore» non si riferisce solo ad imprese che effettuano realmente il trasporto, ma include anche imprese che si impegnano ad effettuare o a far effettuare il trasporto, assumendo la stessa responsabilità di un vettore. In altre parole, il termine «vettore» sta ad indicare sia chi effettua il trasporto sia chi si impegna a farlo effettuare. A questo riguardo, poichè la posizione degli spedizionieri varia da paese a paese e secondo gli usi della professione, nel preambolo si fa presente che il venditore deve ovviamente eseguire le istruzioni del compratore che gli impongono di consegnare la merce ad uno spedizioniere anche se lo spedizioniere si rifiuta di assumere la responsabilità tipica del vettore, rimanendo quindi fuori della definizione di «vettore».

I termini del Gruppo «C» (CFR, CIF, CPT e CIP)

12. Nei termini del Gruppo «C», il venditore deve stipulare il contratto di trasporto secondo le condizioni usuali a sue spese. Perciò, il punto fino al quale egli dovrà sopportare le spese relative al trasporto deve necessariamente essere indicato dopo il termine del Gruppo «C» scelto. Nei termini CIF e CIP, il venditore deve anche stipulare un contratto di assicurazione e sopportare la relativa spesa.

Dal momento che il punto che segna la divisione delle spese si trova nel paese di destinazione, si crede di solito, a torto, che i termini del Gruppo «C» siano dei «contratti all'arrivo», secondo i quali il venditore non è liberato da tutti i rischi o spese che dal momento in cui la merce arriva effettivamente al punto convenuto. È il caso di ripetere, invece, che i termini del Gruppo «C» sono della stessa natura dei termini del Gruppo «F», secondo i quali il venditore adempie le obbligazioni contrattuali nel paese d'imbarco o di spedizione. Perciò, i contratti di vendita che rientrano nel Gruppo «C» fanno parte della categoria di «contratti alla partenza» come quelli che rientrano nel Gruppo «F».

Nei termini «C» il venditore è tenuto a pagare il prezzo del trasporto della merce, secondo l'itinerario usuale e le modalità abituali, fino al luogo di destinazione concordato, ma il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure le spese addizionali che pos-

sono derivare da eventi posteriori alla rimessa della merce al fine del trasporto, sono a carico del compratore. I termini del Gruppo «C», differenti in questo da tutti gli altri termini, contengono due momenti «critici»: la divisione delle spese e la divisione dei rischi. Per questo bisogna essere molto prudenti quando si aggiungono, nei termini del Gruppo «C», obbligazioni a carico del venditore relative ad un periodo successivo al momento critico summenzionato, cioè il momento della divisione dei rischi. La vera essenza dei termini del Gruppo «C» è proprio quella di sollevare il venditore da ogni ulteriore rischio o spesa una volta che egli abbia adempiuto le sue obbligazioni stipulando il contratto di trasporto e rimettendo la merce al vettore e, nel caso dei termini CIF e CIP, stipulando anche un contratto di assicurazione.

Può anche accadere che il venditore concordi con il compratore di incassare il pagamento a mezzo di un credito documentario, presentando alla banca i documenti di trasporto stabiliti. Sarebbe decisamente contraria a questo usuale modo di pagamento nel commercio internazionale l'eventualità che il venditore sopporti dei rischi e delle spese supplementari dopo che il pagamento sia stato effettuato secondo un credito documentario o in altro modo sulla base dell'imbarco o della spedizione della merce. Va da sé, comunque, che il venditore deve pagare tutto ciò che è dovuto al vettore, indipendentemente dal fatto che il prezzo del trasporto sia stato pre-pagato o sia da pagare a destinazione, ad eccezione delle spese addizionali che possono derivare da eventi successivi all'imbarco e alla spedizione.

Se è uso procurare più contratti di trasporto che includono il trasbordo della merce in luoghi intermedi al fine di raggiungere la destinazione convenuta, il venditore deve sopportare tutte queste spese comprese quelle di trasbordo della merce da un mezzo all'altro. Tuttavia, se il vettore esercita il suo diritto di trasbordo – o una clausola simile – per superare ostacoli impreveduti (quali ghiaccio, congestioni, disordini sociali, scioperi, ordini governativi, guerra od operazioni militari), tutte le spese supplementari che ne risultano saranno a carico del compratore.

13. Accade abbastanza spesso che le parti desiderino chiarire entro quali limiti il venditore debba procurare un contratto di tra-

sporto che includa le spese di scarico. Dato che tali spese sono normalmente incluse nel nolo, quando la merce è trasportata da linee di navigazione regolari, il contratto di vendita frequentemente stabilisce che la merce debba essere così trasportata o almeno che debba essere trasportata alle condizioni di traffico di linea («liner terms»). In altri casi, la parola «messa a terra» è aggiunta ai termini CFR e CIF. Tuttavia, si raccomanda di non aggiungere abbreviazioni ai termini del Gruppo «C» salvo che, nel relativo commercio, il significato delle abbreviazioni sia chiaramente compreso ed ammesso dalle parti contraenti o dalla legge applicabile o dagli usi commerciali. In ogni caso, il venditore non dovrebbe – e anzi non potrebbe – assumere una qualsivoglia obbligazione da adempiere all'arrivo della merce nel luogo di destinazione senza snaturare i termini del Gruppo «C», dato che i rischi per il ritardo accumulato durante il trasporto sono a carico del compratore. Di conseguenza, tutte le obbligazioni con scadenza devono riferirsi necessariamente al luogo di imbarco o di spedizione, per es. «imbarco (spedizione) non oltre il...». Un accordo del tipo «CFR Amburgo non oltre il...» è indubbiamente inappropriato e dà adito a diverse interpretazioni. Si potrebbe credere che le parti vogliano intendere che la merce debba effettivamente arrivare ad Amburgo alla data indicata, nel qual caso il contratto non sarebbe un «contratto alla partenza» ma un «contratto all'arrivo», oppure si potrebbe pensare che il venditore debba imbarcare la merce sufficientemente in tempo perché essa possa arrivare ad Amburgo prima della data indicata, salvo che il ritardo del trasporto sia dovuto ad eventi imprevedibili.

14. Nel commercio di prodotti di base e derrate accade che la merce sia acquistata durante il trasporto per mare; in considerazione di tali casi, la locuzione «merce viaggiante» («afloat») è aggiunta al termine commerciale. Dato che il rischio di perdita o di danni alla merce, secondo i termini CFR e CIF, dovrebbe essere già passato dal venditore al compratore, possono sorgere problemi di interpretazione.

Una soluzione potrebbe essere quella di mantenere il significato usuale dei termini CFR e CIF relativamente al passaggio dei rischi dal venditore al compratore, il che comporterebbe l'assunzione da parte del compratore dei rischi eventualmente già verifica-

tisi prima della conclusione del contratto di vendita di merci viaggianti. L'altra soluzione sarebbe quella di far coincidere il passaggio del rischio con il momento in cui il contratto è concluso. La prima soluzione potrebbe essere la più pratica poiché è, di solito, impossibile verificare la condizione della merce durante il trasporto. Per questa ragione la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci all'art. 68 dispone che «se così risulta dalle circostanze, il rischio è a carico del compratore già dal momento in cui la merce è stata consegnata al vettore che ha emesso i documenti relativi al contratto di trasporto». Vi è tuttavia un'eccezione a questa regola quando «il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che la merce era perita o aveva subito avaria e non l'aveva notificato al compratore». L'interpretazione dei termini CFR o CIF, perciò, con l'aggiunta della locuzione «merce viaggiante», dipenderà dalla legge applicabile al contratto di vendita. Si consiglia, quindi, alle parti di accettare quale sia il diritto applicabile e le soluzioni che possono derivarne. In caso di dubbio, le parti dovranno chiarire tale questione nel loro contratto.

Incoterms e contratto di trasporto

15. È da sottolineare che gli Incoterms si riferiscono solamente ai termini commerciali usati in un contratto di vendita e non riguardano, quindi, i termini – talvolta identici o simili – che possono essere usati nei contratti di trasporto, in particolare i termini dei diversi contratti di noleggio. I termini usati nei contratti di noleggio sono di solito più precisi relativamente alle spese di carico e di scarico e al tempo necessario per queste operazioni (cosiddette disposizioni di contrastallia). Si consiglia alle parti di un contratto di vendita di tener conto di questo problema, introducendo delle disposizioni precise nel loro contratto in modo che sia specificato nel modo più chiaro ed esatto possibile quanto tempo abbia a disposizione il venditore per caricare la merce a bordo di una nave o su altri mezzi di trasporto forniti dal compratore, come pure il tempo a disposizione del compratore per ricevere la merce dal vettore nel luogo di destinazione. È il caso di specificare, inoltre, se ed in quale misura il venditore debba sopportare i rischi e le spese delle operazioni di carico secondo i termini del Gruppo «F» e

delle operazioni di scarico secondo i termini del Gruppo «C». Il solo fatto che il venditore possa aver stipulato un contratto di trasporto, per es. un contratto di noleggio, spese di scarico escluse («free out»), secondo il quale il vettore, parte del contratto di trasporto, non dovrebbe procedere alle operazioni di sbarco, non significa necessariamente che secondo il contratto di vendita il rischio e le spese per tali operazioni debbano essere a carico del compratore, in quanto, dalle disposizioni del contratto di vendita o dagli usi del porto potrebbe desumersi che il venditore avrebbe dovuto stipulare il contratto di trasporto inclusivo delle operazioni di scaricamento.

L'esigenza di consegna «a bordo» secondo i termini FOB, CFR e CIF

16. Il contratto di trasporto dovrebbe determinare le obbligazioni del caricatore relativamente alla rimessa della merce al vettore. Si osserva che i termini FOB, CFR e CIF rispettano l'uso tradizionale di consegnare la merce a bordo della nave. Se, tradizionalmente, il punto di consegna della merce, in conformità dei termini del contratto di vendita, coincideva con il punto di rimessa della merce per il trasporto le attuali tecniche di trasporto creano un serio problema di «sincronizzazione» tra il contratto di trasporto e il contratto di vendita. Oggigiorno la merce è, di solito, consegnata dal venditore al vettore prima di essere messa a bordo o, talvolta anche prima che la nave sia arrivata nel porto. In tali casi si consigliano gli operatori di utilizzare i termini del Gruppo «F» o «C» che non subordinano la rimessa della merce per il trasporto al caricamento a bordo, e cioè i termini FCA, CPT o CIP invece dei termini FOB, CFR e CIF.

I termini del Gruppo «D» (DAF, DES, DEQ, DDU e DDP)

17. Come si è già detto, i termini del Gruppo «D» differiscono strutturalmente dai termini del Gruppo «C» in quanto, secondo i primi, il venditore è responsabile dell'arrivo della merce nel luogo o nel punto di destinazione convenuto e deve sopportare tutti i rischi e le spese relativi a tale obbligo. Ne deriva che i termini del Gruppo «D» indicano che si tratta di «contratti all'arrivo»,

mentre i termini del Gruppo «C» indicano che si tratta di «contratti alla partenza».

I termini del Gruppo «D» si dividono in due categorie. Secondo i termini DAF, DES e DDU il venditore non è obbligato a consegnare la merce sdoganata all'importazione, mentre secondo i termini DEQ e DDP tale obbligo sussiste. Dato che il termine DAF è usato frequentemente nel trasporto ferroviario, nel quale è uso ottenere dalle ferrovie un documento di trasporto diretto che copre l'intero trasporto fino alla destinazione finale e stipulare un contratto di assicurazione per lo stesso periodo, il termine DAF contiene nell'art. A.8 delle disposizioni a tale fine. Si deve sottolineare, però, che i rischi e le spese derivanti dall'obbligo del venditore di dare assistenza al compratore per l'ottenimento di un documento di trasporto diretto sono a carico di quest'ultimo. Allo stesso modo tutte le spese di assicurazione relative al periodo successivo a quello nel quale il venditore consegna la merce alla frontiera sono a carico del compratore.

Negli Incoterms '90 è stato aggiunto il termine DDU. Questo termine svolge una funzione importante allorché il venditore è disponibile per consegnare la merce nel paese di destinazione senza dover sdoganare la merce all'importazione e pagare i diritti doganali. Ogni qual volta lo sdoganamento all'importazione non presenta alcun problema – come all'interno del Mercato Comune Europeo – l'uso di tale termine è auspicabile ed appropriato. Rispetto ai paesi dove lo sdoganamento all'importazione può risultare difficile e lungo, può essere invece rischioso per il venditore accettare di consegnare la merce al di là del punto di sdoganamento. Sebbene, in conformità degli art. B.5 e B.6 del termine DDU, il compratore debba sopportare i rischi e le spese addizionali causate dal fatto che egli non adempia l'obbligo di sdoganare la merce all'importazione, si consiglia al venditore di non utilizzare il termine DDU rispetto a paesi dove lo sdoganamento della merce all'importazione può presentare delle difficoltà.

La polizza di carico e le procedure EDI

18. Tradizionalmente, la polizza di carico per merce a bordo era l'unico documento accettabile che il venditore potesse presen-

tare secondo i termini CFR e CIF. La polizza di carico svolge tre importanti funzioni, cioè:

- prova la consegna della merce a bordo della nave,
- dà prova del contratto di trasporto,
- è uno strumento di trasferimento dei diritti sulla merce viaggiante attraverso il trasferimento del documento cartaceo ad un'altra parte.

I documenti di trasporto diversi dalla polizza di carico svolgono le prime due funzioni, ma non permettono né di controllare la consegna della merce a destinazione né di rivenderla viaggiante, attraverso la rimessa del documento cartaceo al successivo compratore. A differenza della polizza di carico, gli altri documenti di trasporto indicano la parte legittimata a ricevere la merce a destinazione. Il fatto che la polizza di carico sia richiesta per ottenere la merce dal vettore a destinazione fa sì che sia particolarmente difficile sostituirla con tecniche di trasmissione elettronica di dati (EDI).

Inoltre, è uso emettere la polizza di carico in più originali; di conseguenza è di vitale importanza per il compratore o per la banca che agisce su sue istruzioni assicurarsi, nell'effettuare il pagamento al venditore, che egli abbia presentato tutti gli originali (il cosiddetto «gioco completo»). Ciò è richiesto anche dalle Regole della CCI sui crediti documentari (le cosiddette Norme ed Usi Uniformi, «NUU», pubblicazione CCI n. 400).

Il documento di trasporto deve provare non solo la consegna della merce al vettore ma anche che la merce, per quanto il vettore abbia potuto accertare, sia stata ricevuta in buon ordine e in buono stato. Qualsiasi annotazione inserita nel documento di trasporto che indichi che la merce non era in buono stato fa sì che il documento non sia più «netto» e perciò esso diventa inaccettabile in base alle NUU (art. 18; V. anche la pubblicazione CCI n. 473). Malgrado la particolare natura giuridica della polizza di carico, si prevede che essa venga sostituita dalle tecniche di trasmissione elettronica di dati (EDI) nel prossimo futuro. La versione 1990 degli Incoterms tiene conto, a giusto titolo, di questa prospettiva.

Documenti di trasporto non negoziabili in luogo della polizza di carico

19. In questi ultimi anni si è raggiunta una considerevole semplificazione delle pratiche documentarie. Le polizze di carico sono frequentemente sostituite da documenti non negoziabili simili a quelli che si usano per modi di trasporto diversi dal trasporto marittimo. Questi documenti sono chiamati lettere di trasporto marittimo («sea waybills»), lettere di trasporto marittimo di linea («liner waybills»), ricevute della merce («freight receipts») o varianti di tali espressioni. Si può ricorrere all'uso di questi documenti non negoziabili in molti casi tranne quando il compratore desidera vendere la merce in viaggio, attraverso la rimessa del documento cartaceo al nuovo acquirente. Al fine di rendere possibile tale rivendita, deve essere mantenuta l'obbligazione del venditore di fornire una polizza di carico. In ogni caso, se le parti contraenti sanno che il compratore non intende vendere la merce in viaggio, esse possono concordare espressamente di sollevare il venditore dall'obbligo di fornire una polizza di carico.

Il diritto di dare istruzioni al vettore

20. Un compratore che paghi la merce secondo un termine del Gruppo «C» dovrebbe assicurarsi che il venditore, una volta che egli abbia pagato, non possa più disporre della merce dando nuove istruzioni al vettore. Alcuni documenti di trasporto, utilizzati per particolari modi di trasporto (aereo, stradale o ferroviario), offrono alle parti contraenti la possibilità di impedire al venditore di dare nuove istruzioni al vettore, fornendo al compratore un particolare originale o duplicato della lettera di trasporto contenente una clausola che preclude la possibilità di disporre delle merci. In ogni caso, i documenti usati in luogo della polizza di carico per il trasporto marittimo non contengono di solito tale clausola. Nell'ambito del Comitato Marittimo Internazionale si stanno facendo degli studi al fine di colmare la lacuna dei summenzionati documenti introducendo delle «Regole uniformi per le lettere di trasporto marittimo». Comunque, fino a che questo lavoro non sia stato concluso e non abbia seguito nella pratica, il compratore dovrà evitare di pagare contro tali documenti non negoziabili se ha qualche motivo per diffidare del venditore.

Passaggio dei rischi e delle spese relative alla merce

21. Il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure l'obbligo di sopportare le spese relative alla merce, passano dal venditore al compratore quando il venditore ha adempiuto l'obbligo di consegnare la merce. Per evitare che il compratore possa ritardare il trasferimento dei rischi e delle spese, tutti i termini stabiliscono che il passaggio dei rischi e delle spese possa precedere la consegna se il compratore non prende in consegna la merce come convenuto od omette di dare le istruzioni (circa il momento della spedizione e/o il luogo di consegna) necessarie al venditore per adempiere l'obbligo di consegnare la merce. Condizione perché questo trasferimento anticipato dei rischi e delle spese possa verificarsi è che la merce sia stata individuata come quella destinata al compratore o, come stabilito nei termini commerciali, messa a parte per lui (assegnazione). Questa condizione è particolarmente importante per il termine EXW, dato che secondo tutti gli altri termini la merce dovrebbe essere normalmente identificata come quella destinata al compratore quando sono state prese le misure per l'imbarco o la spedizione della merce (termini del Gruppo «F» e «C») o la sua consegna a destinazione (termini del Gruppo «D»). In casi eccezionali, comunque, la merce può essere spedita dal venditore alla rinfusa senza identificazione della quantità destinata a ciascun compratore e così, in questo caso, il passaggio dei rischi e delle spese non avviene prima che la merce sia stata individuata come detto sopra (V. anche l'art. 69.3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci del 1980).

Riferimento agli Incoterms

22. Gli operatori economici che desiderino utilizzare le presenti Regole devono precisare che i loro contratti saranno regolati dagli «Incoterms 1990».

FRANCO FABBRICA

(...luogo convenuto)

Nel termine «Franco Fabbrica» il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali (per es. stabilimento, fabbrica, deposito ecc.). In particolare – salvo diversa pattuizione fra le parti – il venditore non è tenuto né a caricare la merce sul veicolo fornito dal compratore né a sdoganare la merce all'esportazione. Il compratore sopporta tutte le spese e i rischi per portare la merce dai locali del venditore alla destinazione desiderata. Questo termine rappresenta, quindi, il livello minimo di obblighi per il venditore.

Quando il compratore non è in grado di espletare direttamente o indirettamente le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce sarebbe più appropriato usare il termine FCA.

A. Il venditore deve:

1. *Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.* — Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.
2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Fornire al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l'esportazione della merce.
3. *Contratto di trasporto e di assicurazione.*
 - a) *Contratto di trasporto:* nessun obbligo.
 - b) *Contratto di assicurazione:* nessun obbligo.
4. *Consegna.* — Mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto alla data o nel periodo stipulato o, se nessun luogo o tempo e stato concordato, nel luogo e nel tempo abituali per la consegna di tale merce.
5. *Trasferimento dei rischi.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce

fino al momento in cui essa sia stata messa a disposizione del compratore in conformità dell'articolo A.4.

6. *Ripartizione delle spese.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.6, sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata messa a disposizione del compratore in conformità dell'art. A.4.

7. *Avviso al compratore.* — Avvisare con sufficiente anticipo il compratore della data e del luogo in cui la merce sarà messa a sua disposizione.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Nessun obbligo.

9. *Controllo - imballaggio - marcatura.* — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.

Provvedere a proprie spese all'imballaggio necessario per il trasporto della merce oggetto del contratto (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio) se le condizioni di trasporto (modalità, destinazione) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

10. *Altri obblighi.* — Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti, emessi o trasmessi nel paese nel quale si effettua la consegna e/o nel paese di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B. Il compratore deve:

1. *Pagamento del prezzo.* — Pagare il prezzo, come stabilito nel contratto di vendita.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Ottenere a proprio rischio e spese le licenze di esportazione e di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali per l'esportazione e l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

3. *Contratto di trasporto.* — Nessun obbligo.

4. *Presca in consegna.* — Prendere in consegna la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo fissato per la presa in consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. *Ripartizione delle spese.* — Sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4.

Sopportare tutte le spese addizionali causate sia dal fatto che egli non prenda in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione, sia dal fatto che egli ometta di dare adeguate informazioni al venditore in conformità dell'art. B.7 a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell'esportazione e dell'importazione e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Rimborsare tutte le spese e gli oneri sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità dell'art. A.2.

7. *Avviso al venditore.* — Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato e/o il luogo per la

presa in consegna della merce, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Fornire al venditore la documentazione idonea ad attestare la presa in consegna della merce.

9. *Ispezione della merce.* — Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell'esportazione (comprese quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

10. *Altri obblighi.* — Sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all'art. A.10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

FRANCO VETTORE

(...luogo convenuto)

Nel termine «Franco Vettore» il venditore adempie l'obbligo di consegna col rimettere la merce, sdoganata all'esportazione, al vettore designato dal compratore nel luogo o nel punto convenuto. Qualora il compratore nn abbia indicato un punto preciso, il venditore può scegliere, nell'ambito del luogo o della zona convenuta, il posto in cui il vettore dovrà prendere in consegna la merce.

Se è uso commerciale che il venditore presti la propria collaborazione per stipulare il contratto di trasporto con il vettore (per es. nel trasporto ferroviario o aereo), il venditore agirà a rischio e spese del compratore.

Questo termine può essere usato per qualsiasi modo di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

«Vettore» sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare un trasporto ferroviario, stradale, marittimo, aereo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto. Se il compratore chiede al venditore di consegnare la merce ad una persona che non sia un «vettore», per es. un mero spedizioniere,

si reputa che il venditore abbia adempiuto l'obbligo di consegna quando la merce è stata rimessa a tale persona.

Per «terminale di trasporto» si intende un terminale ferroviario, una stazione merci, un terminale o deposito per containers, un terminale multiuso o altro simile punto di ricezione della merce.

Per «container» si intende ogni mezzo usato, in qualsiasi modo di trasporto, per unitizzare il carico, come per es. tutti i tipi di contenitori e/o chiatte, accettati o meno dall'ISO (International Organization for Standardization), rimorchi, casse mobili, attrezzature ro-ro, «igloss».

A. Il venditore deve:

1. Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

— Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

2. Licenze, autorizzazioni e formalità. — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

3. Contratto di trasporto e di assicurazione.

a) Contratto di trasporto. Nessun obbligo. Comunque, se richiesto dal compratore o se è uso commerciale, e in tale ultimo caso il compratore non abbia dato in tempo istruzioni contrarie, il venditore può stipulare il contratto di trasporto alle condizioni usuali, a rischio e spese del compratore. Il venditore può rifiutarsi di stipulare il contratto, ma in tal caso deve prontamente avvisarne il compratore.

b) Contratto di assicurazione. Nessun obbligo.

4. Consegna. — Consegnare la merce al vettore o ad altra persona (per es. uno spedizioniere) designata dal compratore o scelta dal venditore in conformità dell'art. A.3-a nel luogo o punto convenuto (per es. «terminale di trasporto» o altro punto di ricezione della merce) alla data o nel periodo stipulato per la consegna e nel modo concordato o d'uso in quel punto. Qualora nessun punto sia stato specificamente concordato, e ne sussista più di uno nel luogo

di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene. In mancanza di precise istruzioni del compratore, il venditore può consegnare la merce al vettore nella maniera appropriata al modo di trasporto di quel vettore ed alla quantità e/o al tipo di merce.

La consegna al vettore si perfeziona come segue:

i) Nel caso di *trasporto ferroviario*, qualora si tratti di merce che costituisca il carico completo di un vagone (o di un container trasportato per ferrovia) il venditore deve caricare il vagone o il container in modo idoneo. La consegna si perfeziona quando il vagone o il container, caricato, è preso in consegna dalle ferrovie o da un loro agente.

Qualora la merce non costituisca un vagone o un container completo, la consegna si perfeziona allorché il venditore rimette la merce al deposito ferroviario o la carica su un veicolo fornito dalle ferrovie.

ii) Nel caso di *trasporto stradale*, qualora il caricamento della merce si effettui presso i locali del venditore, la consegna si perfeziona quando la merce viene caricata sul veicolo procurato dal compratore.

Quando la merce deve essere consegnata nei locali del vettore, la consegna si perfeziona quando la merce viene rimessa al vettore stradale o ad un suo agente.

iii) Nel caso di *trasporto per vie navigabili interne*, qualora il caricamento della merce si effettui presso i locali del venditore, la consegna si perfeziona quando la merce viene caricata a bordo della nave procurata dal compratore.

Quando la merce deve essere consegnata nei locali del vettore, la consegna si perfeziona quando la merce viene rimessa al vettore per vie navigabili interne o ad un suo agente.

iv) Nel caso di *trasporto marittimo*, qualora si tratti di merce che costituisca il carico completo di un container (FCL), la consegna si perfeziona quando il container caricato è preso in consegna dal vettore marittimo. Qualora il container sia stato rimesso ad un operatore di un terminale di trasporto che agisce per conto del vettore, si reputa che la consegna si sia perfezionata quando il container è entrato nell'area del terminale.

Qualora si tratti di merce che non costituisca il carico completo di un container (LCL) ovvero di merce non destinata ad essere containerizzata, il venditore deve portarla al terminale. La consegna si perfeziona quando la merce viene rimessa al vettore marittimo o ad un suo agente.

v) Nel caso di *trasporto aereo* la consegna si perfeziona quando la merce viene rimessa al vettore aereo o ad un suo agente.

vi) Nel caso in cui *il modo di trasporto non sia stato concordato*, la consegna si perfeziona quando la merce viene rimessa al vettore o ad un suo agente.

vii) Nel caso di *trasporto multimodale*, la consegna si perfeziona quando la merce viene rimessa nei modi specificati nei punti da i) a vi), a seconda di quale sia il primo vettore.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4.

6. *Ripartizione delle spese.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.6:

- sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata al vettore in conformità dell'art. A.4;
- sopportare tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

7. *Avviso al compratore.* — Avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata al vettore. Se il vettore non prende in consegna la merce nel tempo convenuto, il venditore deve darne notizia al compratore.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Fornire a proprie spese al compratore, se consuetudinario, il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità dell'art. A.4.

Salvo che il documento a cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, prestare al compratore,

se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale, un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nei precedenti paragrafi possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

9. *Controllo - imballaggio - marcatura.* — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce al vettore.

Provvedere a proprie spese all'imballaggio necessario per il trasporto della merce oggetto del contratto (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le condizioni di trasporto (modalità, destinazione) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

10. *Altri obblighi.* — Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti, (diversi da quelli menzionati nell'art. A.8), emessi o trasmessi nel paese nel quale si effettua la consegna e/o nel paese di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B. Il compratore deve:

1. *Pagamento del prezzo.* — Pagare il prezzo, come stabilito nel contratto di vendita.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni uff-

ciali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

3. *Contratto di trasporto.* — Stipulare a proprie spese un contratto per il trasporto della merce a partire dal luogo convenuto, salvo quanto disposto nell'articolo A.3-a.

4. *Presca in consegna.* — Prendere in consegna la merce in conformità dell'art. A.4.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo fissato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7 o il vettore da lui designato non prenda in consegna la merce, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. *Ripartizione delle spese.* — Sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità dell'art. A.4.

Sopportare tutte le spese addizionali causate sia dal fatto che egli ometta di designare il vettore, sia dal fatto che il vettore da lui designato non prenda in consegna la merce nel tempo convenuto e dal fatto che il compratore ometta di dare adeguate informazioni al venditore in conformità dell'art. B.7 a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell'importazione e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

7. *Avviso al venditore.* — Comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome del vettore, e quando sia necessario, specificare il modo di trasporto come pure la data o il periodo e, se del caso, il punto nel luogo convenuto per la consegna della merce.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Accettare la prova della consegna in conformità dell'art. A.8.

9. *Ispezione della merce.* — Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell'esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

10. *Altri obblighi.* — Sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all'art. A.10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo e nello stipulare il contratto di trasporto in conformità dell'art. A.3-a.

Fornire al venditore adeguate istruzioni nel caso in cui sia richiesta la collaborazione di quest'ultimo nella stipulazione del contratto di trasporto in conformità dell'art. A.3-a.

FRANCO LUNGO BORDO

(...porto di imbarco convenuto)

Nel termine «Franco Lungo Bordo» il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce sottobordo della nave sulla banchina o su mezzi galleggianti nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.

Nel termine FAS lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del compratore. Esso non dovrebbe essere usato quando il compratore non può espletare, direttamente o indirettamente, le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

Questo termine può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

A. Il venditore deve:

1. *Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.* — Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elet-

tronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Fornire al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l'esportazione della merce.

3. *Contratto di trasporto e di assicurazione.*

a) Contratto di trasporto: nessun obbligo.

b) Contratto di assicurazione: nessun obbligo.

4. *Consegna.* — Consegnare la merce sottobordo della nave nel luogo di caricamento indicato dal compratore nel porto di imbarco convenuto alla data e nel periodo stipulato, secondo le modalità d'uso del porto.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4.

6. *Ripartizione delle spese.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.6, sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4.

7. *Avviso al compratore.* — Avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata sottobordo della nave.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità dell'art. A.4.

Salvo che il documento a cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di

comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nei precedenti paragrafi possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

9. *Controllo - imballaggio - marcatura.* — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.

Provvedere a proprie spese all'imballaggio necessario per il trasporto della merce oggetto del contratto (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le condizioni di trasporto (modalità, destinazione) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

10. *Altri obblighi.* — Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell'art. A.8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B. Il compratore deve:

1. *Pagamento del prezzo.* — Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Ottenere a proprio rischio e spese le licenze di esportazione e di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione e l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

3. *Contratto di trasporto.* — Stipulare a proprie spese un contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto.

4. *Presca in consegna.* — Prendere in consegna la merce in conformità dell'art. A.4.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità dell'art. A.4.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna qualora egli non adempia i suoi obblighi in conformità dell'art. B.2, oppure ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo convenuto, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. *Ripartizione delle spese.* — Sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità dell'art. A.4.

Sopportare tutte le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo, o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo convenuto, sia dal fatto che egli non adempia i suoi obblighi in conformità dell'art. B.2, o che ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7 a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell'esportazione e dell'importazione e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Rimborsare tutte le spese e gli oneri sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità dell'art. A.2.

7. *Avviso al venditore.* — Comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il luogo di caricamento e il momento in cui deve essere effettuata la consegna.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Accettare la prova della consegna in conformità dell'art. A.8.

9. *Ispezione della merce.* — Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell'esportazione (comprese quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

10. *Altri obblighi.* — Sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all'art. A.10 e rimborsare quelle sopportate dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

FRANCO A BORDO

(...porto di imbarco convenuto)

Nel termine «Franco a Bordo» il venditore adempie l'obbligo di consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.

... Nel termine FOB lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo termine può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Quando la murata della nave non serve da linea discriminante, come può verificarsi nel trasporto «roll-on/roll off» o containerizzato, sarebbe più appropriato usare il termine FCA.

A. Il venditore deve:

1. *Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.* — Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

3. *Contratto di trasporto e di assicurazione.*

a) Contratto di trasporto: nessun obbligo.

b) Contratto di assicurazione: nessun obbligo.

4. *Consegna.* — Consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto di imbarco convenuto alla data o nel periodo stipulato, secondo le modalità d'uso del porto.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco convenuto.

6. *Ripartizione delle spese.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.6:

— sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco convenuto;

— sopportare tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'esportazione come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

7. *Avviso al compratore.* — Avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata a bordo.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità dell'art. A.4.

Salvo che il documento a cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nei precedenti paragrafi possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

9. *Controllo - imballaggio - marcatura.* — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.

Provvedere a proprie spese all'imballaggio necessario per il trasporto della merce oggetto del contratto (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le condizioni di trasporto (modalità, destinazione) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

10. *Altri obblighi.* — Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell'art. A.8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B. Il compratore deve:

1. *Pagamento del prezzo.* — Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

3. *Contratto di trasporto.* — Stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto.

4. *Presa in consegna.* — Prendere in consegna la merce in conformità dell'art. A.4.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo fissato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità all'art. B.7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo convenuto, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. *Ripartizione delle spese.* — Sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto.

Sopportare tutte le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo convenuto, sia dal fatto che ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7 a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell'importazione e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

7. *Avviso al venditore.* — Comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il luogo di caricamento e il momento in cui deve essere effettuata la consegna.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Accettare la prova della consegna in conformità dell'art. A.8.

9. *Ispezione della merce.* — Sopportare, salvo che sia stato

diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell'esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

10. *Altri obblighi.* — Sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all'art. A.10 e rimborsare quelle sopportate dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

COSTO E NOLO

(...porto di destinazione convenuto)

Nel termine «Costo e Nolo» il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure ogni spesa addizionale dovuta per fatti accaduti dopo che la merce sia stata consegnata a bordo della nave, si trasferisce dal venditore al compratore nel momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

Nel termine CFR lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo termine può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Quando la murata della nave non serve da linea discriminante, come può verificarsi nel trasporto «roll-on/roll-off» o containerizzato, sarebbe più appropriato usare il termine CPT.

A. Il venditore deve:

1. *Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.* — Fornire la merce e la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre autorizzazioni uff-

ciali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

3. *Contratto di trasporto e di assicurazione.*

a) *Contratto di trasporto.* - Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto secondo l'itinerario normale, su nave di mare (o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo normalmente usato per il trasporto del genere di merce oggetto del contratto.

b) *Contratto di assicurazione.* - Nessun obbligo.

4. *Consegna.* — Consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto alla data o nel periodo stipulato.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco.

6. *Ripartizione delle spese.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.6:

- sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4 come pure il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto nell'art A.3-a comprese le spese per il caricamento della merce a bordo e le spese di scaricamento al porto di sbarco che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari in funzione della stipula del contratto di trasporto;
- sopportare tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'esportazione come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

7. *Avviso al compratore.* — Avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata a bordo della nave e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Salvo che sia stato diversamente stabilito for-

nire a proprie spese al compratore, senza indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto. Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine stipulato per l'imbarco e deve permettere al compratore di reclamare la merce dal vettore nel porto di destinazione e salvo che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la merce viaggiante mediante il trasferimento del documento (polizza di carico negoziabile) al successivo acquirente o tramite notifica al vettore.

Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve essere fornito al compratore. Se il documento di trasporto fa riferimento ad un contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest'ultimo.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nei precedenti paragrafi possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

9. *Controllo - imballaggio - marcatura.* — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità dell'art. A.4.

Provvedere a proprie spese all'imballaggio necessario per permettere il trasporto della merce come da lui organizzato (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

10. *Altri obblighi.* — Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell'art. A.8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B. Il compratore deve:

1. *Pagamento del prezzo.* — Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

3. *Contratto di trasporto.* — Nessun obbligo.

4. *Presa in consegna.* — Accettare la consegna della merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4 e ritirarla dal vettore nel porto di destinazione convenuto.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto di imbarco.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per l'imbarco, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. *Ripartizione delle spese.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. A.3-*a* sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità dell'art. A.4 e — salvo che tali spese ed oneri siano stati richiesti dalle linee di navigazione regolari al momento della stipula del contratto di trasporto — sopportare tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, come pure le spese per lo scaricamento comprese le spese per chiatte e messa a terra.

Sopportare tutte le spese aggiuntive dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per l'imbarco, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinse-

camente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell'importazione e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

7. *Avviso al venditore.* — Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato per l'imbarco della merce e/o il porto di destinazione, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Accettare, nel rispetto dell'art. A.8, il documento di trasporto che sia conforme ai termini del contratto.

9. *Ispezione della merce.* — Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell'esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

10. *Altri obblighi.* — Sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all'art. A.10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO

(...porto di destinazione convenuto)

Nel termine «Costo, Assicurazione e Nolo» il venditore ha gli stessi obblighi previsti dal termine CFR con l'aggiunta che deve fornire un'assicurazione marittima contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il venditore stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo premio.

Il compratore noti che secondo il termine CIF il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima.

Nel termine CIF lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo termine può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Quando la murata della nave non serve da linea discriminante, come può verificarsi nel trasporto «roll-on/roll-off» o containerizzato, sarebbe più appropriato usare il termine CIP.

A. Il venditore deve:

1. Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

— Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

2. Licenze, autorizzazioni e formalità. — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

3. Contratto di trasporto e di assicurazione.

a) Contratto di trasporto. - Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo normalmente usato per il trasporto del genere di merce oggetto del contratto.

b) Contratto di assicurazione. - Ottenere a proprie spese un'assicurazione sulle merci, come previsto nel contratto, in termini tali da dare al compratore o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima delle «Institute Cargo Clauses» (condizioni generali di assicurazione stabilite dall'Institute of London Underwriters) o clausole simili. La durata dell'assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito negli articoli B.5 e B.4. Su richiesta ed a spese del compratore, il vendi-

tore deve provvedere, se possibile, all'assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e guerra civile.

L'assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto.

4. *Consegna.* — Consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco alla data o nel periodo stipulato.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco.

6. *Ripartizione delle spese.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.6:

- sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4 come pure il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto nell'art. A.3 comprese le spese per il caricamento della merce a bordo e le spese di scaricamento al porto di sbarco che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari in funzione della stipula del contratto di trasporto;
- sopportare tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'esportazione come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

7. *Avviso al compratore.* — Avisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata a bordo della nave e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Salvo che sia stato diversamente stabilito, fornire a proprie spese al compratore, senza indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto. Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del con-

tratto, deve essere datato entro il termine stipulato per l'imbarco, deve permettere al compratore di reclamare la merce dal vettore nel porto di destinazione e, a meno che non sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la merce viaggiante mediante il trasferimento del documento (polizza di carico negoziabile) all'acquirente successivo o tramite notifica al vettore.

Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve essere fornito al compratore. Se il documento di trasporto fa riferimento ad un contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest'ultimo.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nei precedenti paragrafi possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

9. *Controllo - imballaggio - marcatura.* — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità dell'art. A.4.

Provvedere a proprie spese all'imballaggio necessario per permettere il trasporto della merce come da lui organizzato (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

10. *Altri obblighi.* — Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell'art. A.8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

B. Il compratore deve:

1. *Pagamento del prezzo.* — Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Ottenere a proprio

rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

3. *Contratto di trasporto.* — Nessun obbligo.

4. *Presa in consegna.* — Accettare la consegna della merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4 e ritirarla dal vettore nel porto di destinazione convenuto.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto di imbarco.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per l'imbarco, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. *Ripartizione delle spese.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. A.3, sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità dell'art. A.4 e — salvo che tali spese ed oneri siano stati richiesti dalle linee di navigazione regolari al momento della stipula del contratto di trasporto — sopportare tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, come pure le spese per lo scaricamento comprese le spese per chiatte e messa a terra.

Sopportare tutte le spese addizionali dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per l'imbarco, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7, a condizione tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell'importazione e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

7. *Avviso al venditore.* — Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato per l'imbarco della merce e/o il porto di destinazione, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Accettare, nel rispetto dell'art. A.8, il documento di trasporto che sia conforme ai termini del contratto.

9. *Ispezione della merce.* — Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell'esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

10. *Altri obblighi.* — Sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all'art. A.10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

Fornire al venditore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

TRASPORTO PAGATO FINO A **(...luogo di destinazione convenuto)**

Nel termine «Trasporto pagato fino a...» il venditore deve pagare il prezzo (nolo/porto) relativo al trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure ogni spesa addizionale dovuta per fatti accaduti dopo che la merce sia stata consegnata al vettore, si trasferisce dal venditore al compratore nel momento in cui la merce sia stata consegnata al vettore.

«Vettore» sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, marittimo, aereo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.

Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio passa quando la merce sia stata consegnata al primo vettore.

Nel termine CPT lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo termine può essere usato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

A. Il venditore deve:

1. Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

— Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

2. Licenze, autorizzazioni e formalità. — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

3. Contratto di trasporto e di assicurazione.

a) Contratto di trasporto. - Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale e con le modalità usuali.

Se non è stato concordato alcun punto e se esso non è determinato dagli usi, il venditore ha la facoltà di scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione. - Nessun obbligo.

4. Consegna. — Consegnare la merce al vettore o, se più sono i vettori, al primo vettore, alla data o nel periodo stipulato, per il trasporto al luogo di destinazione convenuto.

5. Trasferimento dei rischi. — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4.

6. Ripartizione delle spese. — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.6:

- sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4 come pure il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto nell'art. A.3-*a* comprese le spese per il caricamento della merce e le spese di scaricamento nel luogo di destinazione che possano essere incluse nel prezzo di trasporto o che gli possano venire richieste al momento della stipula del contratto;
- sopportare tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'esportazione come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

7. *Avviso al compratore.* — Avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità dell'art. A.4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Fornire a proprie spese al compratore, se consuetudinario, il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nel precedente paragrafo possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

9. *Controllo - imballaggio - marcatura.* — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità dell'art. A.4.

Provvedere a proprie spese all'imballaggio necessario per permettere il trasporto della merce come da lui organizzato (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

10. *Altri obblighi.* — Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell'art. A.8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B. Il compratore deve:

1. *Pagamento del prezzo.* — Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

3. *Contratto di trasporto.* — Nessun obbligo.

4. *Presa in consegna.* — Accettare la consegna della merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4 e ritirarla dal vettore nel luogo di destinazione convenuto.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità dell'art. A.4.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. *Ripartizione delle spese.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. A.3-a, sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità dell'art. A.4 e

– salvo che tali spese ed oneri siano stati inclusi nel prezzo del trasporto o siano stati richiesti al venditore al momento della stipula del contratto di trasporto in conformità dell'art. A.3-a – sopportare tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al luogo di destinazione concordato come pure le spese per lo scaricamento.

Sopportare le spese addizionali dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7 a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui è soggetta la merce per il fatto dell'importazione e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

7. *Avviso al venditore.* — Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato per la spedizione della merce e/o il luogo di destinazione, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Accettare, nel rispetto dell'art. A.8, il documento di trasporto che sia conforme ai termini del contratto.

9. *Ispezione della merce.* — Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell'esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

10. *Altri obblighi.* — Sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all'art. A.10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A (...luogo di destinazione convenuto)

Nel termine «Trasporto e assicurazione pagati fino a...» il venditore ha gli stessi obblighi previsti dal termine CPT ed in più deve fornire un'assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il venditore stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo premio.

Il compratore noti che nel termine CIP il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima.

Nel termine CIP lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo termine può essere usato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

A. Il venditore deve:

1. *Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.*
— Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

3. *Contratto di trasporto e di assicurazione.*

a) *Contratto di trasporto.* - Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale e con le modalità usuali.

Se non è stato concordato alcun punto e se esso non è determinato dagli usi, il venditore ha la facoltà di scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) *Contratto di assicurazione.* - Ottenere a proprie spese un'assicurazione sulle merci come previsto nel contratto, in termini

tali da dare al compratore o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima delle «Institute Cargo Clauses» (condizioni generali di assicurazione stabilite dall'Institute of London Underwriters) o clausole simili. La durata dell'assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito negli articoli B.5 e B.4. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere, se possibile, all'assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e guerra civile.

L'assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto.

4. *Consegna.* — Consegnare la merce al vettore o, se più sono i vettori, al primo vettore, alla data o nel periodo stipulato, per il trasporto al luogo di destinazione convenuto.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4.

6. *Ripartizione delle spese.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.6:

- sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4 come pure il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto nell'art. A.3 comprese le spese per il caricamento della merce e le spese di scaricamento nel luogo di destinazione che possano essere incluse nel prezzo di trasporto o che gli possano venire richieste al momento della stipula del contratto;
- sopportare tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'esportazione come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

7. *Avviso al compratore.* — Avisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità dell'art. A.4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Fornire a proprie spese al compratore, se consuetudinario, il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nel precedente paragrafo possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

9. *Controllo - imballaggio - marcatura.* — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità dell'art. A.4.

Provvedere a proprie spese all'imballaggio necessario per permettere il trasporto della merce come da lui organizzato (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

10. *Altri obblighi.* — Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell'art. A.8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

B. Il compratore deve:

1. *Pagamento del prezzo.* — Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

3. *Contratto di trasporto.* — Nessun obbligo.

4. *Presa in consegna.* — Accettare la consegna della merce non appena essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4 e ritirarla dal vettore nel luogo di destinazione convenuto.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità dell'art. A.4.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. *Ripartizione delle spese.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. A.3, sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità dell'art. A.4 e — salvo che tali spese ed oneri siano stati inclusi nel prezzo del trasporto o siano stati richiesti al venditore al momento della stipula del contratto di trasporto in conformità dell'art. A.3-*a* — sopportare tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio, fino al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto come pure le spese per lo scaricamento.

Sopportare le spese addizionali dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7 a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell'importazione e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

7. *Avviso al venditore.* — Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato per la spedizione della merce e/o il luogo di destinazione, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Accettare, nel rispetto dell'art. A.8, il documento di trasporto che sia conforme ai termini del contratto.

9. *Ispezione della merce.* — Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell'esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

10. *Altri obblighi.* — Sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all'art. A.10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

Fornire al venditore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

RESO FRONTIERA

(... luogo convenuto)

Nel termine «Reso frontiera» il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce, sdoganata all'esportazione, a disposizione del compratore nel punto o nel luogo convenuto alla frontiera, ma prima della frontiera doganale del paese confinante. Il termine «frontiera» può essere usato per indicare qualsiasi frontiera, compresa quella del paese di esportazione. Per questo motivo è importante definire nel termine la frontiera in questione in modo preciso, specificando sempre il punto ed il luogo della consegna.

Questo termine è stato concepito essenzialmente per essere utilizzato quando la merce deve essere trasportata per ferrovia o per strada, ma può essere utilizzato per qualsiasi altro modo di trasporto.

A. Il venditore deve:

1. *Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.*

— Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali o altro documento necessario per mettere la merce a disposizione del compratore. Espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce e, se del caso, per il suo previo transito attraverso un altro paese per poterla consegnare alla frontiera.

3. *Contratto di trasporto e di assicurazione.*

a) *Contratto di trasporto.* - Stipulare a proprie spese un contratto per il trasporto della merce al punto convenuto nel luogo di consegna alla frontiera, secondo l'itinerario normale (incluso, se del caso, il transito attraverso un altro paese) e con le modalità usuali.

Se non è stato concordato alcun punto nel luogo di consegna convenuto alla frontiera e se esso non è determinato dagli usi, il venditore ha la facoltà di scegliere il punto, nel luogo di consegna convenuto, che più gli conviene.

b) *Contratto di assicurazione.* - Nessun obbligo.

4. *Consegna.* — Mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto alla frontiera alla data o nel periodo stipulato.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4.

6. *Ripartizione delle spese.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.6:

— sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4, come pure, oltre alle spese derivanti da quanto disposto nell'art. A.3-a, le spese delle operazioni di scaricamento (comprese le

- spese per chiatte e movimentazione, se è necessario o consuetudinario che la merce debba essere scaricata al suo arrivo nel luogo di consegna convenuto alla frontiera, al fine di metterla a disposizione del compratore;
- sopportare tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'esportazione come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e, se del caso, per il suo previo transito attraverso un altro paese per poterla consegnare in conformità dell'art. A.4.

7. *Avviso al compratore.* — Avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita al luogo convenuto alla frontiera e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Fornire a proprie spese al compratore il documento di trasporto usuale o altra prova della consegna della merce nel luogo convenuto alla frontiera.

Fornire al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, un documento di trasporto diretto del tipo normalmente ottenibile nel paese di spedizione che consenta il trasporto della merce alle condizioni usuali dal punto di partenza in quel paese fino al luogo di destinazione finale nel paese di importazione designato dal compratore.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nei precedenti paragrafi possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

9. *Controllo - imballaggio - marcatura.* — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità dell'art. A.4.

Provvedere a proprie spese all'imballaggio necessario per permettere la consegna della merce oggetto del contratto alla frontiera e il trasporto successivo (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio mettere a disposizione quel genere di merce senza imballaggio) se le condizioni di trasporto (modalità,

destinazione) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

10. *Altri obblighi.* — Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell'art. A.8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B. Il compratore deve:

1. *Pagamento del prezzo.* — Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare, nel punto convenuto per la consegna alla frontiera o altrove, le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e, se del caso, per il suo trasporto ulteriore.

3. *Contratto di trasporto.* — Nessun obbligo.

4. *Presca in consegna.* — Prendere in consegna la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7 a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola, in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. *Ripartizione delle spese.* — Sopportare tutte le spese relative

alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4.

Sopportare tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4., ovvero non avvisi il compratore in conformità dell'art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell'importazione e, se del caso per il suo trasporto ulteriore.

7. *Avviso al venditore.* — Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato e/o il luogo per la presa in consegna della merce, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Accettare il documento di trasporto e/o altra prova della consegna in conformità dell'art. A.8.

9. *Ispezione della merce.* — Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell'esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

10. *Altri obblighi.* — Sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all'art. A.10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

Se necessario, e se il venditore lo richiede, fornirgli a proprio rischio e spese l'autorizzazione di carattere valutario, permessi, altri documenti o loro copie conformi o l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese di importazione allo scopo di ottenere il documento di trasporto diretto od ogni altro documento menzionato nell'art. A.8.

RESO EX SHIP

(...porto di destinazione convenuto)

Nel termine «Ex Ship» il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce, non sdoganata all'importazione, a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto.

Questo termine può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

A. Il venditore deve:

1. *Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.*
— Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce, e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

3. *Contratto di trasporto e di assicurazione.*

a) *Contratto di trasporto.* - Stipulare a proprie spese un contratto per il trasporto della merce, secondo l'itinerario normale e secondo gli usi, fino al luogo concordato nel porto di destinazione convenuto. Se non è stato concordato alcun punto e se esso non è determinato dagli usi, il venditore ha la facoltà di scegliere il punto, nel porto di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) *Contratto di assicurazione.* - Nessun obbligo.

4. *Consegna.* — Mettere la merce a disposizione del compratore a bordo della nave nel punto di scarico usuale nel porto di destinazione convenuto, non sdoganata all'importazione, alla data o nel periodo stipulato, in modo tale da permettere la sua rimozione con i mezzi di scarico adatti al tipo di merce.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4.

6. *Ripartizione delle spese.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.6:

- sopportare, oltre alle spese derivanti da quanto disposto nell'art. A.3-a, tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4;
- sopportare tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'esportazione come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e, se del caso, per il suo previo transito attraverso un altro paese per poterla consegnare in conformità dell'art. A.4.

7. *Avviso al compratore.* — Avvisare con sufficiente anticipo il compratore circa la prevista data di arrivo della nave designata in conformità dell'art. A.4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nel precedente paragrafo possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

9. *Controllo - imballaggio - marcatura.* — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità dell'art. A.4.

Provvedere a proprie spese all'imballaggio necessario per permettere la consegna della merce (a meno che non sia consuetudina-

rio in quel particolare commercio consegnare quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

10. *Altri obblighi.* — Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell'art. A.8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B. Il compratore deve:

1. *Pagamento del prezzo.* — Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce.

3. *Contratto di trasporto.* — Nessun obbligo.

4. *Presa in consegna.* — Prendere in consegna la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. *Ripartizione delle spese.* — Sopportare tutte le spese relative alla merce, comprese le spese per lo scaricamento, dal momento in cui essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4.

Sopportare tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4, ovvero non avvisi il compratore in conformità dell'art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell'importazione.

7. *Avviso al venditore.* — Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato e/o il luogo per la presa in consegna della merce, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto in conformità dell'art. A.8.

9. *Ispezione della merce.* — Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell'esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

10. *Altri obblighi.* — Sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all'art. A.10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

RESO BANCHINA (sdoganato)

(... porto di destinazione convenuto)

Nel termine «Reso banchina (sdoganato)» il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce, sdoganata all'importazione, a disposizione del compratore sulla banchina nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutti i rischi e le spese, compresi i dazi, le tasse od altri oneri, derivanti dalla consegna della merce.

Questo termine non dovrebbe essere usato se il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione.

Se le parti desiderano che sia il compratore a sdoganare la merce all'importazione e a pagare i diritti di confine deve essere usata la locuzione «non sdoganato» invece di «sdoganato».

Se le parti intendono escludere dagli obblighi del venditore alcune delle spese gravanti sulla merce per il fatto dell'importazione (come l'imposta sul valore aggiunto - IVA) ciò deve essere precisato mediante un'indicazione appropriata, quale «Reso banchina (sdoganato, eccettuata l'IVA)... (porto di destinazione convenuto)».

Questo termine può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

A. Il venditore deve:

1. Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

— Fornire la merce e la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

2. Licenze, autorizzazioni e formalità. — Ottenere a proprio rischio e spese le licenze di esportazione e di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione e l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

3. Contratto di trasporto e di assicurazione.

a) Contratto di trasporto. - Stipulare a proprie spese un contratto per il trasporto della merce, secondo l'itinerario normale e secondo gli usi, fino alla banchina nel porto di destinazione convenuto. Se non è stato concordato alcun punto e se esso non è determinato dagli usi, il venditore ha la facoltà di scegliere il punto, nel porto di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione. - Nessun obbligo.

4. Consegna. — Mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina nel porto di destinazione convenuto alla data o nel periodo stipulato.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4.

6. *Ripartizione delle spese.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.6:

- sopportare, oltre alle spese derivanti da quanto disposto nell'art. A.3-a, tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4;
- sopportare tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e dell'importazione, a meno che non sia stato diversamente stabilito e, se del caso, per il suo previo transito attraverso un altro paese per poterla consegnare in conformità dell'art. A.4.

7. *Avviso al compratore.* — Avvisare con sufficiente anticipo il compratore circa la prevista data di arrivo della nave designata in conformità dell'art. A.4, e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce e rimuoverla dalla banchina.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nel precedente paragrafo possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

9. *Controllo - imballaggio - marcatura.* — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità dell'art. A.4.

Provvedere a proprie spese all'imballaggio necessario per per-

mettere la consegna della merce (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio consegnare quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

10. *Altri obblighi.* — Sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici di cui all'art. B.10 e rimborsare quelli sopportati dal compratore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B. Il compratore deve:

1. *Pagamento del prezzo.* — Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Fornire al venditore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l'importazione della merce.

3. *Contratto di trasporto.* — Nessun obbligo.

4. *Presenza in consegna.* — Prendere in consegna la merce non appena sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B 7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. *Ripartizione delle spese.* — Sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4.

Sopportare tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua

disposizione in conformità dell'art. A.4., oppure di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

7. *Avviso al venditore.* — Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato e/o il luogo per la presa in consegna della merce, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto in conformità dell'art. A.8.

9. *Ispezione della merce.* — Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell'esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

10. *Altri obblighi.* — Prestare al venditore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti emessi o trasmessi nel paese di importazione di cui il venditore possa aver bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità di queste norme.

RESO NON SDOGANATO

(... luogo di destinazione convenuto)

Nel termine «Reso non sdoganato» il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto nel paese di importazione. Il venditore deve sopportare i rischi e le spese per far giungere la merce in detto luogo (esclusi i dazi, le tasse e altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell'importazione come pure le spese ed i rischi per l'espletamento delle formalità doganali). Il compratore deve sopportare tutte le spese addizionali

ed i rischi qualora ometta di sdoganare la merce all'importazione nel tempo dovuto.

Se le parti desiderano che sia il venditore ad espletare le formalità doganali e sopportarne i rischi e le spese, ciò deve essere precisato mediante un'indicazione appropriata.

Se le parti desiderano includere tra gli obblighi del venditore alcune delle spese gravanti sulla merce per il fatto dell'importazione (come l'imposta sul valore aggiunto-IVA), ciò deve essere precisato mediante un'indicazione appropriata, quale: «Reso non sdoganato, IVA pagata...» (luogo di destinazione convenuto).

Questo termine può essere usato per tutti i modi di trasporto.

A. Il venditore deve:

1. Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.

— Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

2. Licenze, autorizzazioni e formalità. — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

3. Contratto di trasporto e di assicurazione.

a) Contratto di trasporto. - Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto secondo l'itinerario normale e con le modalità usuali. Se non è stato concordato alcun punto e se esso non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione. — Nessun obbligo.

4. Consegna. — Mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell'art. A.3 alla data o nel periodo stipulato.

5. Trasferimento dei rischi. — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4.

6. *Ripartizione delle spese.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.6:

- sopportare, oltre alle spese derivanti da quanto disposto nell'art. A.3-a, tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4;
- sopportare tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e, se del caso, per il suo previo transito attraverso un altro paese per poterla consegnare in conformità dell'art. A.4.

7. *Avviso al compratore.* — Avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nel precedente paragrafo possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

9. *Controllo - imballaggio - marcatura* — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità dell'art. A.4.

Provvedere a proprie spese all'imballaggio necessario per permettere la consegna della merce (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio consegnare quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

10. *Altri obblighi.* — Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati nell'art. A.8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B. Il compratore deve:

1. *Pagamento del prezzo.* — Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce.

3. *Contratto di trasporto.* — Nessun obbligo.

4. *Presa in consegna.* — Prendere in consegna la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna, qualora egli non adempia i suoi obblighi in conformità dell'art. B.2, oppure ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. *Ripartizione delle spese.* — Sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione nel punto di destinazione convenuto in conformità dell'art. A.4.

Sopportare tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta o di adempiere i suoi obblighi in conformità dell'art. B.2,

oppure di prendere in consegna la merce quando sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4, ovvero di avvisare il compratore in conformità dell'art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

Sopportare tutti i dazi, le tasse ed altri oneri ufficiali come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali gravanti sulla merce per il fatto dell'importazione.

7. *Avviso al venditore.* — Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato e/o il luogo per la presa in consegna della merce, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Accettare, nel rispetto dell'art. A.8, l'ordine di consegna o il documento di trasporto che sia conforme ai termini del contratto.

9. *Ispezione della merce.* — Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell'esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

10. *Altri obblighi.* — Sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all'art. A.10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

RESO SDOGANATO

(... luogo di destinazione convenuto)

Nel termine «Reso sdoganato» il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto nel paese di importazione. Il venditore deve sopportare i rischi e le spese, compresi i dazi, le tasse ed altri oneri, per poter effettuare la consegna della merce in detto luogo, sdoganata all'importazione.

Mentre con il termine EXW il venditore assume il livello minimo di obblighi, con il termine DDP egli li assume al livello massimo.

Questo termine non dovrebbe essere usato se il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione.

Se le parti desiderano che sia il compratore a sdoganare la merce all'importazione ed a pagare conseguentemente i diritti di confine, deve essere usato il termine DDU.

Se le parti desiderano escludere dagli obblighi del venditore alcune delle spese gravanti sulla merce per il fatto dell'importazione (come l'imposta sul valore aggiunto-IVA), ciò deve essere precisato mediante un'indicazione appropriata, quale: «Reso sdoganato, eccettuata l'IVA...» (luogo di destinazione convenuto)».

Questo termine può essere usato per tutti i modi di trasporto.

A. Il venditore deve:

1. *Fornitura della merce in conformità dei termini del contratto.*
— Fornire la merce e la fattura commerciale, o un messaggio elettronico equivalente, in conformità dei termini del contratto di vendita, ed ogni altra documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto stesso.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Ottenere a proprio rischio e spese le licenze di esportazione e di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione e l'importazione della merce e, se del caso, per il suo transito attraverso un altro paese.

3. *Contratto di trasporto e di assicurazione.*

a) *Contratto di trasporto.* - Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto secondo l'itinerario normale e con le modalità usuali. Se non è stato concordato alcun punto e se esso non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) *Contratto di assicurazione.* - Nessun obbligo.

4. *Consegna.* — Mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell'art. A.3 alla data o nel periodo stipulato.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.5, sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4.

6. *Ripartizione delle spese.* — Fatto salvo quanto disposto nell'art. B.6:

- sopportare, oltre alle spese derivanti da quanto disposto nell'art. A.3-a tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità dell'art. A.4;
- sopportare tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i dazi, le tasse o altri oneri ufficiali cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e dell'importazione, a meno che non sia diversamente stabilito e, se del caso, per il suo previo transito attraverso un altro paese per poterla consegnare in conformità dell'art. A.4.

7. *Avviso al compratore.* — Avisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne,

una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, i documenti ai quali si fa riferimento nel precedente paragrafo possono essere sostituiti da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

9. *Controllo, imballaggio, marcatura.* — Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità dell'art. A.4.

Provvedere a proprie spese all'imballaggio necessario per permettere la consegna della merce (a meno che non sia consuetudinario in quel particolare commercio consegnare quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

10. *Altri obblighi.* — Sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti di cui all'art. B.10 e rimborsare quelli sopportati dal compratore nel prestargli assistenza in conformità di detto articolo.

Fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B. Il compratore deve:

1. *Pagamento del prezzo.* — Pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

2. *Licenze, autorizzazioni e formalità.* — Fornire al venditore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l'importazione della merce.

3. *Contratto di trasporto.* — Nessun obbligo.

4. *Presa in consegna.* — Prendere in consegna la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4.

5. *Trasferimento dei rischi.* — Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4.

Sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo stipulato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità dell'art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. *Ripartizione delle spese.* — Sopportare tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4.

Sopportare tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A.4, ovvero non avvisi il venditore in conformità dell'art. B.7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

7. *Avviso al venditore.* — Qualora egli abbia la facoltà di fissare il tempo preciso entro il periodo stipulato e/o il luogo per la presa in consegna della merce, informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

8. *Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.* — Accettare, nel rispetto dell'art. A.8, l'ordine di consegna o il documento di trasporto che sia conforme ai termini del contratto.

9. *Ispezione della merce.* — Sopportare, salvo che sia stato diversamente concordato, le spese per le ispezioni effettuate in funzione dell'esportazione (eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione).

10. *Altri obblighi.* — Prestare al venditore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti emessi o trasmessi nel paese d'importazione di cui il venditore possa aver bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità di queste norme.

**REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE
E DI ARBITRATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INTERNAZIONALE**

(in vigore dal 1° gennaio 1988)

CLAUSOLA TIPO D'ARBITRATO DELLA CCI

La CCI raccomanda alle parti che desiderino far riferimento all'arbitrato della CCI di includere nei loro contratti a carattere internazionale la seguente clausola:

«Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento».

Si richiama l'attenzione degli interessati sul fatto che, secondo la legislazione di alcuni Paesi, la clausola di arbitrato deve essere specificamente accettata dalle parti e talvolta deve essere stipulata in precisi e particolari modi.

Qualora le parti lo desiderino, esse possono indicare nella clausola di arbitrato il diritto nazionale applicabile al contratto.

CONCILIAZIONE FACOLTATIVA

Preambolo

È auspicabile che le controversie commerciali di carattere internazionale siano risolte in via transattiva.

Allo scopo di facilitare l'amichevole composizione di tali controversie, la Camera di Commercio Internazionale ha adottato il seguente Regolamento di Conciliazione Facoltativa.

Art. 1 - Tutte le controversie commerciali di carattere internazionale possono formare oggetto di un tentativo di conciliazione a cura di un conciliatore unico nominato dalla Camera di Commercio Internazionale.

Art. 2 - La parte che richiede la conciliazione deve inoltrare domanda al Segretariato della Corte della Camera di Commercio Internazionale esponendo succintamente i motivi della richiesta e versando contestualmente la tassa di apertura del procedimento, prevista nell'Appendice III.

Art. 3 - Il Segretariato della Corte informa sollecitamente l'altra parte della richiesta di conciliazione, invitandola a comunicare entro il termine di quindici giorni se accetta o rifiuta di partecipare al tentativo di conciliazione.

Se accetta di partecipare al tentativo di conciliazione, la parte invitata ne informa il Segretariato nel termine di cui sopra.

In difetto di risposta entro detto termine ovvero in caso di risposta negativa, la richiesta di conciliazione si considera rifiutata ed il Segretariato ne informa sollecitamente la parte che ha avanzato la richiesta.

Art. 4 - Ricevuto l'assenso a tentare la conciliazione, il Segretario Generale della Corte nomina – appena possibile – un conciliatore. Questi informa le parti dell'avvenuta nomina ed assegna loro un termine entro il quale prospettargli le rispettive posizioni.

Art. 5 - Il conciliatore conduce il procedimento di conciliazione nel modo che ritiene più idoneo, conformandosi ai principi di imparzialità, equità e giustizia.

Fissa, d'accordo con le parti, il luogo per esperire la conciliazione.

Durante il procedimento di conciliazione – se lo ritiene necessario – può chiedere a ciascuna della parti di fornire ulteriori informazioni.

Le parti, se lo desiderano, possono farsi assistere da consulente di propria scelta.

Art. 6 - Il carattere di riservatezza del procedimento conciliativo deve essere rispettato da tutti coloro che vi siano coinvolti a qualsiasi titolo.

Art. 7 - Il procedimento di conciliazione si conclude:

a) con un accordo sottoscritto dalle parti; l'accordo ha efficacia vincolante per le parti e deve essere mantenuto confidenziale a meno che, e nei limiti in cui, la sua esecuzione o applicazione non comporti di rivelarne il contenuto;

b) con la redazione ad opera del conciliatore di un verbale che attesta, senza darne motivazione, che il tentativo di conciliazione è fallito;

c) con la comunicazione al conciliatore, ad opera di una o più parti, in qualsiasi momento del procedimento di conciliazione, della decisione di non voler proseguire oltre nel procedimento stesso.

Art. 8 - Terminato il procedimento, il conciliatore deve trasmettere al Segretariato della Corte l'accordo di composizione sottoscritto dalle parti o il verbale di constatazione dell'insuccesso del tentativo di conciliazione ovvero la decisione delle parti o di una di esse di non voler proseguire oltre nel procedimento di conciliazione.

Art. 9 - Aperto il fascicolo, il Segretariato della Corte, tenuto conto della natura e dell'importanza della vertenza, fissa la somma richiesta per la prosecuzione del procedimento. Ciascuna parte deve corrispondere la metà di tale somma.

La somma è destinata a coprire quanto prevedibilmente dovuto a titolo di onorario del conciliatore, di spese di conciliazione e di diritti amministrativi, secondo quanto stabilito nell'Appendice III.

Qualora nel corso del procedimento il Segretariato della Corte ritenga che la somma originariamente versata sia insufficiente a coprire il costo globale del procedimento, esso dispone il deposito di un ammontare addizionale, che ciascuna parte deve versare per la metà.

Al termine del procedimento, il Segretariato della Corte liquida in via definitiva le spese complessive e ne dà comunicazione per iscritto alle parti.

Tutte le suddette somme sono a carico di ciascuna parte per la metà, a meno che il raggiunto accordo provveda diversamente.

Le altre spese sostenute da ciascuna parte rimangono a carico della stessa.

Art. 10 - A meno che le parti concordino diversamente, il conciliatore deve astenersi dall'intervenire in altro procedimento giudiziario od arbitrale, relativo alla vertenza che ha dato origine al procedimento di conciliazione, sia come arbitro, sia quale patrocinatore o consulente di una delle parti.

Le parti sono reciprocamente tenute a non chiamare il conciliatore in qualità di testimone nei summenzionati procedimenti, salvo che concordino diversamente.

Art. 11 - Ciascuna parte è tenuta a non introdurre, in un qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale come mezzo di prova o a qualsiasi altro titolo:

a) le posizioni assunte o i suggerimenti formulati dall'altra parte in relazione alla possibile soluzione della vertenza;

b) le proposte formulate dal conciliatore;

c) la circostanza che una parte abbia dichiarato la propria disponibilità ad accettare una proposta formulata dal conciliatore per la soluzione della vertenza.

REGOLAMENTO DI ARBITRATO

Art. 1 - *Corte Internazionale di Arbitrato*. — 1. Presso la Camera di Commercio Internazionale è istituito un organismo internazionale di arbitrato i cui membri sono nominati dal Consiglio della Camera di Commercio Internazionale e che, con il nome di Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, è incaricato di provvedere, nel modo qui di seguito indicato, alla soluzione arbitrale delle controversie di carattere internazionale che possono insorgere nel campo dei rapporti d'affari.

2. La Corte si riunisce di massima ogni mese. Essa statuisce il proprio Regolamento Interno.

3. Spetta al Presidente della Corte o al suo sostituto di prendere, in nome della Corte, le decisioni urgenti con riserva di informarne la Corte alla prima riunione successiva.

4. La Corte può, in conformità delle modalità previste nel proprio Regolamento Interno, delegare ad uno o più raggruppamenti dei suoi membri un potere di decisione, con riserva di essere informata delle decisioni prese alla prima riunione successiva.

5. Il Segretariato della Corte è istituito negli uffici della Camera di Commercio Internazionale.

Art. 2 - *Nomina degli arbitri*. — 1. La Corte non decide le controversie. Essa nomina o conferma gli arbitri, secondo le disposizioni che seguono – a meno che le parti non vi abbiano derogato in tutto o in parte – tenendo conto della loro nazionalità, residenza e degli altri loro rapporti rispetto agli Stati, di cui le parti e gli altri arbitri sono soggetti.

2. Le controversie possono essere risolte da un arbitro unico o da tre arbitri. Negli articoli seguenti, l'espressione *l'arbitro* sta a significare, secondo i casi, l'arbitro o gli arbitri.

3. Quando le parti hanno pattuito che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, salvo conferma della Corte. In mancanza di accordo fra le

parti entro trenta giorni a partire dalla comunicazione all'altra parte della domanda di arbitrato, l'arbitro è nominato dalla Corte.

4. Quando sono previsti tre arbitri, ciascuna parte designa, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta alla domanda, un arbitro indipendente, salvo conferma della Corte. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito che siano gli arbitri da loro designati a dover scegliere il terzo arbitro, entro un termine prestabilito. In quest'ultimo caso, spetta alla Corte confermare il terzo arbitro. Se, alla scadenza del termine fissato dalle parti o concesso dalla Corte, gli arbitri designati dalle parti non si sono accordati sulla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.

5. Qualora il numero degli arbitri non sia fissato, di comune accordo, dalle parti, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che la Corte non ritenga che la controversia sia tale da rendere opportuna la nomina di tre arbitri. In quest'ultimo caso, le parti disporranno di un termine di trenta giorni per procedere alla designazione degli arbitri.

6. Quando spetta alla Corte nominare l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale, essa lo nomina dopo aver interpellato il Comitato Nazionale della CCI reputato idoneo a formulare una proposta al riguardo. Se la Corte non accetta la proposta fatta o se detto Comitato Nazionale non ottempera alla richiesta nel termine stabilito dalla Corte, essa può reiterare la richiesta ovvero indirizzarla ad altro Comitato Nazionale reputato idoneo.

Se le circostanze lo giustificano, la Corte può scegliere l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale in un paese privo di Comitato Nazionale, purché nessuna parte vi si opponga nel termine fissato dalla Corte.

L'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale è scelto in un paese diverso da quelli di cui le parti sono soggetti. Tuttavia, se le circostanze lo consigliano e purché nessuna parte vi si opponga nel termine stabilito dalla Corte, l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale può essere scelto in un paese di cui una delle parti è soggetto.

Quando la Corte deve nominare un arbitro per conto ed in luogo di una parte che ha ommesso di provvedervi, essa procede alla nomina dopo aver chiesto una proposta al Comitato Nazionale del paese di cui la medesima parte è soggetto. Se la Corte non accetta la proposta fatta o se detto Comitato Nazionale non ottempera alla richiesta nel termine stabilito dalla Corte ovvero se la parte è soggetto di un paese privo di Comitato Nazionale, la Corte è libera di scegliere qualsiasi persona che essa reputi idonea, dopo averne informato il Comitato Nazionale, se questo esiste, del paese di cui tale persona è soggetto.

7. Ciascun arbitro nominato o confermato dalla Corte deve essere e rimanere indipendente dalle parti coinvolte nell'arbitrato.

Prima della sua nomina o conferma ad opera della Corte, l'arbitro proposto informa per iscritto il Segretario Generale della Corte dei fatti o delle circostanze che potrebbero ingenerare dubbi nelle parti circa la propria indipendenza. Ricevute tali informazioni, il Segretario Generale della Corte ne dà comunicazione scritta alle parti, assegnando loro un termine per eventuali osservazioni.

L'arbitro comunica immediatamente per iscritto al Segretario Generale della Corte ed alle parti fatti e circostanze della suindicata natura che si verificano tra la nomina o la conferma dell'arbitro ad opera della Corte e la comunicazione del lodo finale.

8. La ricasazione di un arbitro, per difetto di indipendenza o per altro motivo, si propone inviando al Segretario Generale della Corte una domanda scritta in cui debbono essere specificati i fatti e le circostanze su cui si fonda la ricasazione.

La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui la parte ricasante ha ricevuto la comunicazione della nomina o della conferma dell'arbitro ad opera della Corte ovvero entro trenta giorni dalla data in cui la parte è venuta a conoscenza dei fatti e delle circostanze su cui si fonda la ricasazione, se tale data è successiva a quella di ricevimento della suddetta comunicazione.

9. La Corte decide sull'ammissibilità e, se del caso, sull'accogliibilità della ricasazione, dopo che l'arbitro interessato, le parti ed ogni altro membro del tribunale arbitrale abbiano avuto modo di presentare le proprie osservazioni scritte nei termini congrui stabiliti dal Segretario Generale.

10. La sostituzione di un arbitro ha luogo in caso di morte ovvero di accoglimento, da parte della Corte, della sua ricusazione o delle sue dimissioni.

11. La sostituzione dell'arbitro ha altresì luogo qualora la Corte accerti che egli è impedito *de iure* o *de facto* dall'adempire l'incarico, ovvero non l'adempia in conformità del Regolamento o nei termini impartitigli.

Quando, sulla base di informazioni pervenute alla sua attenzione, la Corte consideri l'opportunità di applicare le disposizioni del comma precedente, essa decide in merito dopo che il Segretario Generale della Corte abbia comunicato dette informazioni all'arbitro interessato, alle parti e ad ogni altro membro del tribunale arbitrale, accordando loro un congruo termine per presentare le proprie osservazioni scritte.

12. In ogni caso in cui si debba sostituire un arbitro, si procede in conformità delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 3, 4, 5 e 6. Una volta ricostituito e sentite le parti, il tribunale arbitrale determina se, ed in quale misura, precedenti atti del procedimento debbano essere rinnovati.

13. Le decisioni della Corte in merito alla nomina, alla conferma, alla ricusazione ed alla sostituzione di un arbitro sono definitive. Le motivazioni della Corte riguardanti la nomina, la conferma, la ricusazione e la sostituzione di un arbitro nei casi in cui non adempia l'incarico affidatogli in conformità del presente Regolamento o nei termini prescritti, non sono rese note.

Art. 3 - *Domanda di arbitrato*. — 1. Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale deve indirizzare la propria domanda al Segretariato della Corte, per il tramite del proprio Comitato Nazionale o direttamente; in quest'ultimo caso, il Segretariato dà notizia della domanda al Comitato Nazionale interessato.

La data di ricezione della domanda da parte del Segretariato della Corte costituisce, a tutti gli effetti, la data d'inizio della procedura arbitrale.

2. La domanda deve contenere, in particolare:

- a) nome e cognome, qualificazione e indirizzo delle parti,
- b) illustrazione delle pretese della parte attrice,
- c) accordi intervenuti e in particolare la convenzione arbitrale, come pure i documenti o i dati che possono servire a chiarire le circostanze del caso,
- d) ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri ed alla loro nomina, secondo le disposizioni del precedente art. 2.

3. Il Segretariato trasmette copia della domanda e dei documenti allegati alla parte convenuta per la risposta.

Art. 4 - *Risposta alla domanda.* — 1. Entro un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione dei documenti menzionati al par. 3 dell'art. 3, la parte convenuta deve pronunciarsi sulle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, procedendo ove del caso alla designazione di un arbitro, e deve formulare la propria difesa fornendo la documentazione relativa.

La parte convenuta potrà, eccezionalmente, chiedere al Segretariato una proroga del termine per formulare la propria difesa e fornire la relativa documentazione. Tuttavia la domanda di proroga dovrà contenere la risposta della parte convenuta alle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, nonché l'eventuale designazione di un arbitro. In difetto, il Segretariato ne informerà la Corte che disporrà la prosecuzione dell'arbitrato in conformità del Regolamento.

2. Copia della risposta e dei documenti eventualmente allegati è trasmessa alla parte attrice per informazione.

Art. 5 - *Domanda riconvenzionale.* — 1. La parte convenuta che desidera proporre una domanda riconvenzionale deve inoltrarla al Segretariato contemporaneamente alla sua risposta, secondo quanto previsto all'art. 4.

2. La parte attrice può, entro trenta giorni dalla comunicazione di tale domanda riconvenzionale, presentare la propria replica.

Art. 6 - *Memorie e note scritte, notifiche e comunicazioni.* — 1. Le memorie e note scritte presentate dalle parti, come pure tutta la documentazione allegata, devono essere fornite in tanti esemplari

quante sono le altre parti, più uno per ciascun arbitro e un altro per il Segretariato.

2. Le notifiche e comunicazioni del Segretariato e degli arbitri sono eseguite validamente se sono consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata all'indirizzo o all'ultimo indirizzo noto della parte destinataria, secondo le precisazioni fornite al riguardo dalla parte stessa o dall'altra parte, secondo il caso.

3. Le notifiche e le comunicazioni si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata o da un suo rappresentante, o avrebbero dovuto esserlo se effettuate validamente.

4. I termini prescritti dal presente Regolamento, o dal Regolamento Interno della Corte, ovvero stabiliti da quest'ultima in base agli anzidetti Regolamenti, cominciano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui le comunicazioni o le notificazioni devono considerarsi eseguite, ai sensi del comma precedente. Quando, nel Paese in cui la comunicazione o notificazione si considera eseguita ad una certa data, il primo giorno successivo a tale data è un giorno festivo o non lavorativo, il termine inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo seguente. Le festività ufficiali ed i giorni non lavorativi sono inclusi nel computo del termine. Se il giorno di scadenza del termine coincide con una festività ufficiale o con una giornata non lavorativa nel Paese in cui la comunicazione o la notificazione devono considerarsi eseguite, tale scadenza è prorogata fino al termine della successiva giornata lavorativa.

Art. 7 - *Mancanza di convenzione arbitrale.* — Quando, *prima facie*, non esiste tra le parti alcuna convenzione arbitrale o quando esiste una convenzione che non contempla la Camera di Commercio Internazionale, se la parte convenuta non risponde entro il termine di trenta giorni, previsto al precedente art. 4, par. 1, o rifiuta l'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, la parte attrice viene informata che l'arbitrato non può aver luogo.

Art. 8 - *Effetti della convenzione arbitrale.* — 1. Quando le parti convengono di ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, esse accettano, per ciò stesso, il presente Regolamento.

2. Se una delle parti rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato, questo ha luogo nonostante tale rifiuto o tale astensione.

3. Se una delle parti solleva uno o più eccezioni relative all'esistenza o alla validità della convenzione arbitrale, la Corte, dopo aver constatato l'esistenza *prima facie* di tale convenzione, può decidere, senza con ciò pregiudicare la ammissibilità o il fondamento delle eccezioni proposte, che l'arbitrato abbia luogo. In tal caso spetterà all'arbitro di decidere sulla propria competenza.

4. Salvo patto contrario, l'asserita nullità o inesistenza del contratto non determina l'incompetenza dell'arbitro, se questi ritiene valida la convenzione arbitrale. Egli resta competente, anche in caso di inesistenza o nullità del contratto, per accertare i diritti rispettivi delle parti e statuire sulle loro domande e conclusioni.

5. Le parti, prima della trasmissione del fascicolo all'arbitro, ed eccezionalmente anche in seguito, possono chiedere all'autorità giudiziaria misure provvisorie e cautelari, senza con ciò violare la convenzione arbitrale che le vincola e senza pregiudizio dei poteri riservati all'arbitro a tale titolo.

Ogni richiesta del genere, nonché i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, dovranno essere portati a conoscenza del Segretariato della Corte senza indugio. Quest'ultimo ne informerà l'arbitro.

Art. 9 - *Deposito a copertura delle spese di arbitrato.* — 1. La Corte fissa il deposito in un ammontare che possa prevedibilmente coprire le spese di arbitrato conseguenti alle domande di cui è stata investita.

Nel caso in cui, indipendentemente dalla domanda principale, siano proposte una o più domande riconvenzionali, la Corte può fissare depositi distinti per la domanda principale e per ciascuna delle domande riconvenzionali.

2. I depositi devono essere versati in parti eguali dalla parte o dalle parti attrici e dalla parte o dalle parti convenute.

Tuttavia, ciascuna delle parti potrà effettuare il versamento dell'intero deposito relativo alla domanda principale o dalla domanda riconvenzionale nel caso in cui l'altra parte non provveda.

3. Il Segretariato può subordinare la trasmissione del fascicolo all'arbitro al versamento alla Camera di Commercio Internazionale di tutto l'ammontare del deposito o di parte di esso, a cura delle parti o di una di esse.

4. Quando l'atto di missione è trasmesso alla Corte, in conformità di quanto previsto all'articolo 13, questa deve accertare se le richieste di deposito siano state soddisfatte.

L'atto di missione diventa efficace, e gli arbitri possono procedere, solo relativamente alle domande rispetto alle quali il deposito sia stato versato alla Camera di Commercio Internazionale.

Art. 10 - *Trasmissione del fascicolo all'arbitro.* — Salvo quanto previsto all'art. 9, il Segretariato trasmette il fascicolo all'arbitro immediatamente dopo il ricevimento della risposta della parte convenuta alla domanda di arbitrato e, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati agli artt. 4 e 5 per la presentazione di tali documenti.

Art. 11 - *Regole applicabili alla procedura.* — Le regole applicabili alla procedura davanti all'arbitro sono quelle contenute nel presente Regolamento e, nel silenzio del Regolamento, sono quelle stabilite dalle parti, o in difetto dall'arbitro, con rinvio o meno ad una legge processuale nazionale applicabile all'arbitrato.

Art. 12 - *Luogo dell'arbitrato.* — Il luogo dell'arbitrato è stabilito dalla Corte, a meno che le parti non si accordino al riguardo.

Art. 13 - *Atto di missione.* — 1. Prima di dare inizio all'istruzione della causa, l'arbitro redige, sulla base della documentazione o in presenza delle parti e tenuto conto delle più recenti comunicazioni delle parti stesse, un atto che precisa il suo mandato. Questo atto deve contenere, in particolare:

- a) nome cognome e qualificazione delle parti,
- b) indirizzo delle parti ove potranno essere validamente fatte tutte le notificazioni o comunicazioni nel corso dell'arbitrato,
- c) esposizione sommaria delle pretese delle parti,
- d) determinazione delle questioni litigiose da risolvere,
- e) nome e cognome, qualificazioni e indirizzo dell'arbitro,
- f) luogo dell'arbitrato,

g) precisazioni relative alle regole applicabili alla procedura e, ove del caso, menzione del conferimento all'arbitro dei poteri di amichevole compositore,

b) ogni altra indicazione necessaria affinché il lodo sia suscettibile di sanzione legale o ritenuta utile dalla Corte o dall'arbitro.

2. L'atto di cui al precedente par. 1 deve essere firmato dalle parti e dall'arbitro. Entro due mesi dal ricevimento del fascicolo, l'arbitro trasmette alla Corte tale atto, firmato dalle parti e da lui stesso. La Corte, su motivata richiesta dell'arbitro o se del caso d'ufficio, può prorogare tale termine se lo ritiene necessario.

Se una delle parti rifiuta di partecipare alla redazione dell'atto in questione o di firmarlo, la Corte, se ritiene che si tratti di uno dei casi previsti all'art. 8, par. 2 e 3, si pronuncerà sull'atto di missione ai fini della sua approvazione. La Corte impartirà in seguito alla parte in difetto un termine per firmare tale atto, alla scadenza del quale l'arbitrato continuerà comunque il suo corso e il lodo sarà reso.

3. Le parti sono libere di pattuire il diritto che l'arbitro deve applicare al merito della controversia. In mancanza di determinazione ad opera delle parti circa il diritto applicabile, l'arbitro applica la legge indicata dalla norma di diritto internazionale privato che egli ritenga appropriata nel caso di specie.

4. L'arbitro riceve i poteri di amichevole compositore se le parti sono d'accordo di conferirglieli.

5. In tutti i casi l'arbitro tiene conto delle stipulazioni contrattuali e degli usi del commercio.

Art. 14 - *Istruzione della causa.* — 1. L'arbitro istruisce la causa nei termini più brevi, con tutti i mezzi appropriati. Dopo l'esame delle memorie scritte delle parti e dei documenti prodotti dalle stesse, l'arbitro ascolta le in contraddittorio, se una di esse lo richiede; in difetto, egli può decidere d'ufficio la loro audizione. L'arbitro può inoltre decidere di ascoltare ogni altra persona, in presenza delle parti o anche in loro assenza, purché le abbia debitamente convocate.

2. L'arbitro può nominare uno o più esperti, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli.

3. L'arbitro può statuire in base ai documenti, se le parti lo domandano o vi consentono.

Art. 15 - 1. Su domanda di una delle parti, o se del caso di propria iniziativa, l'arbitro, dando un congruo preavviso, convoca le parti a comparirgli davanti nel giorno e nel luogo fissati e ne informa il Segretariato della Corte.

2. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta, l'arbitro, dopo essersi assicurato che la convocazione le è pervenuta, ha il potere, in mancanza di valida giustificazione, di procedere ciò nonostante all'esecuzione del proprio incarico ed il dibattito si reputa in contraddittorio.

3. L'arbitro stabilisce la lingua o le lingue dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze ed in particolare della lingua del contratto.

4. L'arbitro disciplina lo svolgimento delle udienze. Queste si svolgono in contraddittorio. Salvo accordo dell'arbitro e delle parti, esse non sono aperte a persone estranee al procedimento.

5. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri. Inoltre, esse possono farsi assistere da consulenti.

Art. 16 - Le parti possono formulare davanti all'arbitro nuove domande, riconvenzionali o meno, a condizione che queste domande rientrino nei limiti fissati dall'atto di missione previsto all'articolo 13 o che formino oggetto di un addendum a tale documento, che deve essere firmato dalle parti e comunicato alla Corte.

Art. 17 - *Lodo reso a seguito di accordo delle parti.* — Se le parti raggiungono un accordo, dopo che il fascicolo è stato trasmesso all'arbitro in conformità dell'art. 10, se ne prende atto a mezzo di un lodo pronunciato sull'accordo delle parti.

Art. 18 - *Termine per la pronuncia del lodo.* — 1. Il termine entro il quale l'arbitro deve rendere il lodo è di sei mesi. Soddi-

sfatte le condizioni poste dall'art. 9, par. 4, tale termine decorre dal giorno dell'ultima sottoscrizione, dell'arbitro o delle parti, dell'atto di missione previsto dall'art. 13 o, se del caso, dalla scadenza del termine concesso ad una parte ai sensi dell'art. 13, par. 2, ovvero, se posteriore, dalla data in cui l'arbitro riceve comunicazione dal Segretario Generale della Corte dell'avvenuto integrale versamento del deposito fissato dalla Corte.

2. La Corte, su motivata richiesta dell'arbitro o, se del caso, d'ufficio, può prorogare tale termine se lo ritiene necessario.

3. In difetto di proroga, ed eventualmente applicate le disposizioni di cui all'art. 2.11, la Corte determina le modalità per la risoluzione della vertenza.

Art. 19 - *Deliberazione in caso di tre arbitri.* — Quando la controversia è deferita a tre arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza. Qualora non si determini una maggioranza il Presidente del tribunale arbitrale decide da solo.

Art. 20 - *Decisione sulle spese di arbitrato.* — 1. Il lodo definitivo dell'arbitro, oltre a decidere sul merito, liquida le spese dell'arbitrato e decide a quale delle parti ne incombe il pagamento o in quale proporzione esse debbono essere ripartite tra le parti.

2. Le spese dell'arbitrato comprendono gli onorari dell'arbitro ed i diritti amministrativi fissati dalla Corte conformemente alla tariffa allegata al presente Regolamento, le eventuali spese dell'arbitro, gli onorari e le spese degli esperti in caso di perizia e le spese legali normali sostenute dalle parti per la loro difesa.

3. Se le circostanze del caso concreto lo rendono eccezionalmente necessario, la Corte può fissare gli onorari dell'arbitro in un ammontare superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della tariffa.

Art. 21 - *Esame preventivo del lodo da parte della Corte.* — Prima di firmare un lodo parziale o definitivo, l'arbitro deve sottoporre il progetto alla Corte.

Questa può prescrivere modifiche di forma e, rispettando la libertà di decisione dell'arbitro, può richiamare la sua attenzione su

punti inerenti al merito della controversia.

Il lodo non può essere firmato senza essere stato approvato, per quanto attiene alla sua forma, dalla Corte.

Art. 22 - *Pronuncia del lodo.* — Il lodo si considera pronunciato nel luogo dell'arbitrato e nel giorno in cui è firmato dall'arbitro.

Art. 23 - *Notifica del lodo alle parti.* — 1. Quando il lodo è pronunciato, il Segretariato della Corte ne notifica il testo firmato dall'arbitro alle parti, dopo però che le spese di arbitrato siano state interamente pagate alla Camera di Commercio Internazionale dalle parti o da una di esse.

2. Copie supplementari debitamente certificate conformi dal Segretario Generale della Corte sono rilasciate, in qualsiasi momento, esclusivamente alle parti che ne facciano richiesta.

3. A fronte della notifica fatta secondo il par. 1 di questo articolo, le parti rinunciano ad ogni altra notifica o deposito a carico dell'arbitro.

Art. 24 - *Carattere definitivo ed esecutivo del lodo.* — 1. Il lodo è definitivo.

2. Per il fatto di sottoporre la loro controversia all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, le parti si impegnano alla pronta esecuzione del conseguente lodo e rinunciano a tutti i mezzi d'impugnazione cui possono rinunciare.

Art. 25 - *Deposito del lodo.* — 1. Ogni lodo pronunciato in conformità del presente Regolamento è depositato in originale presso il Segretariato della Corte.

2. L'arbitro e il Segretariato della Corte prestano la loro collaborazione alle parti per l'adempimento di ogni altra formalità che possa essere necessaria.

Art. 26 - *Regola generale.* — In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di esecuzione legale.

STATUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO

Art. 1 - *Nomina dei membri.* — I membri della Corte della Camera di Commercio Internazionale sono nominati dal Consiglio della CCI per tre anni, in base all'art. 5.3i dello Statuto della Camera di Commercio Internazionale, su proposta dei singoli Comitati Nazionali.

Art. 2 - *Composizione.* — La Corte è formata da un Presidente, otto Vice-Presidenti, un Segretario Generale ed uno o più Consiglieri Tecnici scelti dal Consiglio della CCI fra i membri della Corte o al di fuori di essa, nonché da un membro designato da ciascun Comitato Nazionale.

La presidenza può essere retta da due Co-Presidenti; in tal caso gli stessi hanno uguali diritti e quanto nel Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato fa riferimento al *Presidente* vale indistintamente per ambedue.

Nel caso di membri della Corte non residenti ove ha sede il Segretariato Generale della CCI, il Consiglio può nominare membri supplenti.

In caso di impossibilità del Presidente a presenziare una sessione della Corte, lo sostituisce un Vice-Presidente.

Art. 3 - *Funzioni e poteri.* — Scopo della Corte è di assicurare l'applicazione del Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale. Essa dispone a tal fine di tutti i poteri necessari.

Ha inoltre il compito di interessare eventualmente la Commissione dell'Arbitrato Commerciale Internazionale alle modifiche da apportare al Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, che dovesse giudicare necessarie.

Art. 4 - *Delibere e numero legale.* — Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza di voti. In difetto di una maggioranza, il voto del Presidente decide.

Affinché le delibere siano valide occorre la presenza di almeno sei membri.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale, il Segretario Generale della Corte ed il Consigliere o i Consiglieri Tecnici hanno solo voto consultivo.

**REGOLAMENTO INTERNO
DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO**

Campo di competenza della Corte.

1. La Corte può accettare di assumere in carico controversie che non siano di natura economica internazionale, purché esista una convenzione arbitrale che le attribuisca competenza.

Carattere confidenziale dei lavori della Corte.

2. I lavori della Corte hanno carattere confidenziale, che deve essere rispettato da chiunque vi partecipi a qualsiasi titolo.

3. Alle sessioni della Corte, sia plenarie sia del Comitato ristretto, possono partecipare solo i suoi membri ed il personale del suo Segretariato Generale. Tuttavia, il Presidente della Corte può, a titolo eccezionale e, se lo ritiene opportuno, dopo aver sentito il parere dei membri della Corte, invitare membri onorari della Corte nonché autorizzare osservatori ad assistere a tali sessioni. Costoro sono tenuti a rispettare il carattere confidenziale dei lavori della Corte.

4. I documenti sottoposti alla Corte o redatti dalla stessa nel corso dei procedimenti ai quali soprintende sono comunicati esclusivamente ai membri della Corte ed al suo Segretario Generale.

Il Presidente o il Segretario Generale della Corte possono tuttavia autorizzare ricercatori che svolgano lavori di carattere scientifico sul diritto commerciale internazionale a prendere conoscenza di taluni documenti di interesse generale, fatta eccezione per le memorie, note, comunicazioni e documenti sottoposti dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

La concessione di tale autorizzazione è subordinata all'impegno da parte di chi ne beneficia di rispettare il carattere confiden-

ziale dei documenti messi a disposizione e di astenersi dal pubblicare una qualsiasi cosa che vi si riferisca, senza avere previamente sottoposto il relativo testo all'approvazione del Segretario Generale della Corte.

Partecipazione dei membri della Corte agli arbitrati della CCI.

5. A motivo delle particolari responsabilità loro addossate dal Regolamento di Arbitrato della CCI, il Presidente, i Vice Presidenti ed i componenti del Segretariato Generale della Corte non possono assumere la funzione di arbitro o di patrocinatore nelle controversie sottoposte all'arbitrato della CCI.

Gli altri membri della Corte non possono essere direttamente nominati dalla Corte in qualità di co-arbitro, arbitro unico o presidente di tribunale arbitrale. Essi possono, tuttavia, essere designati per tali funzioni da una o più delle parti, salvo conferma della Corte.

6. Qualora il Presidente, un Vice Presidente o altro membro della Corte sia interessato, a qualsiasi titolo, ad un procedimento pendente dinanzi alla Corte, egli deve informare il Segretario Generale della Corte non appena sia a conoscenza di tale situazione.

Egli deve astenersi dal partecipare alle discussioni o alle delibere della Corte in merito a tale procedimento e deve assentarsi dall'aula di riunione della Corte quando il procedimento in questione è oggetto di trattazione.

Egli non riceve comunicazione delle informazioni e dei documenti sottoposti alla Corte nel corso del procedimento.

Relazioni tra i membri della Corte e i Comitati Nazionali della CCI.

7. I membri della Corte, in tale loro veste, sono indipendenti rispetto al Comitato Nazionale della CCI sulla base della cui proposta essi sono stati nominati dal Consiglio della CCI.

Inoltre, essi devono mantenere il carattere di riservatezza, nei confronti dello stesso Comitato Nazionale, ad ogni informazione relativa a specifiche controversie di cui abbiano potuto avere conoscenza nella loro qualità di membri della Corte, ad eccezione del

caso in cui essi siano stati richiesti dal Presidente o dal Segretario Generale della Corte di comunicare una data informazione quali rappresentanti dei rispettivi Comitati Nazionali.

Comitato ristretto della Corte

8. In conformità delle disposizioni dell'articolo 1.4 del Regolamento di Arbitrato della CCI, la Corte istituisce nel proprio seno un Comitato ristretto la cui composizione ed i cui poteri sono qui di seguito precisati.

9. Il Comitato ristretto, si compone di un Presidente e di due membri. Il Presidente della Corte presiede il Comitato ristretto. Egli può incaricare un Vice Presidente della Corte di sostituirlo durante una sessione del Comitato stesso.

Gli altri due membri del Comitato ristretto sono nominati dalla Corte tra i Vice Presidenti e gli altri membri della Corte. A tale effetto, ad ogni sessione della Corte, questa nomina i membri incaricati di partecipare alle sedute del Comitato ristretto che debbono aver luogo prima della successiva sessione plenaria della Corte.

10. Il Comitato ristretto si riunisce normalmente due volte al mese su convocazione del suo Presidente.

11. *a)* Il Comitato ristretto ha i poteri di prendere tutte le decisioni di competenza della Corte ad eccezione delle decisioni concernenti le domande di ricasazione degli arbitri (art. 2.8 e 2.9 del Regolamento di Arbitrato della CCI), la constatazione che un arbitro non adempie le proprie funzioni (art. 2.11 del Regolamento di Arbitrato della CCI) e l'approvazione dei progetti di lodi diversi da quelli su accordo delle parti;

b) le decisioni del Comitato ristretto sono prese alla unanimità;

c) quando il Comitato ristretto non può pervenire ad una decisione o ritiene opportuno di non prenderla, esso rinvia la questione alla prossima sessione plenaria della Corte con le eventuali proposte che esso ritenga opportune;

d) le deliberazioni del Comitato ristretto sono portate a conoscenza della Corte alla sua successiva sessione plenaria.

Mancanza di convenzione arbitrale.

12. Qualora, *prima facie*, non esista tra le parti una convenzione arbitrale o quando esista una convenzione che non contempli la CCI, spetta al Segretariato Generale di attirare l'attenzione della parte attrice sulle disposizioni dell'art. 7 del Regolamento di Arbitrato. La parte attrice ha diritto di chiedere che la Corte prenda una decisione al riguardo.

Una tale decisione è di natura amministrativa. Se la Corte decide che l'arbitrato sollecitato dalla parte attrice non può aver luogo, le parti conservano il diritto di domandare alla giurisdizione competente se, tenuto conto del diritto applicabile, esse siano o meno legate da una convenzione di arbitrato.

Se la Corte ritiene, *prima facie*, che l'arbitrato può aver luogo, spetta all'arbitrato nominato di statuire sulla propria competenza e, in caso positivo, di decidere sul merito della controversia.

Riunione di domande di arbitrato.

13. Qualora una parte introduca una domanda di arbitrato relativa ad un rapporto giuridico che forma oggetto di un procedimento di arbitrato tra le stesse parti e che sia pendente dinanzi la Corte di Arbitrato, questa può decidere di riunire tale domanda al procedimento in corso, fatte salve le disposizioni dell'art. 16 del Regolamento di Arbitrato della CCI.

Deposito a copertura delle spese di arbitrato.

14. Quando, relativamente ad un procedimento, la Corte fissa depositi distinti in applicazione dell'art. 9.1, secondo comma, del Regolamento di Arbitrato della CCI, il Segretariato Generale invita ciascuna delle parti a versare i depositi corrispondenti alle loro domande rispettive, senza pregiudizio per il diritto delle parti di versare tali depositi in parti uguali se esse lo stimano opportuno.

15. Quando una richiesta di deposito non è soddisfatta, il Segretariato Generale può fissare un termine, non inferiore a 30 giorni, alla scadenza del quale la relativa domanda, principale o rinconvenzionale, sarà considerata ritirata, senza pregiudizio per la parte che abbia presentato la domanda in questione di ripresentarla successivamente.

Qualora una parte intenda opporsi all'anzidetta misura, essa deve chiedere, entro il termine di cui sopra, che la questione sia decisa dalla Corte.

16. Qualora una parte sollevi un'eccezione di compensazione rispetto ad una domanda principale o riconvenzionale, di tale eccezione di compensazione si tiene conto nel calcolo del deposito di arbitrato, come se si trattasse di una domanda distinta, quando essa sia suscettibile di comportare, per l'arbitro, l'esame di questioni supplementari.

Lodo: forma.

17. In occasione dell'esame preventivo del progetto di lodo in conformità dell'art. 21 del Regolamento di Arbitrato della CCI, la Corte vigila in modo particolare a che siano rispettati i requisiti di forma previsti dal diritto applicabile alla procedura e, se del caso, dalle norme imperative del luogo dell'arbitrato, particolarmente per quanto concerne la motivazione dei lodi, la loro firma e l'ammissibilità di opinioni dissenzienti.

Onorari degli arbitri.

18. Nel fissare gli onorari degli arbitri sulla base della tariffa allegata al Regolamento di Arbitrato della CCI, la Corte di Arbitrato prende in considerazione il tempo impiegato, la rapidità del procedimento e la complessità della controversia, in modo da stabilire una cifra entro i limiti previsti da tale tariffa ed eventualmente al di sopra o al di sotto di tali limiti, quando ciò sia richiesto dalle circostanze (art. 20.3 del Regolamento di Arbitrato della CCI).

TARIFFA DELLE SPESE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO

(in vigore dal 1° marzo 1980 con modifiche
in vigore dal 1° gennaio 1988)

1. *Spese di conciliazione.*

a) I diritti amministrativi della procedura conciliativa sono stabiliti nella misura di un quarto dell'ammontare calcolato sulla base della tariffa dei diritti amministrativi riportata più avanti. Allorché, in un procedimento di conciliazione, l'ammontare della controversia è indeterminato, il Segretario Generale della Corte fissa i diritti amministrativi a propria discrezione.

b) L'onorario del conciliatore, che sta a carico delle parti, è fissato dal Segretario Generale della Corte. L'ammontare dell'onorario, che dev'essere di entità ragionevole, è determinato tenendo conto del tempo dedicato al procedimento, della complessità della controversia e di ogni altra circostanza rilevante.

2. *Spese di arbitrato.*

a) Il deposito a copertura delle spese di arbitrato, nella misura fissata dalla Corte, comprende l'onorario dell'arbitro, le spese personali dell'arbitro ed i diritti amministrativi.

b) La sottomissione all'arbitro della domanda principale o riconvenzionale viene effettuata solo dopo il versamento di almeno metà del deposito per spese d'arbitrato fissato dalla Corte. L'atto di missione diviene operativo e l'arbitro avvia la procedura esclusivamente rispetto alle domande principali o riconvenzionali per le quali sia stato interamente versato il deposito per spese di arbitrato nella misura determinata dalla Corte.

c) La Corte fissa i diritti amministrativi di ogni arbitrato in conformità della seguente tabella A) ovvero a propria discrezione quando il valore della controversia è indeterminato. Se eccezionali circostanze lo rendano appropriato, la Corte può fissare l'ammontare dei diritti amministrativi in misura inferiore a quella che risulterebbe dall'applicazione della suddetta tabella.

d) Salvo quanto previsto dall'art. 20.3 del Regolamento di Arbitrato della CCI, la Corte fissa l'onorario dell'arbitro sulla base della seguente tabella B) ovvero a propria discrezione quando il valore della controversia è indeterminato.

e) Quando una controversia è deferita a più arbitri, la Corte ha la facoltà di aumentare l'importo forfettario destinato al pagamento dei loro onorari fino al triplo dell'importo previsto per l'arbitro unico.

f) Qualora la procedura arbitrale sia stata preceduta dal tentativo di conciliazione, metà dei diritti amministrativi corrisposti per la conciliazione viene detratta da quelli dovuti per la procedura arbitrale.

g) Prima dell'inizio di qualsiasi perizia, le parti, o una fra esse, devono depositare un importo, la cui entità è stabilita dall'arbitro, sufficiente a coprire gli onorari e le spese prevedibili, inerenti alla perizia stessa.

3. Deposito per diritti amministrativi.

a) Ciascuna parte di una controversia sottoposta alla conciliazione secondo il Regolamento di Conciliazione Facoltativa della CCI è tenuta al versamento di un deposito di \$ USA 500 per diritti amministrativi.

b) Ogni domanda di arbitrato secondo il Regolamento d'Arbitrato della CCI deve essere accompagnata da un versamento di \$ USA 2000 a titolo di deposito per diritti amministrativi.

c) Nessuna domanda di conciliazione o di arbitrato è presa in considerazione se non è accompagnata dai suindicati versamenti. Questi versamenti vengono incamerati dalla CCI e non saranno restituiti. I versamenti di ciascuna parte sono detraibili dall'ammontare dei diritti amministrativi per la conciliazione, rispettivamente per l'arbitrato, che gravano sulla parte stessa.

4. *Nomina di arbitri.*

Nel caso in cui venga richiesta la nomina di un arbitro chiamato ad intervenire al di fuori del Regolamento della CCI, la parte richiedente è tenuta al pagamento di \$ USA 1000. Nessuna richiesta di nomina viene presa in considerazione se è non accompagnata dal suddetto versamento, che viene incamerato dalla Corte e non viene restituito.

Detta somma copre ogni eventuale servizio addizionale reso dalla CCI successivamente alla nomina di un arbitro; quali la decisione circa la ricusazione dell'arbitro e la nomina del sostituto.

5. *Tabella dei diritti amministrativi e degli onorari degli arbitri.*

Per calcolare l'ammontare dei diritti amministrativi e degli onorari dell'arbitro occorre applicare ad ogni scaglione progressivo del valore della controversia le percentuali e/o le somme fisse indicate e quindi sommare gli importi così ottenuti (*).

Tuttavia se l'ammontare della controversia supera i 50 milioni di \$ USA, il tetto dei diritti amministrativi è fissato a \$ USA 50.500.

a) *Diritti Amministrativi*

| <i>valore della controversia</i> <i>(in dollari USA)</i> | | <i>diritti</i> <i>amministrativi</i> |
|---|-------------------------|---|
| fino a | 50.000 | \$ 2.000 |
| da | 50.001 a 100.000 | 3.00% |
| da | 100.001 a 500.000 | 1.50% |
| da | 500.001 a 1.000.000 | 1.00% |
| da | 1.000.001 a 2.000.000 | 0.50% |
| da | 2.000.001 a 5.000.000 | 0.20% |
| da | 5.000.001 a 10.000.000 | 0.10% |
| da | 10.000.001 a 50.000.000 | 0.05% |
| oltre | 50.000.000 | \$ 50.500 |

(*) Per un rapido calcolo dei diritti e degli onorari si veda il prontuario che segue.

b) Onorari di un arbitro

| | | | | <i>onorari</i> | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | | <i>minimo</i> | <i>massimo</i> |
| <i>valore della controversia</i> | | <i>(in dollari USA)</i> | | | |
| fino a | 50.000 | | | \$ 1.000 | 10.00% |
| da | 50.001 | a | 100.000 | 1.50% | 6.00% |
| da | 100.001 | a | 500.000 | 0.80% | 3.00% |
| da | 500.001 | a | 1.000.000 | 0.50% | 2.00% |
| da | 1.000.001 | a | 2.000.000 | 0.30% | 1.50% |
| da | 2.000.001 | a | 5.000.000 | 0.20% | 0.60% |
| da | 5.000.001 | a | 10.000.000 | 0.10% | 0.30% |
| da | 10.000.001 | a | 50.000.000 | 0.05% | 0.15% |
| da | 50.000.001 | a | 100.000.000 | 0.02% | 0.10% |
| oltre | 100.000.000 | | | 0.01% | 0.05% |

(*) Per un rapido calcolo dei diritti e degli onorari si veda il prontuario che segue.

**PRONTUARIO PER IL CALCOLO RAPIDO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI
E DELL'ONORARIO DELL'ARBITRO**

A) Diritti amministrativi (in dollari USA)

| VALORE DELLA LITE | | DIRITTI AMMINISTRATIVI | |
|-------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|
| fino a | 50.000 | 4,00 % | (con un minimo di \$ 1.000) |
| da | 50.001 a | 2.000 + | 3,00 % sull'eccedenza di |
| da | 100.001 a | 3.500 + | 1,50 % sull'eccedenza di |
| da | 500.001 a | 9.500 + | 1,00 % sull'eccedenza di |
| da | 1.000.001 a | 14.500 + | 0,50 % sull'eccedenza di |
| da | 2.000.001 a | 19.500 + | 0,20 % sull'eccedenza di |
| da | 5.000.001 a | 25.500 + | 0,10 % sull'eccedenza di |
| da | 10.000.001 a | 30.500 + | 0,05 % sull'eccedenza di |
| oltre | 50.000.000 | 50.500 | |

B) Onorari di un arbitro (*) (in dollari USA)

| VALORE DELLA LITE | | ONORARI DI UN ARBITRO | | |
|-------------------|--------------|-----------------------|---------|-----------------|
| | | minimo | massimo | |
| fino a | 50.000 | 1.000 | 10,00% | |
| da | 50.001 a | 1.000 + | 1,50% | 5.000 + 6,00% |
| da | 100.001 a | 1.750 + | 0,80% | 8.000 + 3,00% |
| da | 500.001 a | 4.950 + | 0,50% | 20.000 + 2,00% |
| da | 1.000.001 a | 7.450 + | 0,30% | 30.000 + 1,50% |
| da | 2.000.001 a | 10.450 + | 0,20% | 45.000 + 0,60% |
| da | 5.000.001 a | 16.450 + | 0,10% | 63.000 + 0,30% |
| da | 10.000.001 a | 21.450 + | 0,05% | 78.000 + 0,15% |
| da | 50.000.001 a | 41.450 + | 0,02% | 138.000 + 0,10% |
| oltre | 100.000.000 | 51.450 + | 0,01% | 188.000 + 0,05% |

(*) Quando la controversia è deferita a più arbitri, l'importo può essere aumentato fino al triplo.

**CAMERA ARBITRALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
ISTITUITA PRESSO LA C.C.I.A.A. DI VICENZA**

STATUTO

Art. 1 - È istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza – che in prosieguo sarà indicata semplicemente come C.C.I.A.A. – una Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale con i seguenti compiti:

a) organizzare un servizio di conciliazione, di arbitrato rituale e di arbitrato irrituale o libero delle controversie sia di natura nazionale che internazionale e provvedere, mediante apposita organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;

b) promuovere la diffusione, la conoscenza ed il buon ordinamento delle procedure arbitrali anche mediante attività di documentazione, elaborazione dati, studio e ricerca;

c) prendere contatti, collaborare e convenire accordi con organismi arbitrali già esistenti, anche internazionali, e con enti pubblici, organizzazioni ed associazioni interessate alle procedure arbitrali, onde promuovere iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato come metodo di risoluzione nelle controversie;

d) fare quanto ritenuto opportuno e necessario per il miglioramento delle relazioni economiche attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli.

Art. 2 - La C.C.I.A.A. assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale.

Art. 3 - La Camera Arbitrale è retta ed amministrata dal Consiglio Arbitrale composto di un numero di membri variabile

da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 9 (nove), nominati dalla Giunta della C.C.I.A.A. di Vicenza, essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell'incarico.

Art. 4 - Il Presidente della Camera Arbitrale di Vicenza è il Presidente pro tempore della C.C.I.A.A. di Vicenza.

Il Presidente della Camera Arbitrale può delegare ad altro membro della Giunta della C.C.I.A.A. le funzioni che gli competono quale Presidente della Camera stessa.

Al Presidente della Camera Arbitrale competono funzioni rappresentative e di coordinamento, segnatamente il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Camera Arbitrale;
- b) presiede e convoca il Consiglio Arbitrale;
- c) dispone e controlla l'esecuzione dei deliberati del Consiglio;
- d) provvede a quanto necessario per il migliore coordinamento e funzionalità dell'attività arbitrale.

Art. 5 - La Giunta della C.C.I.A.A. nomina un proprio funzionario all'incarico di segretario della Camera Arbitrale, su proposta del Segretario Generale della Camera di Commercio.

Il Segretario assolve funzioni esecutive inerenti alle decisioni assunte dagli organi della Camera Arbitrale, provvede agli adempimenti ad esso demandati dal Regolamento, redige i verbali delle sedute del Consiglio Arbitrale ed è responsabile del funzionamento dei servizi della Segreteria.

Art. 6 - Il Consiglio Arbitrale è convocato dal Presidente o di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri, sono esercitati dal membro più anziano di nomina, e, in caso di uguale anzianità, da quello più anziano di età.

Art. 7 - Per la regolare costituzione del Consiglio Arbitrale è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi com-

ponenti, ivi compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria, i Conciliatori e gli Arbitri sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia od informazione inerente allo svolgimento delle procedure arbitrali.

Art. 9 - Il Funzionamento della Camera Arbitrale, dei suoi organi e delle procedure arbitrali è disciplinato dal Regolamento annesso al presente Statuto.

Art. 10 - Il presente Statuto e l'annesso Regolamento potranno essere modificati dalla Giunta della C.C.I.A.A. di sua iniziativa, sentito il parere del Consiglio Arbitrale, o su proposta del Consiglio stesso. Le modifiche dello Statuto e del Regolamento sono soggette ad approvazione ministeriale.

Le modificazioni dello Statuto e del Regolamento non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso, in ordine alle quali restano applicabili le norme in vigore al momento della loro installazione.

Art. 11 - Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell'annesso Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

REGOLAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - La Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza, – che in prosieguo sarà indicata semplicemente come Camera Arbitrale – presta, a richiesta, la sua opera per la risoluzione di controversie attinenti a rapporti economici mediante uno dei seguenti procedimenti:

- a) di conciliazione;
- b) di arbitrato rituale;
- c) di arbitrato irrituale o libero.

A tal fine la Camera Arbitrale procede alla conciliazione ed organizza gli arbitrati secondo quanto stabilito dalle norme di cui al presente Regolamento.

Per l'individuazione dei procedimenti di cui sopra si fa riferimento all'appendice esplicativa al presente articolo.

Art. 2 - I procedimenti di cui all'articolo precedente sono disciplinati dal presente Regolamento, che si applica ogni qual volta una o più parti ricorrono alla Camera Arbitrale per la designazione di un Conciliatore o di un Arbitro unico o di un componente della Commissione Conciliatrice o del Collegio Arbitrale o dell'intero Collegio o Commissione.

Art. 3 - Si fa luogo ad uno dei procedimenti di cui all'art. 1 quando esiste tra le parti accordo sottoscritto prima dell'inizio della controversia (clausola compromissoria), quando l'accordo viene sottoscritto tra le parti dopo che la controversia è iniziata (compromesso), ovvero quando – anche in mancanza di tali accordi – le parti ne facciano richiesta scritta alla Camera Arbitrale.

Art. 4 - È consentito l'intervento della Camera Arbitrale quando almeno una delle parti sia un'impresa avente sede prin-

cipale o secondaria od unità locale o comunque operante nella provincia di Vicenza.

Possono richiedere l'intervento della Camera Arbitrale anche persone fisiche ed Enti, nonché imprese, anche se non aventi residenza o sede nella provincia di Vicenza, qualora abbiano interessi in detta provincia o qualora l'intervento della **CAMERA ARBITRALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI VICENZA** sia stato espressamente richiesto in una clausola compromissoria od in un compromesso.

Resta sempre salvo il diritto della Camera Arbitrale di rifiutare il suo intervento in casi particolari, con decisione motivata.

Art. 5 - Nell'allegato al presente Regolamento vengono proposti schemi di clausole compromissorie e di compromessi per il deferimento alla Camera Arbitrale dei procedimenti di arbitrato.

Comunque, qualora nelle clausole compromissorie, nei compromessi o nelle richieste di conciliazione le parti facciano o abbiano fatto generico riferimento alla C.C.I.A.A. o al suo Presidente, si intende che abbiano richiesto l'intervento della Camera Arbitrale di cui al presente Regolamento.

Art. 6 - Nel presente Regolamento potranno essere indicati indifferentemente come "Conciliatore" sia il Conciliatore Unico che la Commissione Conciliatrice e come "Arbitro" sia l'Arbitro Unico che il Collegio Arbitrale.

Art. 7 - Presso la Camera Arbitrale è tenuto a cura della Segreteria un apposito registro nel quale vengono annotati cronologicamente gli estremi dei procedimenti sia di Conciliazione che di Arbitrato.

CAPO II - ARBITRI

Art. 8 - La Camera Arbitrale può, qualora lo ritenga opportuno, formare ogni anno un elenco di persone idonee per la nomina ad Arbitri e Conciliatori nei diversi settori economici, sia nazionali che internazionali.

L'eventuale istituzione di tale elenco non impedisce che il Consiglio Arbitrale, per esigenze connesse al miglior funzionamento della procedura o alla necessità di specifiche competenze, possa nominare quali arbitri persone non iscritte nell'elenco.

Art. 9 - Qualora l'elenco venga istituito, sarà possibilmente suddiviso per settori di specializzazione.

Gli arbitri, oltre ad essere dotati di imparzialità, capacità ed esperienza, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) avere compiuto l'età di 40 anni;
- 2) essere iscritti all'albo professionale relativo al settore di competenza da almeno dieci anni;
- 3) non aver cessato l'esercizio effettivo della professione nel settore da oltre cinque anni, essendo peraltro stati iscritti all'albo per almeno dieci anni. Gli arbitri saranno scelti dal Consiglio Arbitrale e saranno iscritti nell'elenco dopo aver acquisito il parere favorevole dei Consigli, Ordini e Collegi professionali cui appartengono o sono appartenuti gli interessati.

Potranno altresì essere iscritti negli elenchi sia persone iscritte nel Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia di Vicenza (art. 32 del Regio Decreto 20 Settembre 1934 n. 2011) sia persone note per le doti di cui sopra, anche se non in possesso dei requisiti specifici di cui ai numeri 1, 2 e 3, purchè la delibera sia adeguatamente motivata dal Consiglio Arbitrale.

Art. 10 - La Camera Arbitrale metterà il massimo impegno affinché la scelta degli arbitri ricada su persone competenti, in riferimento all'oggetto della controversia, e che posseggano l'imparzialità e le doti morali richieste per la funzione arbitrale.

A tale effetto la Camera Arbitrale dovrà informarsi anticipatamente sulle loro capacità di esaminare e giudicare nel più breve tempo possibile in merito alla controversia.

CAPO III - NORME GENERALI DI PROCEDURA

Art. 11 - Per le comunicazioni che debbono essere effettuate alle parti possono essere impiegati tutti i mezzi che, per esigenze di rapidità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purchè consentano la prova del ricevimento della comunicazione.

Art. 12 - La comunicazione di un atto si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta eseguita la consegna all'indirizzo del destinatario nelle forme previste dall'articolo precedente.

Art. 13 - Le parti possono essere rappresentate da coloro ai quali abbiano espressamente conferito la procura per iscritto.

Art. 14 - Di tutti gli atti ed i documenti le parti debbono depositare l'originale o copia conforme per la segreteria ed inoltre un esemplare, anche in copia fotostatica, per ogni componente della Commissione Conciliatrice o del Collegio Arbitrale e per ogni altra parte.

Art. 15 - In caso di mancata produzione degli atti e documenti prescritti o richiesti dalla segreteria della Camera Arbitrale, il Consiglio Arbitrale dichiara improcedibile la domanda.

Art. 16 - Allorchè la segreteria informa le parti dell'avvenuta nomina del Conciliatore o dell'Arbitro indica anche la somma da depositare – nel termine di trenta giorni a pena di improcedibilità – per spese amministrative ed onorari, il versamento può essere effettuato da qualsiasi parte interessata. Effettuato il deposito, la segreteria trasmette al Conciliatore o all'Arbitro copia degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.

Nell'atto che conclude il procedimento, il Conciliatore o l'Arbitro indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese di procedimento, liquidate dal Consiglio Arbitrale, che

devono essere versate presso la C.C.I.A.A., prima della trasmissione alle parti del verbale o del lodo, per l'ammontare eventualmente non versato od eccedente il deposito.

Art. 17 - La liquidazione delle spese di procedimento di Conciliazione e di Arbitrato è effettuata dal Consiglio Arbitrale.

Art. 18 In mancanza di norme del presente Regolamento i Conciliatori e gli Arbitri hanno facoltà di disciplinare il procedimento nel modo che ritengano più opportuno, tenendo conto delle norme di cui agli articoli 806 e seguenti del C.P.C. e purchè sia garantito il contraddittorio.

CAPO IV - PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE

Art. 19 - Se tra due o più parti sorge una controversia attinente a rapporti economici, ciascuna di esse può rivolgere alla Camera Arbitrale domanda scritta per il tentativo di conciliazione. Il richiedente deve indicare:

a) nome, cognome, residenza o sede delle parti interessate;

b) i termini della controversia e le ragioni per le quali ritiene possibile il tentativo di conciliazione;

c) se intende che della controversia sia investito un Conciliatore o una Commissione Conciliatrice.

Alla domanda, sottoscritta dalla parte che la propone, devono essere allegate la documentazione che si ritiene utile e, a pena di improcedibilità, l'importo corrispondente ai diritti di registrazione.

Art. 20 - La Segreteria della Camera Arbitrale informa immediatamente le altre parti della domanda di conciliazione, invitandole a comunicare per iscritto la loro accettazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro lo stesso termine le parti che accettano possono presentare memorie allegando la documentazione che ritengono utile e l'importo corrispondente ai diritti di registrazione.

Il tentativo di conciliazione ha luogo tra la parte istante e quelle che hanno accettato, sempre che il Consiglio Arbitrale valuti come possibile una conciliazione limitata alle parti accettanti.

Qualora ciò non fosse possibile, la Segreteria restituisce alle parti i documenti e gli atti depositati.

Art. 21 - Nel caso di adesione alla domanda di conciliazione, il Consiglio Arbitrale provvede alla nomina del Conciliatore o della Commissione Conciliatrice.

Il provvedimento di cui al comma precedente è comunicato dalla Segreteria ai designati ed alle parti.

Art. 22 - Il Conciliatore può:

a) chiedere alle parti precisazioni scritte e chiarimenti di natura tecnica;

b) convocare le parti per sentirle separatamente o in contraddittorio;

c) sentire se necessario anche persone estranee alla controversia;

d) procedere all'esame dei luoghi, in presenza delle parti che l'abbiano richiesto, se è nominata una Commissione Conciliatrice, questa può, delegare uno dei suoi componenti;

e) procedere a quant'altro ritiene utile.

Art. 23 - Il Conciliatore, appena possibile, convoca le parti per presentare loro un progetto di conciliazione.

Il procedimento si conclude con il verbale di conciliazione o di mancato accordo, che è trasmesso alle parti a cura della segreteria.

CAPO V - PROCEDIMENTI DI ARBITRATO - NORME GENERALI

Art. 24 - Le parti con apposita clausola contrattuale o atto scritto successivo possono stabilire che le controversie tra loro insorte siano decise da arbitri a norma del presente Regolamento.

Art. 25 - La domanda di arbitrato indirizzata alla Camera Arbitrale deve contenere:

a) l'indicazione del nome, del cognome e della residenza o sede delle parti;

b) l'esposizione dei fatti e la formulazione dei quesiti;

c) la richiesta di designazione di Arbitro Unico o di Collegio Arbitrale;

d) in caso di richiesta di Collegio Arbitrale, la nomina del proprio Arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta.

Con la domanda debbono essere trasmessi:

a) l'atto contenente la clausola compromissoria o il compromesso che rimette la controversia alla Camera Arbitrale;

b) ogni altro documento che la parte ritiene utile a sostegno della sua domanda;

c) l'importo corrispondente ai diritti di registrazione.

La domanda di arbitrato si intende proposta nel momento in cui perviene alla Camera Arbitrale.

La Segreteria, appena pervenuti la domanda e i documenti allegati, ne trasmette copia alle parti indicate nella domanda.

Art. 26 - Entro 30 giorni dalla comunicazione della domanda, le parti convenute fanno pervenire alla Camera Arbitrale le loro memorie, nelle quali debbono nominare l'Arbitro o fornire le indicazioni necessarie per la sua scelta.

Con le memorie deve anche essere depositato l'importo corrispondente ai diritti di registrazione.

Entro lo stesso termine le parti convenute possono proporre domande nei confronti di ogni altra parte.

Se le domande sono proposte successivamente, sulla loro ricevibilità decide l'Arbitro o il Collegio Arbitrale.

Copia delle memorie, delle domande e dei documenti allegati sono trasmesse dalla Segreteria alle altre parti.

Art. 27 - Le controversie sono decise o da un Arbitro Unico o da un Collegio Arbitrale.

Salvo che sia diversamente pattuita dalle parti, decide un Collegio Arbitrale composto di tre membri.

In caso di Arbitro Unico, la scelta fatta dalle parti è soggetta a conferma da parte del Consiglio Arbitrale.

In mancanza di accordo, o se il Consiglio Arbitrale non conferma la persona designata, l'Arbitro Unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Se non è altrimenti pattuito il Collegio Arbitrale si costituisce nel seguente modo:

a) ciascuna parte nomina, rispettivamente nella domanda e nella risposta, un Arbitro, soggetto a conferma da parte del Consiglio Arbitrale;

b) in mancanza di designazione di una o di entrambe le parti, alla nomina provvede il Consiglio Arbitrale;

c) il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Le parti possono pattuire che gli Arbitri da loro nominati provvedano a scegliere il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente, il quale è soggetto a conferma da parte del Consiglio Arbitrale.

Se i due Arbitri non provvedono entro 15 giorni dalla loro nomina o conferma da parte del Consiglio Arbitrale, o nel diverso termine convenuto dalle parti, il terzo Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Art. 28 - Effettuata la nomina dell'Arbitro, la Segreteria ne informa le parti e l'Arbitro, indicando alle parti i depositi da effettuare per le spese di procedimento.

L'accettazione scritta da parte dell'Arbitro va comunicata alla Segreteria entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione salvo giustificato motivo di ritardo, in mancanza la nomina si intende non accettata.

Alla nomina di un nuovo Arbitro in sostituzione di quello che non ha accettato, provvede il Consiglio Arbitrale.

La Segreteria dà comunicazione alle parti dell'accettazione dell'Arbitro.

Art. 29 - Entro 15 giorni dalla comunicazione prevista al comma IV del precedente articolo ciascuna delle parti, a pena

di decadenza, può presentare alla Segreteria una dichiarazione motivata di riconsunzione, nei casi previsti dagli articoli 51 e 52 del C.P.C. ed in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni.

Sulla riconsunzione decide, in via definitiva, il Consiglio Arbitrale.

La parte può riconsunare l'Arbitro da essa nominato solo per una causa di cui è venuta a conoscenza successivamente alla nomina.

La riconsunzione deve in questo caso essere proposta entro sette giorni da tale conoscenza.

Nei casi previsti dall'art. 51 - comma 1 - del C.P.C., l'Arbitro ha l'obbligo di astenersi.

Il Consiglio Arbitrale procede alla sostituzione dell'Arbitro, dopo averlo sentito:

- se riconsunato da entrambe le parti;
- se ritiene fondata la riconsunzione proposta da una di esse.

Alla nomina del nuovo Arbitro provvede il Consiglio Arbitrale anche se l'Arbitro da sostituire è stato scelto da una delle parti.

Art. 30 - Per il caso di morte o di sopravvenuta incapacità dell'Arbitro nel corso del procedimento, alla nomina del nuovo Arbitro si applicano le norme di cui al presente capo.

L'Arbitro può rinunciare al suo incarico per gravi motivi, dandone comunicazione scritta al Consiglio Arbitrale che provvede alla sua sostituzione; analogamente procede il Consiglio Arbitrale laddove ravvisi gravi inadempimenti dell'Arbitro.

Il Consiglio Arbitrale determina il compenso spettante all'Arbitro sostituito tenendo conto dell'attività effettivamente svolta.

Art. 31 - In caso di sostituzione per qualsiasi ragione dell'Arbitro Unico o del Presidente del Collegio Arbitrale deve essere rinnovato il procedimento svolto fino a quel momento se l'Arbitro Unico lo ritiene necessario o se, in caso di Collegio Arbitrale lo richiede uno dei componenti.

CAPO VI - NORME RELATIVE AGLI ARBITRATI RITUALI

Art. 32 - Gli Arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità.

Art. 33 - La parte che intende far eseguire il lodo è tenuta a depositarlo nella cancelleria della pretura di Vicenza a norma dell'art. 825 del C.P.C.

Art. 34 - Per quanto non previsto o non diversamente disposto nel presente Capo e nel Capo precedente, valgono le disposizioni del titolo VIII del C.P.C. (art. 806 e seguenti).

CAPO VII - NORME RELATIVE AGLI ARBITRATI IRRITUALI

Art. 35 - Negli arbitrati irrituali gli Arbitri sono dispensati da formalità di procedura che non siano quelle del presente Regolamento e statuiscono secondo equità e quali amichevoli compositori con decisione scritta.

CAPO VIII - NORME RELATIVE AGLI ARBITRATI INTERNAZIONALI

Art. 36 - Per le comunicazioni che debbono essere effettuate alle parti possono essere impiegati tutti i mezzi che, per esigenze di rapidità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali internazionali purchè consentano la prova del ricevimento della comunicazione.

Art. 37 - Tutta la corrispondenza e tutti i documenti dovranno essere prodotti in una sola delle seguenti lingue:

- italiano;
- francese;
- inglese;
- tedesco.

CAPO IX - LODO ARBITRALE

Art. 38 - Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dall'accettazione della nomina da parte dell'Arbitro.

– Il termine può essere prorogato, d'accordo fra le parti e l'Arbitro, quando ricorrono giusti motivi.

– Il lodo, deliberato in caso di Collegio a maggioranza di voti, è redatto per iscritto e deve essere motivato.

– Il lodo deve essere redatto in tanti originali quante sono le parti, più un originale per la Segreteria, da consegnarsi tutti alla Segreteria entro 10 giorni dalla sottoscrizione, anche mediante spedizione per mezzo di plico raccomandato.

– Un originale resta depositato presso la Segreteria unitamente ad una copia di tutti gli atti e di tutti i documenti.

La Segreteria notifica alle parti il lodo dopo che le spese di procedimento sono state interamente versate presso la C.C.I.A.A.

La Segreteria, nel trasmettere alle parti il lodo, restituisce a ciascuna delle parti i documenti da essa depositati.

Art. 39 - Ciascuna delle parti, a sue spese, può chiedere all'Arbitro l'interpretazione autentica del lodo emesso.

CAPO X - SPESE DI PROCEDIMENTO

Art. 40 - Le spese di procedimento previste in apposita tariffa stabilita annualmente dalla Camera Arbitrale e approvata dalla Giunta Camerale, comprendono:

- il diritto di registrazione, in misura fissa;
- il deposito per le spese amministrative;
- gli onorari degli Arbitri;
- il rimborso delle spese per perizie, documenti e quant'altro.

Art. 41 - Ogni parte interessata nei procedimenti sia di conciliazione che di arbitrato deve versare alla C.C.I.A.A. a pena di improcedibilità, il diritto di registrazione.

Art. 42 - Nei procedimenti sia di conciliazione che di arbitrato, la Segreteria, nell'informare le parti dell'avvenuta nomina dell'Arbitro, indica, tenendo conto del valore della controversia, le somme da depositare:

- per le spese amministrative;**
- per gli onorari degli Arbitri.**

Art. 43 - Nei procedimenti sia di conciliazione che di arbitrato la Camera Arbitrale può richiedere alle parti in caso di controversia che prevedibilmente richiedano un impegno di tempo eccezionalmente elevato depositi complementari sia per le spese amministrative sia per gli onorari dell'Arbitro.

Art. 44 - Gli onorari del Conciliatore e dell'Arbitro vengono liquidati dal Consiglio Arbitrale sulla base della tariffa fissata annualmente dalla Camera Arbitrale, tenendo conto dell'opera prestata e del valore della controversia.

Art. 45 - Se il procedimento arbitrale si estingue prima dell'emissione del lodo alla liquidazione delle spese di procedimento provvede il Consiglio Arbitrale.

APPENDICE ESPLICATIVA ALL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO

I procedimenti indicati all'art. 1 del Regolamento sono così individuati:

1) CONCILIAZIONE.

Il procedimento di conciliazione, senza alcuna formalità di procedure, tende a porre fine ad una controversia insorta tra due o più parti, mediante un accordo proposto dal Conciliatore ed accettato e sottoscritto dalle parti.

2) ARBITRATO RITUALE

Nell'arbitrato rituale l'attività del Collegio Arbitrale o dell'Arbitro Unico si svolge secondo le disposizioni di legge (artt. 806 e seguenti del C.P.C.) e si conclude con una decisione (lodo arbitrale) suscettibile di acquisire la stessa efficacia di una sentenza del giudice ordinario.

L'incarico degli arbitri è costituito da un accordo scritto delle parti, intervenuto prima dell'insorgere della controversia (clausola compromissoria) o raggiunto tra le stesse dopo che la controversia è nata (compromesso di cui all'art. 806 C.P.C.).

3) ARBITRATO IRRITUALE O LIBERO

L'arbitrato irrituale o libero è nato dall'esperienza della vita economica e si è sviluppato nell'ambito della libertà contrattuale delle parti, riconosciuta dall'articolo 1322 del C.C.

Mediante l'arbitrato irrituale o libero le parti vogliono addivenire ad una decisione della controversia al di fuori di ogni forma di procedura ed a tal fine attribuiscono al Collegio Arbitrale o all'Arbitro Unico il potere di sostituirsi ad esse nell'accertamento delle condizioni di fatto e di diritto della controversia e di esprimere, mediante il lodo arbitrale, una volontà sostitutiva di quella delle parti stesse, cui esse attribuiscono forza contrattuale, obbligandosi a rispettarlo.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

1) ARBITRATO RITUALE

A) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri o di un Arbitro Unico, da nominarsi in conformità del "Regolamento" della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Vicenza, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.

Il Collegio Arbitrale o l'Arbitro Unico deciderà in via rituale secondo diritto (o equità), nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale (artt. 806 e seguenti del C.P.C.).

B) CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN MATERIA SOCIETARIA

Le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, connesse all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, verranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, o di un'arbitro unico, da nominarsi in conformità del "Regolamento" della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Vicenza, che gli interessati dichiarano di conoscere e di accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri (o arbitro unico).

Il Collegio Arbitrale o l'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto (o equità), nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale (artt. 806 e seguenti).

2) ARBITRATO IRRITUALE

A) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, o di un arbitro unico, da nominarsi in conformità del "Regolamento" della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Vicenza che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri (o arbitro Unico).

Il Collegio Arbitrale o l'arbitro unico deciderà in via irrituale secondo diritto (o equità), regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione del Collegio Arbitrale o dell'arbitro unico, che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

B) CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN MATERIA SOCIETARIA

Le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, connesse all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto e/o, più in generale all'esercizio dell'attività sociale, verranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, o di un arbitro unico, da nominarsi in conformità del "Regolamento" della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Vicenza, che gli interessati dichiarano di conoscere e di accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri (o arbitro unico).

Il Collegio Arbitrale o l'arbitro unico deciderà in via irrituale, secondo diritto (o equità), regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione del Collegio Arbitrale o dell'arbitro unico, decisione che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

I N D I C E

Il presente indice è l'aggiornamento di quello della Raccolta Provinciale degli Usi - anno 1985 - al quale bisognerà pertanto riferirsi per una precisa comprensione dei titoli, capitoli ed articoli qui contenuti.

Presentazione pag. III

Delibera di approvazione definitiva dell'aggiornamento della Raccolta degli usi - anno 1990 » V

TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI . pag. 1

CAPITOLO 1 - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA. » 1

a) *Bovini da vita, da latte, da macello* » 1

1. BOVINI DA VITA E DA LATTE » 1

art. 64 - Conclusione del contratto

art. 65 - Forma del contratto

art. 66 - Clausole speciali

art. 67 - Unità base di contrattazione

art. 68 - Azione redibitoria

art. 69 - Denuncia, risoluzione e rescissione del contratto

art. 70 - Mediazione

2. BOVINI DA MACELLO » 4

art. 71 - Conclusione del contratto

art. 72 - Forma del contratto

art. 73 - Clausole speciali

art. 74 - Specie di vendita

art. 75 - Consegna

art. 76 - Obblighi di garanzia del venditore

- art. 77 - Dazi e diritti doganali
- art. 78 - Mediazione

3. LATTE pag. 7

- art. 79 - Forma del contratto
- art. 80 - Durata del contratto
- art. 81 - Sospensione del contratto
- art. 82 - Oggetto del contratto
- art. 83 - Luogo di consegna
- art. 84 - Verifica della qualità
- art. 85 - Prova di stalla

b) *Equini* » 8

1. EQUINI DA VITA » 8

- art. 86 - Conclusione del contratto
- art. 87 - Forma del contratto
- art. 88 - Clausole speciali
- art. 89 - Unità base di contrattazione
- art. 90 - Consegna
- art. 91 - Pagamento
- art. 92 - Obblighi di garanzia del venditore
- art. 93 - Azione redibitoria
- art. 94 - Denuncia, risoluzione e rescissione del contratto
- art. 95 - Mediazione

2. EQUINI DA MACELLO » 10

- art. 96 - Conclusione del contratto
- art. 97 - Forma del contratto
- art. 98 - Clausole speciali
- art. 99 - Specie di vendita
- art. 100 - Unità base di contrattazione
- art. 101 - Consegna
- art. 102 - Pagamento

art. 103 - Obblighi di garanzia del venditore
art. 104 - Mediazione

c) *Suini* pag. 12

art. 105 - Conclusione del contratto
art. 106 - Forma del contratto
art. 107 - Clausole speciali
art. 108 - Specie di vendita
art. 109 - Unità base di contrattazione
art. 110 - Consegna
art. 111 - Pagamento
art. 112 - Obblighi di garanzia del venditore
art. 113 - Azione redibitoria per vizi occulti
art. 114 - Denuncia, risoluzione e rescissione del contratto
art. 115 - Mediazione

d) *Ovini e caprini* » 15

art. 116 - Conclusione del contratto
art. 117 - Clausole speciali
art. 118 - Specie di vendita
art. 119 - Unità base di contrattazione
art. 120 - Consegna
art. 121 - Pagamento
art. 122 - Obblighi di garanzia del venditore
art. 123 - Azione redibitoria per vizi occulti
art. 124 - Denuncia, risoluzione e rescissione del contratto
art. 125 - Mediazione

e) *Animali da cortile* » 18

1. POLLAME (VIVO E MORTO) » 18

art. 126 - Ordinazione
art. 127 - Conclusione del contratto

- art. 128 - Forma del contratto
- art. 129 - Unità base di contrattazione
- art. 130 - Requisiti della merce
- art. 131 - Imballaggio
- art. 132 - Consegna
- art. 133 - Consegna ripartita
- art. 134 - Verifica della merce
- art. 135 - Pagamento
- art. 136 - Reclami

2. PULCINI DI UN GIORNO pag. 19

- art. 137 - Forma del contratto
- art. 138 - Unità base di contrattazione
- art. 139 - Consegna
- art. 140 - Imballaggio
- art. 141 - Verifica della merce
- art. 142 - Garanzie sanitarie
- art. 143 - Pagamento
- art. 144 - Tolleranza sessaggio

3. UOVA DA CONSUMO » 20

- art. 145 - Conclusione del contratto
- art. 146 - Forma del contratto
- art. 147 - Clausole speciali
- art. 148 - Unità base di contrattazione
- art. 149 - Imballaggio
- art. 150 - Consegna
- art. 151 - Pagamento
- art. 152 - Reclami

4. UOVA DA COVA » 21

- art. 153 - Conclusione del contratto
- art. 154 - Forma del contratto
- art. 155 - Clausole speciali
- art. 156 - Garanzie di fecondità

| | |
|---|---------|
| art. 157 - Unità base di contrattazione | pag. 23 |
| art. 158 - Imballaggio | |
| art. 159 - Pagamento | |
| art. 160 - Reclami | |

CAPITOLO 2 - PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA . . .

| | |
|---|------|
| a) <i>Fumento</i> | » 23 |
| art. 161 - Norma generale | |
| art. 162 - Ordinazione | |
| art. 163 - Conclusione del contratto | |
| art. 164 - Forma del contratto | |
| art. 165 - Clausole speciali | |
| art. 166 - Specie di vendita - Contratti su campione, su denominazione e su caratteristiche | |
| art. 167 - Unità base di contrattazione | |
| art. 168 - Consegnà | |
| art. 169 - Tolleranza | |
| art. 170 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce | |
| art. 171 - Pagamento | |
| art. 172 - Mediazione | |
| b) <i>Granoturco</i> | » 27 |
| c) <i>Riso</i> | » 27 |
| d) <i>Cereali minori</i> | » 27 |
| e) <i>Patate</i> | » 27 |
| f) <i>Ortaggi</i> | » 27 |
| art. 173 - Ordinazione e prenotazione | |
| art. 174 - Conclusione del contratto | |
| art. 175 - Forma del contratto | |

- art. 176 - Clausole speciali
- art. 177 - Specie di vendita
- art. 178 - Unità base di contrattazione
- art. 179 - Requisiti della merce
- art. 180 - Consegna
- art. 181 - Consegna ripartita
- art. 182 - Verifica della merce
- art. 183 - Tolleranza
- art. 184 - Spedizione, trasporto ed assicurazione
della merce
- art. 185 - Pagamento
- art. 186 - Reclami
- art. 187 - Usi tecnici relativi alle singole merci
- art. 188 - Mediazione

g) *Uva e mosto* pag. 29

- art. 189 - Conclusione del contratto
- art. 190 - Forma del contratto
- art. 191 - Clausole speciali
- art. 192 - Specie di vendita
- art. 193 - Unità base di contrattazione
- art. 194 - Requisiti della merce
- art. 195 - Consegna
- art. 196 - Verifica della merce
- art. 197 - Tolleranza
- art. 198 - Spedizione, trasporto ed assicurazione
della merce
- art. 199 - Pagamento
- art. 200 - Obblighi di garanzia del venditore
- art. 201 - Reclami
- art. 202 - Arbitrato
- art. 203 - Mediazione

h) *Oliva* (nessun uso accertato) . . . » 31

i) *Agrumi* » 31

| | |
|---|---------|
| l) <i>Frutta fresca</i> | pag. 31 |
| m) <i>Frutta secca</i> | » 31 |
| n) <i>Erbe, sementi e foraggi</i> | » 31 |
| 1. ERBE | |
| (nessun uso accertato) | » 31 |
| 2. SEMENTI » 32 | |
| art. 204 - Ordinazione | |
| art. 205 - Conclusione del contratto | |
| art. 206 - Forma del contratto | |
| art. 207 - Clausole speciali | |
| art. 208 - Specie di vendita - Contratti su campione, su denominazione e su caratteristiche | |
| art. 209 - Unità base di contrattazione | |
| art. 210 - Consegna | |
| art. 211 - Tolleranza | |
| art. 212 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce | |
| art. 213 - Pagamento | |
| art. 214 - Mediazione | |
| 3. FORAGGI » 35 | |
| art. 215 - Ordinazione | |
| art. 216 - Conclusione del contratto | |
| art. 217 - Forma del contratto | |
| art. 218 - Clausole speciali | |
| art. 219 - Unità base di contrattazione | |
| art. 220 - Requisiti della merce | |
| art. 221 - Imballaggio | |
| art. 222 - Consegna | |
| art. 223 - Tolleranza | |

- art. 224 - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce
- art. 225 - Pagamento
- art. 226 - Risoluzione e rescissione del contratto
- art. 227 - Arbitrato
- art. 228 - Mediazione

- o) *Fiori e piante ornamentali* (nessun uso accertato) pag. 37
- p) *Piante da vivaio e da trapianto* (nessun uso accertato) » 37
- q) *Piante officinali e coloniali* (nessun uso accertato) » 37
- r) *Droghe e spezie* (nessun uso accertato) » 37

CAPITOLO 6 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI » 38

- f) *Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie* » 38
- 1. PROSCIUTTI » 38

- art. 229 - Classificazione
- art. 230 - Controllo della merce al ritiro
- art. 231 - Apposizione del contrassegno
- art. 232 - Acquisto di partite a termine
- art. 233 - Scarto
- art. 234 - Tariffe di mediazione

CAPITOLO 11 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO » 40

- a) *Legno comune* » 40

1. LEGNAME DI CONIFERE E LATI-
FOGLIE pag. 40

- art. 407 - Ordinazione e prenotazione
- art. 408 - Conclusione del contratto
- art. 409 - Forma del contratto
- art. 410 - Unità base di contrattazione
- art. 411 - Modo di misurazione
- art. 412 - Requisiti della merce
- art. 413 - Consegna
- art. 414 - Pagamento
- art. 415 - Difetti ed adulterazioni della merce
- art. 416 - Dazi e diritti doganali
- art. 417 - Mediazione

2. LEGNAME DI ESSENZE TROPICALI » 42

- art. 418 - Ordinazione e prenotazione
- art. 419 - Conclusione del contratto
- art. 420 - Forma del contratto
- art. 421 - Clausole speciali
- art. 422 - Unità base di contrattazione
- art. 423 - Modo di misurazione
- art. 424 - Requisiti della merce
- art. 425 - Difetti ed adulterazione della merce

TITOLO VI - CREDITO, ASSICURAZIONI, BOR-
SE VALORI » 56

CAPITOLO 1 - USI BANCARI » 56

- art. 696 - Operazioni di credito documentario
- art. 697 - Pagamento del prezzo nella vendita
contro documenti
- art. 698 - Pagamento diretto del compratore dopo
il rifiuto opposto dagli Istituti od

- Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso
- art. 699 - Obblighi degli Istituti ed Aziende di Credito nel deposito di titoli a custodia ed amm.ne
 - art. 700 - Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato
 - art. 701 - Liquidazione e interessi dei mutui e nelle operazioni bancarie in genere
 - art. 702 - Chiusura del c/c e interesse composto
 - art. 703 - Rinnovazione di precedente operazione cambiaria
 - art. 704 - Fondi (o somme) a disposizione - significato bancario
 - art. 705 - Accredito in c/ «salvo buon fine»
 - art. 706 - Esecuzioni di incarichi ricevuti dagli Istituti ed aziende di credito
 - art. 707 - Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia
 - art. 708 - Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti
 - art. 709 - Prestito d'uso
 - art. 710 - Restituzione

TITOLO VII - ALTRI USI pag. 60

CAPITOLO 6 - USI ALBERGHIERI » 60

- art. 734 - Prenotazioni
- art. 735 - Caparra
- art. 736 - Pensione completa
- art. 737 - Orario pasti
- art. 738 - Pasti non consumati nel periodo di pen-

- sione completa
- art. 739 - Rimborso pasti non consumati
- art. 740 - Termine di rilascio delle stanze
- art. 741 - Animali
- art. 742 - Cose dimenticate
- art. 743 - Corrispondenza

CAPITOLO 7 - USI PUBBLICITARI pag. 62

- art. 744 - Principali forme di pubblicità
- art. 745 - Autodisciplina
- art. 746 - Prestazione dell'agenzia
- art. 747 - Preventiva approvazione dell'utente
- art. 748 - Compenso dell'agenzia
- art. 749 - Prestazioni tecniche e specialistiche
- art. 750 - Gare di committenti privati
- art. 751 - Ristorno
- art. 752 - Proprietà dei materiali
- art. 753 - Prestazioni della casa di produzione
- art. 754 - Organizzazione della produzione
- art. 755 - Prestazione del committente
- art. 756 - Conservazione del materiale
- art. 757 - Durata e limiti
- art. 758 - Esclusiva merceologica
- art. 759 - Usi comuni

APPENDICE

- INCOTERMS » 67
- Regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali

- REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE
E DI ARBITRATO DELLA CCI pag. 140

- CAMERA ARBITRALE NAZIONALE ED INTERNAZIO-
NALE ISTITUITA PRESSO LA CAMERA DI COMMER-
CIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA ED ARTIGIANATO DI
VICENZA (STATUTO E REGOLAMENTO) » 169